

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

## GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

---

### 30° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 2 AGOSTO 1994

---

## INDICE

### Commissioni permanenti

1 <sup>a</sup> - Affari costituzionali .....	Pag. 9.
3 <sup>a</sup> - Affari esteri .....	» 17
4 <sup>a</sup> - Difesa .....	» 26
5 <sup>a</sup> - Bilancio .....	» 31
6 <sup>a</sup> - Finanze e tesoro .....	» 40
7 <sup>a</sup> - Istruzione .....	» 61
8 <sup>a</sup> - Lavori pubblici, comunicazioni .....	» 67
9 <sup>a</sup> - Agricoltura e produzione agroalimentare .....	» 70
10 <sup>a</sup> - Industria .....	» 80
11 <sup>a</sup> - Lavoro .....	» 86
12 <sup>a</sup> - Igiene e sanità .....	» 99
13 <sup>a</sup> - Territorio, ambiente, beni ambientali .....	» 110

### Commissioni riunite

5 <sup>a</sup> (Bilancio-Senato) e V (Bilancio-Camera) .....	Pag. 8
--	--------

### Giunte

Elezioni e immunità parlamentari .....	Pag. 3
--	--------

### Organismi bicamerali

RAI-TV .....	Pag. 117
--------------	----------

### Sottocommissioni permanenti

1 <sup>a</sup> - Affari costituzionali - Pareri .....	Pag. 119
4 <sup>a</sup> - Difesa - Pareri .....	» 122
5 <sup>a</sup> - Bilancio - Pareri .....	» 123
7 <sup>a</sup> - Istruzione - Pareri .....	» 130
10 <sup>a</sup> - Industria - Pareri .....	» 131
11 <sup>a</sup> - Lavoro - Pareri .....	» 132
13 <sup>a</sup> - Territorio, ambiente, beni ambientali - Pareri .....	» 133

---

CONVOCAZIONI .....	Pag. 134
--------------------	----------





del codice penale; 110 del codice penale, 4 della legge 659/1981 e 7 della legge 195/1974; 110, 319 e 321 del codice penale; 110, 81, capoverso, del codice penale, 4 della legge 659/1981 e 7 della legge 195/1974; 110, 81, 319 e 321 del codice penale; 110, 81, capoverso, del codice penale, 7 della legge 195/1974 e 4 della legge 659/1981; 322 del codice penale; 110, 81, capoverso, del codice penale, 4 della legge 659/1981 e 7 della legge 195/1974; 110, 81, capoverso, 319, 321 del codice penale; 110, 81, capoverso, del codice penale, 4 della legge 659/1981 e 7 della legge 195/1974 (associazione per delinquere; corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio; violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento pubblico dei partiti; istigazione alla corruzione); nei confronti del signor Pasquale Acampora, per i reati di cui agli articoli 81, capoverso, 110, 319-321 del codice penale (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio) e nei confronti del signor Antonio Brenna per i reati di cui agli articoli 416, commi 1, 2 e 5 del codice penale; 319-321 del codice penale; 81, capoverso, 319-321 del codice penale; 110, 81, capoverso, 319-321 del codice penale; 110, 81, capoverso, 319-321 del codice penale; 81, capoverso, 319-321 del codice penale; 81, capoverso, 319-321 del codice penale; 110, 319-321 del codice penale (associazione per delinquere; corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio); nonchè autorizzazione all'emissione di misura cautelare della custodia in carcere nei confronti del professor Francesco De Lorenzo, nella sua qualità di Ministro della sanità *pro tempore*, per i reati di cui agli articoli 81, capoverso, 110, 319 e 321 del codice penale; 81, capoverso, del codice penale, 4 della legge 659/1981 e 7 della legge 195/1974; 81, capoverso, 110, 319 e 321 del codice penale; 110, 112, n. 1, 81, capoverso, 319-321 del codice penale; 110, 112, n. 1, 81, capoverso, del codice penale, 4 della legge 659/1981 e 7 della legge 195/1974; 110, 319 e 321 del codice penale; 110 del codice penale, 4 della legge 659/1981 e 7 della legge 195/1974; 110, 81, capoverso, 319 e 321 del codice penale; 110 del codice penale, 4 della legge 659/1981 e 7 della legge 195/1974; 81, capoverso, 110, 319 e 321 del codice penale; 110, 81, capoverso, del codice penale, 4 della legge 659/1981 e 7 della legge 195/1974; 110, 81, capoverso, 319 e 321 del codice penale; 110, 81, capoverso, del codice penale, 4 della legge 659/1981 e 7 della legge 195/1974; 110, 81, capoverso, 319 e 321 del codice penale; 110, 81, capoverso, del codice penale, 4 della legge 659/1981 e 7 della legge 195/1974; 110, 81, capoverso, 319 e 321 del codice penale; 110, 81, capoverso, del codice penale, 4 della legge 659/1981 e 7 della legge 195/1974; 110, 81, capoverso, 319 e 321 del codice penale; 110, 81, capoverso, del codice penale, 4 della legge 659/1981 e 7 della legge 195/1974; 110, 112, n. 1, 81, capoverso, 319-321 del codice penale; 81, capoverso, 110, 112, n. 1, 81, capoverso, del codice penale, 4 della legge 659/1981 e 7 della legge 195/1974; 81, capoverso, 110, 319 e 321 del codice penale; 110, 81, capoverso, 319 e 321 del codice penale; 110, 81, capoverso, del codice penale, 4 della legge 659/1981 e 7 della legge 195/1974; 110, 319 e 321 del co-

dice penale; 110 del codice penale, 4 della legge 659/1981 e 7 della legge 195/1974; 110, 319 e 321 del codice penale; 110 del codice penale, 4 della legge 659/1981 e 7 della legge 195/1974; 110, 81, capoverso, 319 e 321 del codice penale; 110, 81, capoverso, del codice penale, 4 della legge 659/1981 e 7 della legge 195/1974; 110, 81, capoverso, 319 e 321 del codice penale; 110 del codice penale, 4 della legge 659/1981 e 7 della legge 195/1974; 110, 319 e 321 del codice penale; 110 del codice penale, 4 della legge 659/1981 e 7 della legge 195/1974; 110, 319 e 321 del codice penale; 110 del codice penale, 4 della legge 659/1981 e 7 della legge 195/1974; 110, 319 e 321 del codice penale; 110 del codice penale, 4 della legge 659/1981 e 7 della legge 195/1974; 110, 319 e 321 del codice penale; 110, 81, capoverso, 319 e 321 del codice penale; 110, 319 e 321 del codice penale; 110 del codice penale, 4 della legge 659/1981 e 7 della legge 195/1974; 110, 319-321 del codice penale; 110 del codice penale, 4 della legge 659/1981 e 7 della legge 195/1974; 110, 81, capoverso, 319-321 del codice penale; 110, 81, capoverso, del codice penale, 4 della legge 659/1981 e 7 della legge 195/1974; 110, 81, capoverso, 319 e 321 del codice penale; 110, 81, capoverso, del codice penale, 4 della legge 659/1981 e 7 della legge 195/1974; 416, commi 1, 2 e 5 del codice penale; 110, 319 e 321 del codice penale; 110, 81, capoverso, del codice penale, 4 della legge 659/1981 e 7 della legge 195/1974; 110, 81, 319 e 321 del codice penale; 110, 81, capoverso, del codice penale, 4 della legge 659/1981 e 7 della legge 195/1974; 110, 81, capoverso, 319 e 321 del codice penale; 110, 81, capoverso, del codice penale, 4 della legge 659/1981 e 7 della legge 195/1974; 110, 81, capoverso, del codice penale, 4 della legge 659/1981 e 7 della legge 195/1974; 110, 319 e 321 del codice penale; 110 del codice penale, 4 della legge 659/1981 e 7 della legge 195/1974; 110, 319 e 321 del codice penale; 81, capoverso, 110, 319-321 del codice penale; 81, capoverso, del codice penale, 4 della legge 659/1981 e 7 della legge 195/1974; 110, 61, n. 2, del codice penale, legge 4/1929 e 4 della legge 516/1982, come modificato dall'articolo 6 d.l. n. 83/1991; 110 del codice penale, 4 della legge 659/1981 e 7 della legge 195/1974; 110, 81, capoverso, 319 e 321 del codice penale; 110, 81, capoverso, del codice penale, 4 della legge 659/1981 e 7 della legge 195/1974; 110, 81, capoverso, del codice penale, 4 della legge 659/1981 e 7 della legge 195/1974; 110, 81, capoverso, 319 e 321 del codice penale; 110, 81, capoverso, del codice penale, 4 della legge 659/1981 e 7 della legge 195/1974; 110, 81, capoverso, 319 e 321 del codice penale; 110, 81, capoverso, del codice penale, 4 della legge 659/1981 e 7 della legge 195/1974; 110, 319 e 321 del codice penale; 110 del codice penale, 4 della legge 659/1981 e 7 della legge 195/1974; 81, capoverso, 110, 319-321 del codice penale; 81, capoverso, del codice penale, 4 della legge 659/1981 e 7 della legge 195/1974; 110, 319 e 321 del codice penale; 110, 319 e 321 del codice penale; 110, 81, capoverso, 319-321 del codice penale; 81, capoverso, 110, 112, n. 1, 81, capoverso, del codice penale, 4 della legge 659/1981 e 7 della legge 195/1974 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio; violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento pubblico dei partiti; associazione per delinquere; violazione delle leggi finanziarie e tributarie) (Doc. IV-bis, n. 2).

Il PRESIDENTE dà lettura della comunicazione inviata in data odierna dall'ex ministro Francesco De Lorenzo con la quale informa la

Giunta che non ritiene di dover essere nuovamente ascoltato, ai sensi dell'articolo 135-bis, comma 2, del Regolamento.

Riprende quindi la discussione generale, nella quale prendono ripetutamente la parola i senatori SCALONE, ELLERO, RUSSO, PELLEGRINO, MARCHETTI, FABRIS, GARATTI, LAFORGIA, MISSERVILLE, BATTAGLIA, PETRICCA, BELLONI, PELELLA e DE PAOLI.

La Giunta quindi, con separate votazioni, delibera di proporre la concessione dell'autorizzazione a procedere nei confronti del professor Francesco De Lorenzo, del dottor Pasquale Acampora e del signor Antonio Brenna.

Dopo gli interventi dei senatori PELLEGRINO, MISSERVILLE, DIANA, MARCHETTI, DE PAOLI, GARATTI, LAFORGIA, ELLERO e SCALONE, la Giunta delibera infine di proporre al Senato di dichiarare che l'articolo 10, comma 1, della legge n. 1 del 1989 si riferisce esclusivamente al Presidente del Consiglio ed ai ministri in carica; pertanto l'emissione della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti del professor Francesco De Lorenzo non è soggetta all'autorizzazione del Senato, spettando all'autorità giudiziaria ordinaria l'esercizio della facoltà relativa.

La Giunta incarica il senatore Ellero di redigere la relazione per l'Assemblea.

*La seduta termina alle ore 16.*

**COMMISSIONI RIUNITE**

**5ª (Programmazione economica, bilancio)  
del Senato della Repubblica**

con la

**V (Bilancio, tesoro e programmazione)  
della Camera dei deputati**

MARTEDÌ 2 AGOSTO 1994

**4ª Seduta congiunta**

*Presidenza del Presidente della V Commissione della Camera  
Silvio LIOTTA*

*La seduta inizia alle ore 16,10.*

**AUDIZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI SINDACATI CGIL, CISL, UIL**

**Svolgimento di audizione ai sensi dell'articolo 118-bis, comma 3, del regolamento della Camera e ai sensi dell'articolo 125-bis, comma 3, del regolamento del Senato**

(R125 b00, C05ª, 0001ª)

Silvio LIOTTA, presidente, ringrazia gli intervenuti per la disponibilità dimostrata nei confronti delle Commissioni e avverte che il Gruppo Progressisti-Federativo ha richiesto che la pubblicità della seduta odierna sia assicurata anche tramite trasmissione televisiva a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

(R033 004, R46ª, 0004ª)

Svolgono relazioni il dottor Aldo SMOLIZZA, segretario confederale della CISL, il dottor Pietro LARIZZA, segretario generale della UIL e il dottor Angelo AIROLDI, segretario confederale della CGIL. Pongono quesiti i deputati Giancarlo INNOCENZI, Fede LATRONICO, Bruno SOLAROLI; Raffaele VALSENISE, Anna Maria SERAFINI, Daniele ROSCIA, al quale rispondono il dottor Larizza, il dottor Stefano PATRIARCA e il dottor Aldo SMOLIZZA.

*La seduta termina alle ore 17,50.*

**AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 2 AGOSTO 1994

**25<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)***Presidenza del Presidente*  
CORASANTI

*Intervengono il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali Urbani e i sottosegretari di Stato per la grazia e la giustizia Borghezio e per l'interno Lo Jucco.*

*La seduta inizia alle ore 9,40.*

**PRESIDENZA DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI**  
(A008 000, C01<sup>a</sup>, 0003<sup>o</sup>)

Il **PRESIDENTE** comunica di aver delegato il senatore Perlingieri a presiedere la Sottocommissione per i pareri.

Il senatore **PERLINGIERI** formula parole di ringraziamento nei confronti del Presidente.

**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE**  
(A007 000, C01<sup>a</sup>, 0008<sup>o</sup>)

Il senatore **PIERONI** fa presente che la Sottocommissione per i pareri, nel corso della seduta testè conclusasi, ha rimesso alla sede plenaria l'esame del disegno di legge n. 616 sugli scarichi fognari. Ritiene opportuno che la Commissione possa procedere a tale esame prima della pausa estiva.

Il senatore **GUERZONI** si associa alla richiesta del senatore Pieroni, precisando che un esame tempestivo del disegno di legge n. 616, su cui si pongono problemi con particolare riguardo all'articolo 6, potrà consentire al Governo di tener conto delle valutazioni del Parlamento in sede di reiterazione dello stesso provvedimento.

Il **PRESIDENTE** assicura che sarà compiuto ogni sforzo per far sì che la Commissione possa pronunciarsi sul disegno di legge indicato.

## IN SEDE CONSULTIVA

**(686) Conversione in legge del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 356, recante disposizioni urgenti per la copertura dei posti vacanti nell'organico del Corpo di polizia penitenziaria**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, alla 2ª Commissione: favorevole)

Il relatore CASADEI MONTI, dopo aver proposto di formulare parere favorevole sul decreto-legge in titolo, chiede chiarimenti in ordine al significato delle parole contenute al comma 1 dell'articolo 1, secondo cui le assunzioni in servizio avverranno «secondo l'ordine cronologico di espletamento delle prove». A suo avviso, l'interpretazione corretta è quella che fa riferimento ad ogni singolo concorso, nel cui ambito restano valide le diverse graduatorie.

Il sottosegretario BORGHEZIO conferma che l'interpretazione del Governo è quella indicata dal relatore e che la formula richiamata si è resa necessaria proprio a causa dell'esistenza di più di un concorso.

La Commissione esprime quindi parere favorevole sulla sussistenza dei presupposti di costituzionalità del decreto-legge n. 356.

**(688) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1º luglio 1994, n. 429, recante interventi urgenti per il palazzo di giustizia nella città di Napoli e per le esigenze connesse allo svolgimento della Conferenza mondiale dei Ministri della giustizia**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, alla 2ª Commissione: esame e rinvio)

Il PRESIDENTE illustra il contenuto del provvedimento in titolo, rilevando come esso preveda interventi per il completamento delle strutture strumentali ed informatiche, nonché degli impianti di sicurezza del complesso giudiziario di Napoli, con l'obiettivo di consentire uno svolgimento soddisfacente dei lavori della Conferenza mondiale dei Ministri della giustizia, patrocinata dall'ONU. Propone di esprimere parere favorevole.

Il senatore GUERZONI, precisato di concordare con la proposta del Presidente, manifesta talune perplessità sul metodo adottato con il provvedimento in esame. In effetti, appare discutibile che per procedere a lavori di ristrutturazione o di completamento del Palazzo di Giustizia di Napoli si debba utilizzare l'occasione di una Conferenza internazionale.

Il senatore MENSORIO considera indubbia, in questo caso, la sussistenza dei presupposti di costituzionalità: la situazione della giustizia a Napoli richiede, infatti, l'adozione di misure urgenti ed efficaci. Auspica che, per favorire un maggiore decentramento del lavoro, si proceda ad interventi anche a favore del tribunale di Nola.

Il sottosegretario BORGHEZIO fa presente che il decreto-legge in esame è finalizzato a far sì che la Conferenza internazionale dell'ONU si svolga nel modo più adeguato. Si tratta, infatti, di un appuntamento di

notevole rilievo per il coordinamento internazionale nella lotta contro la criminalità organizzata.

Rileva, tuttavia, che le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati al testo originario del decreto-legge hanno determinato problemi di copertura finanziaria. Il capitolo di spesa cui si deve fare attualmente riferimento non risulta infatti più capiente in conseguenza di precedenti impegni finanziari.

Il senatore GUERZONI prende atto delle dichiarazioni del rappresentante del Governo e ritiene che, a questo punto, non si possa che esprimere un parere contrario sulla sussistenza dei presupposti di costituzionalità.

Il senatore VILLONE chiede se non sia possibile individuare un diverso sistema di finanziamento delle spese previste.

Il sottosegretario BORGHEZIO ritiene che, allo stato delle cose, la soluzione più logica sia quella di procedere ad una reiterazione del decreto-legge nella sua versione originaria.

Il senatore MENSORIO è dell'avviso che i tempi per interventi a favore della giustizia a Napoli siano indifferibili e si chiede se il Governo abbia sollevato le perplessità sulla copertura finanziaria anche nel corso dell'esame che si è svolto alla Camera.

Il PRESIDENTE manifesta dubbi sulla effettiva mancanza di copertura finanziaria per interventi che rientrano comunque nella manutenzione delle strutture giudiziarie. Tali dubbi sembrerebbero confermati dal fatto che il Governo, nel corso della discussione alla Camera, si sia espresso in senso favorevole sugli emendamenti, poi risultati approvati.

Il sottosegretario BORGHEZIO precisa che le opere concernenti gli impianti di sicurezza non rientrano fra quelle di manutenzione, ma si aggiungono ad esse.

Il senatore PERLINGIERI, pur apprezzando le finalità del provvedimento, ritiene che non si possa che prendere atto delle dichiarazioni del Governo ed esprimersi in senso negativo sulla sussistenza dei presupposti di costituzionalità.

Il senatore PIERONI ringrazia il sottosegretario Borghezio per aver espresso con chiarezza la posizione del Governo ed invita la Commissione a prenderne atto.

Il senatore VILLONE fa presente che le risorse finanziarie impiegate, rientrando nella competenza del Ministero della giustizia, non devono intendersi come impegno aggiuntivo per la città di Napoli.

Il senatore MENSORIO chiede che l'esame del decreto-legge sia rinviato per un maggior approfondimento delle dichiarazioni rese dal rappresentante del Governo.

. Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(700) Conversione in legge del decreto-legge 27 luglio 1994, n. 469, recante misure urgenti in materia di trattamento economico del personale statale e in materia di pubblico impiego**

(Parere, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole)

La relatrice D'IPPOLITO VITALE riferisce sul decreto-legge in titolo, osservando che esso è finalizzato ad assicurare l'uniformità di trattamento economico, per l'anno 1994, alla generalità del personale statale e a disciplinare taluni aspetti urgenti della materia del pubblico impiego. Si sofferma quindi, in particolare, sugli articoli 1 e 2, concernenti l'indennità di vacanza contrattuale, e sull'articolo 4, riguardante l'aggiornamento del trattamento economico per le categorie dirigenziali. Ricorda, infine, che le disposizioni contenute all'articolo 6 potranno consentire una piena funzionalità dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni. Propone di esprimere parere favorevole sulla sussistenza dei presupposti di costituzionalità.

Il ministro URBANI si associa alla proposta formulata dalla relatrice.

Tale proposta viene quindi accolta dalla Commissione.

**(687) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 401, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle unità sanitarie locali**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, alla 12<sup>a</sup> Commissione: favorevole)

Il relatore MENSORIO illustra il contenuto del decreto-legge in titolo, precisando che esso stabilisce interventi di riorganizzazione delle unità sanitarie locali che appaiono indilazionabili. Propone di formulare un parere favorevole.

Il senatore VILLONE, pur condividendo la proposta del relatore, esprime forti perplessità sul modello di rapporto tra Stato e Regioni che viene prescelto con il provvedimento in esame. In base ad esso, infatti, le regioni finiscono per diventare dei meri uffici periferici dell'amministrazione statale.

Si associa il senatore PERLINGIERI.

Il senatore RIZ dichiara che voterà contro la proposta del relatore proprio in base alle osservazioni formulate dal senatore Villone.

Il PRESIDENTE condivide il rilievo formulato dal senatore Villone e ricorda come esempi di un rapporto non corretto tra Stato e regioni siano stati individuati anche in altri provvedimenti d'urgenza esaminati dalla Commissione.

La Commissione esprime quindi parere favorevole sulla sussistenza dei presupposti di costituzionalità del decreto-legge n. 401.

*La seduta termina alle ore 10,30.*

**26<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
CORASANITI

*Intervengono i sottosegretari di Stato per l'interno Lo Jucco e per i lavori pubblici Nania.*

*La seduta inizia alle ore 15,45.*

**IN SEDE CONSULTIVA**

**(699) Conversione in legge del decreto-legge 26 luglio 1994, n. 468, recante misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia privata**

(Parere, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, alla 13<sup>a</sup> Commissione: seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Si riprende l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente CORASANITI ricorda che, a mente dell'articolo 86 del Regolamento, ciascun senatore non può intervenire di norma più di una volta nella discussione.

Il senatore MANCINO trova assai problematico riconoscere i presupposti di necessità e urgenza per il decreto-legge in esame: lo strumento adottato è incongruo quanto all'obiettivo di rilanciare le attività economiche nel settore e al proposito, peraltro inespresso, di assicurare una quota di gettito all'erario in relazione alla manovra di finanza pubblica.

L'insieme del provvedimento, inoltre, è fondato su un impianto difettoso e, quanto alle stime di gettito, non attendibile.

Circa l'esigenza di contrastare il fenomeno dell'abusivismo, sarebbe preferibile un intervento normativo ordinario, di carattere organico, che attribuisca precise responsabilità agli enti locali, prevedendo casi limitati di sanatoria per le opere compatibili con l'equilibrio urbanistico e radicali misure di rimozione e confisca per le gli altri manufatti. Tale intervento di riordino potrebbe essere realizzato attraverso un disegno di legge collegato alla prossima manovra di finanza pubblica, disponendo in tal modo di un *iter* parlamentare più agevole.

Ribadisce, quindi, che il provvedimento non è stato adottato nella ricorrenza dei presupposti previsti dall'articolo 77 della Costituzione.

Il presidente CORASANITI avverte che da parte di alcuni senatori, Presidenti di Gruppi parlamentari, è stata avanzata la richiesta di sospendere brevemente la trattazione del disegno di legge in esame

per il concomitante svolgimento di una riunione della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi.

Su tale questione si apre un breve dibattito, nel quale intervengono ripetutamente i senatori GUERZONI, SALVATO e PIERONI, il relatore LA LOGGIA e lo stesso presidente CORASANITI, che infine dispone una sospensione della seduta fino alle ore 16,30.

*La seduta, sospesa alle ore 16, riprende alle ore 16.30.*

Il senatore BASTIANETTO si sofferma in particolare sull'articolo 8, condividendo la norma che riduce al 4 per cento l'aliquota dell'IVA per le opere di ristrutturazione edilizia. In tal modo potrà essere favorita la ripresa economica del settore e si potrà contenere l'evasione fiscale.

Il senatore VILLONE dichiara la contrarietà della propria parte politica al riconoscimento dei presupposti di costituzionalità del decreto-legge in esame. A suo avviso, esso si inserisce in una serie di provvedimenti, tra i quali la sospensione della cosiddetta legge Merloni e lo stesso decreto-legge sulla custodia cautelare, attraverso i quali il Governo ha dimostrato una scarsa sensibilità nei confronti delle esigenze di tutela della legalità.

Ritiene, inoltre, che gli stessi obiettivi finanziari dichiarati dal rappresentante del Governo non siano perseguiti con coerenza, dato che si prevede una riduzione dell'IVA e una rilevante dilazione dei pagamenti all'anno prossimo. Per affrontare il tema delicato ed importante della gestione del territorio si sarebbe dovuti intervenire con un provvedimento organico che coinvolgesse in modo adeguato le istituzioni locali. Al contrario, il provvedimento contiene una inaccettabile compressione dell'autonomia delle regioni in materia urbanistica, che appare in contrasto con la stessa giurisprudenza della Corte costituzionale.

Rileva, infine, che alcuni obiettivi, come quello del rientro dell'abusivismo di necessità e della definizione del contenzioso in materia di opere pubbliche, dovrebbero effettivamente essere perseguiti, ma attraverso una diversa strumentazione.

Il senatore PIERONI auspica che l'esame del decreto-legge possa svolgersi al di fuori degli schemi precostituiti di maggioranza e opposizione. A suo giudizio l'unico argomento che potrebbe essere sostenuto per giustificare la sussistenza dei presupposti di costituzionalità è quello del collegamento del condono con la manovra finanziaria del Governo. Tuttavia, di tale motivazione non si fa cenno nel preambolo del provvedimento e ciò appare in contrasto con le previsioni della legge n. 400 del 1988. Del resto, non sembra che si sia trattato di una semplice dimenticanza visto che il Presidente della Corte dei conti ha escluso, nel corso di una audizione parlamentare, la sussistenza di un collegamento fra condono e manovra finanziaria.

Esprime, pertanto, la propria contrarietà al riconoscimento dei presupposti di costituzionalità e sottolinea l'evidente contrasto con i principi costituzionali di alcune delle norme del decreto-legge, come ad esempio quella sui commissari *ad acta* di cui all'articolo 4 e

quella che prevede addirittura la sanatoria retroattiva di nullità passate in giudicato.

Il senatore MENSORIO ritiene indispensabile affrontare in modo organico il tema del condono edilizio, per giungere ad una definizione complessiva di una materia controversa come quella dell'abusivismo. Ricorda di aver in più occasioni stigmatizzato l'utilizzazione non corretta del territorio e l'esigenza di compiere una saggia opera di risanamento: è dell'avviso che con il provvedimento in esame si operi in tale direzione tenendo anche presenti le necessità dei cittadini.

Dichiara il proprio voto favorevole in ordine al riconoscimento dei presupposti di costituzionalità.

Il senatore MAGLIOZZI fa presente che il provvedimento in titolo trae la sua ragion d'essere dalla valutazione compiuta dal Governo circa l'opportunità di giungere ad una regolazione dell'abusivismo edilizio e dalla scelta di non intervenire con nuove tasse, ma prevedendo entrate straordinarie che possano far fronte alle pressanti esigenze finanziarie dello Stato e degli enti locali.

Ricorda che nel suo intervento il rappresentante del Governo ha chiarito con nettezza il collegamento esistente tra il decreto-legge in esame e la manovra economico-finanziaria: si tratta di una interpretazione autentica di cui la Commissione non può non tenere conto e che dovrebbe sgombrare il campo dai rilievi circa la non esplicitazione di tale collegamento nel preambolo del provvedimento. Dichiara, a nome del proprio Gruppo, il voto favorevole sulla sussistenza dei presupposti di costituzionalità.

Il senatore GUERZONI osserva che il decreto-legge n. 468 si richiama direttamente alla legge n. 47 del 1985. Se ne dovrebbe dedurre che il Governo non condivide il giudizio estremamente negativo che su tale legge e sul suo sostanziale fallimento è stato formulato da tutti i soggetti politici e sociali interessati. Chiede, inoltre, al rappresentante del Governo di chiarire quali siano le disposizioni del provvedimento finalizzate a raggiungere il proclamato obiettivo di eliminare le cause che determinano l'abusivismo edilizio e quindi la necessità di ricorrere a nuovi condoni. Chiede anche come siano tutelati i diritti dei terzi nell'ambito della procedura prevista dall'articolo 6 e quali siano gli effetti di un eventuale non accoglimento delle norme concernenti il silenzio-assenso.

Il senatore MARCHETTI, premesso di condividere i rilievi già formulati negli interventi precedenti, sottolinea l'evidente eterogeneità del decreto-legge in esame: in esso, infatti, non sono contenute soltanto norme sul condono, ma anche sul contenzioso, sul controllo dell'attività urbanistico-edilizia e perfino misure urgenti per il funzionamento dell'ANAS.

Il senatore RIZ precisa di nutrire nei confronti del decreto-legge in esame un giudizio certamente non positivo. Tale opinione è però riferita al merito del provvedimento, su cui sarà necessario compiere un serio approfondimento nella sede opportuna.

Quanto invece alla sussistenza dei presupposti di costituzionalità, ritiene che essi debbano essere valutati alla stregua dei criteri che normalmente vengono utilizzati dalla Commissione e non sulla base di una interpretazione formale e rigida della norma costituzionale e delle leggi. Si deve riconoscere, pertanto, che il provvedimento è in possesso dei requisiti di necessità ed urgenza: dichiara, infine, il proprio voto favorevole.

Il sottosegretario NANIA si riserva di rispondere alle questioni poste nel corso del dibattito durante l'esame di merito, dato che tali questioni non riguardano direttamente la sussistenza dei presupposti di costituzionalità.

Il senatore GUERZONI osserva che le domande che egli stesso ha posto al rappresentante del Governo erano finalizzate a sciogliere alcuni dubbi concernenti la costituzionalità del decreto-legge: protesta, pertanto, per l'atteggiamento, ritenuto elusivo, del rappresentante del Governo.

Il relatore LA LOGGIA ribadisce quindi la propria proposta di parere favorevole.

La Commissione, a maggioranza, accoglie la proposta del Relatore.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*  
(A007 000, C01\*, 0009\*)

Il PRESIDENTE prospetta l'opportunità di anticipare alle ore 15 la seduta della Commissione già convocata per domani, 3 agosto, alle ore 15,30.

Il senatore PIERONI si esprime in senso contrario.

Il PRESIDENTE prende atto della mancanza di un generale consenso sulla anticipazione della seduta.

*La seduta termina alle ore 17.*

**AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 2 AGOSTO 1994

**8<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

MIGONE

*Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri ROCCHETTA.*

*La seduta inizia alle ore 15,15.*

(A007 000, C03<sup>a</sup>, 0003<sup>a</sup>)

Su proposta del presidente MIGONE, la Commissione concorda di procedere congiuntamente allo svolgimento delle interrogazioni sulla crisi del Rwanda e alle comunicazioni del Governo sullo stesso tema. Resta pertanto stabilito che il rappresentante del Governo svolgerà un intervento introduttivo, rispondendo contestualmente alle interrogazioni, e seguirà quindi il dibattito, che sarà concluso dalla replica del Sottosegretario.

**COMUNICAZIONI DEL GOVERNO E SVOLGIMENTO DI INTERROGAZIONI SULLA CRISI IN RWANDA**

(R046 003, C03<sup>a</sup>, 0003<sup>a</sup>)

Il sottosegretario ROCCHETTA precisa preliminarmente che nell'effettuare le comunicazioni del Governo sulla crisi nel Rwanda risponderà contestualmente alle interrogazioni 3-00023 del senatore Mancino e di altri senatori, 3-00133 dei senatori Delfino e Castellani, 3-00143 dei senatori Castellano e Doppio, 3-00160 del senatore Campo e di altri senatori, 3-00161 e 3-00162 presentate entrambe dal senatore Staglieno e da altri senatori, 3-00163 del senatore Campo, 3-00165 del senatore Serri e di altri senatori, 3-00167 dei senatori Porcari e Pozzo.

Il Governo italiano sin dallo scoppio della gravissima crisi nel Rwanda ha disposto interventi immediati di tipo umanitario, tramite le agenzie dell'ONU impegnate nel paese africano. Dopo una missione congiunta dei Ministeri degli esteri e della difesa, svoltasi a fine giugno, è emerso il non gradimento del Fronte patriottico rwandese per azioni militari e si è deciso, pertanto, di stanziare ulteriori 18 miliardi di lire per l'invio di farmaci, di cibo, di attrezzature atte a rendere potabile l'acqua, nonchè per aumentare i finanziamenti già concessi alle agenzie dell'ONU.

Il Sottosegretario ricorda altresì che già nel mese di aprile la missione militare che evacuò i connazionali residenti in Rwanda trasportò in Italia 40 bambini feriti; nel mese di giugno sono stati poi accolti circa un centinaio di bambini, per assistere i quali sono stati stanziati con decreto-legge ulteriori 5 miliardi di lire.

In vista della Conferenza dei paesi donatori che si svolge oggi a Ginevra, sono stati poi adottati ulteriori provvedimenti, quali lo stanziamento di 3 miliardi per aiuto a dono, a valere sul Fondo della cooperazione, la fornitura di 40 mezzi cingolati e il sostegno al volontariato con l'istituzione di un tavolo informativo presso il Ministero.

In seno all'Unione europea l'Italia ha proposto un'azione comune ex articolo J3 del Trattato di Maastricht, ma l'orientamento prevalente è stato favorevole a una meno vincolante concertazione. I Dodici hanno poi rivolto il 22 luglio scorso al nuovo Governo insediatosi a Kigali un appello per la riconciliazione nazionale, il rispetto dei diritti umani e la garanzia del pluralismo politico. Nella stessa direzione sarà compiuto un passo dall'ambasciatore italiano in Uganda presso il nuovo Governo del Rwanda.

Il sottosegretario Rocchetta precisa poi che non occorre adottare un provvedimento *ad hoc* per dare attuazione nell'ordinamento interno alla risoluzione 918 dell'ONU - che riguarda l'embargo nella vendita delle armi alle parti in conflitto - poichè la legislazione italiana vigente prevede l'automatico recepimento delle risoluzioni delle Nazioni Unite riguardanti tali materie. Inoltre il Governo italiano appoggerà l'istituzione di un tribunale criminale internazionale per punire i responsabili degli eccidi compiuti nel Rwanda.

Rilevato poi che il dramma consumatosi in questi mesi nel paese africano ha messo in evidenza tutti i limiti delle azioni di *peace keeping*, il Sottosegretario dà conto della proposta di istituire una *task force* internazionale di rapido intervento, che il Governo ha avanzato nel vertice di Napoli del G7 e, successivamente, in sede UEO e NATO, incontrando l'unanime consenso dei *partners*. Nei prossimi mesi occorrerà operare per trasformare questo consenso di principio in decisioni operative.

Ricorda infine che nel dicembre 1992 l'Assemblea generale dell'ONU ha approvato l'Agenda per la pace predisposta dal segretario generale Boutros Ghali - che propone un nuovo approccio alle azioni per il mantenimento della pace - e preannunzia che nel corso del 1995 sarà tenuta una sessione speciale delle Nazioni Unite, ovvero una conferenza internazionale dedicata alla questione dei conflitti regionali.

Il presidente MIGONE dichiara aperto il dibattito sulle dichiarazioni del Governo, facendo presente che i senatori interroganti potranno intervenire anche per dichiararsi soddisfatti o non soddisfatti della risposta del Governo.

Il senatore CASTELLANI, dopo aver ricordato che il Gruppo popolare assunse l'iniziativa di presentare alcune interrogazioni per provocare un dibattito parlamentare sulla immane tragedia del Rwanda, si dichiara parzialmente insoddisfatto della risposta del Governo, che in realtà si è mosso in ritardo e in maniera inadeguata alle dimensioni del problema. In particolare, è assurdo che l'Italia non abbia inviato un ospedale da campo per le ragioni indicate dal sottosegretario Caputo - il

quale ha sostenuto in altra sede che sarebbe stato necessario un ponte aereo permanente – mentre un piccolo paese come Israele ha realizzato questo utilissimo intervento senza incontrare difficoltà di rilievo.

Il senatore Castellani ritiene opportuna la convocazione di una conferenza internazionale sui conflitti regionali – che potrebbe servire alla prevenzione delle crisi – e sottolinea l'urgenza di istituire un corpo di polizia internazionale capace di interventi rapidi ed efficaci nei punti di crisi.

Il senatore CAMPO ritiene che, di fronte alla gravissima crisi in cui sono precipitati il Rwanda e gli Stati confinanti, l'Italia dovrebbe avvertire l'esigenza di dimezzare, quanto meno, tutti i debiti che eventualmente tali Stati abbiano contratto nei suoi confronti.

In generale, la crisi del Rwanda è emblematica del malessere in cui versano i paesi del Sud soprattutto a causa dell'egoismo del Nord. Peraltro tali problemi difficilmente possono essere circoscritti alla realtà in cui esplodono, poichè le ripercussioni sono inevitabili in un mondo sempre più interdipendente.

Dopo aver rilevato che i paesi dell'Europa orientale tentano di risolvere i loro problemi economici esportando armi in maniera sempre più massiccia, invita il Governo a sospendere unilateralmente la vendita di armi non solo al Rwanda, ma anche agli Stati confinanti.

Il senatore SERRI si dichiara completamente insoddisfatto per una risposta da cui non si evince la posizione del Governo sulla crisi. È infatti riduttivo considerare la guerra civile del Rwanda solo come uno scontro etnico: sono infatti chiare le responsabilità di chi, in Africa e anche operando da altri continenti, ha fatto saltare gli accordi di pace di Arusha.

È poi singolare che il Governo italiano non abbia espresso la sua opinione sull'intervento francese, anche se si deve dare atto al Ministro degli esteri di aver frenato la tentazione di associarsi a tale intervento che era palese nelle prime dichiarazioni dell'onorevole Berlusconi. È comunque incontestabile che la Francia si è mossa da sola, rendendo impossibile un'azione comune dell'Unione europea, mentre gli altri *partners* hanno fatto poco, dimostrando così che l'Unione europea non ha attualmente una politica africana.

Dopo aver invitato il Governo a fare molto di più nel campo degli interventi umanitari, soprattutto attraverso le organizzazioni non governative, il senatore Serri si sofferma sulla eventuale istituzione di una *task force* internazionale, sottolineando che dovrebbe essere posta sotto il comando militare diretto dell'ONU e che nessun ruolo può essere riconosciuto alla NATO in tale campo.

Il senatore PORCARI dichiara anzitutto che non intende prestarsi a esercizi dietrologici o cedere alla tentazione di facili polemiche. È infatti del tutto semplicistico limitarsi a invocare l'intervento dell'ONU, che nel caso specifico ha incontrato difficoltà enormi, onestamente riconosciute dallo stesso Boutros Ghali. Occorre invece riconoscere che la Francia è stato l'unico paese disposto a muoversi, anche se i risultati della sua azione sono stati fallimentari.

Il Parlamento intende conoscere la valutazione del Governo sull'opportunità di un intervento in Rwanda, in generale, e dell'eventuale par-

tecipazione italiana a un'azione militare. In tal caso il Governo avrebbe l'onere di indicare i mezzi che metterà a disposizione del contingente italiano, non essendo più possibile mandare allo sbaraglio i militari, come è avvenuto in passato, sotto l'influenza di una cultura cattocomunista che ipocritamente definiva «azioni di pace» quelle che poi si rivelavano vere e proprie missioni di guerra.

Il senatore DANIELI ritiene che il rapporto dell'Europa con l'Africa debba essere rivisto globalmente, dopo il fallimento del colonialismo e del neocolonialismo. Non basta infatti limitarsi a inviare aiuti, che generalmente non ottengono effetti soddisfacenti; occorre invece istituire uno stretto rapporto tra i paesi in via di sviluppo e gli Stati donatori, che dovrebbero assumere così una sorta di tutela dei paesi beneficiari, garantendo che gli aiuti siano realmente impiegati per la loro crescita economica e sociale.

Il senatore ANDREOTTI, premesso che condivide tutte le posizioni sostenute dal senatore Castellani, osserva che il vero problema di fronte al quale si trova l'Europa è la difficoltà ad avviare una politica estera comune, prevista dal Trattato di Maastricht.

Il caso del Rwanda, che in realtà dovrebbe essere sempre affrontato contestualmente alla situazione del tutto analoga del Burundi, ha reso del tutto evidenti i limiti di una politica estera nazionale e l'esigenza di pervenire a posizioni comuni dell'Unione europea e, conseguentemente, di adottare azioni comuni. Naturalmente ciò non esclude che si possa e si debba fare di più sul piano degli interventi umanitari, soprattutto attraverso le organizzazioni del volontariato, che hanno già dato prova di saper realizzare programmi assai validi anche con risorse limitate.

Il senatore Andreotti ritiene che l'Unione europea debba compiere un'analisi approfondita della crisi del Rwanda, anzitutto per affrontare il problema dei profughi, che non si risolve certo con gli interventi di emergenza, ma richiede azione complesse e coordinate allo scopo di favorire il ritorno nel territorio di provenienza di centinaia di migliaia di persone precedentemente costrette ad espatriare. È inoltre indispensabile individuare chi ha addestrato le forze militari delle due parti e censire la provenienza dell'enorme quantità di armi che sono state usate durante la guerra civile. Se non si chiariscono questi due punti, conclude il senatore Andreotti, sarebbe del tutto inutile istituire per il Rwanda un tribunale internazionale, che viceversa potrebbe contribuire in futuro a prevenire altri conflitti dalle caratteristiche analoghe.

Il PRESIDENTE avverte che la discussione sulle comunicazioni del Governo è sospesa, per consentire al Sottosegretario di allontanarsi dall'Aula, e riprenderà dopo l'esame dei disegni di legge all'ordine del giorno.

#### IN SEDE REFERENTE

**(443) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa sulla cooperazione nello smantellamento delle armi nucleari soggette a riduzione nella Federazione russa, fatto a Roma il 1° dicembre 1993**

(Seguito e conclusione dell'esame)

La Commissione, all'unanimità, conferisce al senatore Benvenuti l'incarico di riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in

titolo, in merito al quale si è già svolto il dibattito nella precedente seduta e di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

**(477) Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla cooperazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica francese nel campo della previsione e della prevenzione dei rischi maggiori e dell'assistenza reciproca in caso di catastrofi naturali o dovute all'attività dell'uomo, fatta a Parigi il 16 settembre 1992**

(Seguito e conclusione dell'esame)

La Commissione, all'unanimità, conferisce al senatore Riani l'incarico di riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, in merito al quale si è già svolto il dibattito nella precedente seduta, e di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

**(444) Ratifica ed esecuzione dell'emendamento al Protocollo di Montreal relativo alle sostanze che impoveriscono la fascia d'ozono, adottato dalle Nazioni Unite nella quarta Riunione tenutasi a Copenaghen il 23-25 novembre 1992**

(Esame)

Riferisce sul provvedimento il senatore RIANI, il quale nota con soddisfazione che finalmente si cerca di dare carattere maggiormente coercitivo alla disciplina dell'uso delle sostanze che danneggiano la fascia dell'ozono. Si tratta di sostanze che vengono impiegate soprattutto dai paesi maggiormente industrializzati, i quali vengono ora chiamati a più severe restrizioni. È purtroppo da deplorare che tali misure, essendo poste anche a carico dei paesi in via di sviluppo, comportino inevitabilmente un rallentamento della loro industrializzazione. Non sono certo soddisfacenti le previsioni di incentivi per tecnologie alternative nei paesi in via di sviluppo così come appaiono insufficienti le disposizioni per il controllo dell'uso di sostanze dannose per la fascia dell'ozono. In ogni caso però il disegno di legge di ratifica è da approvare al più presto, in quanto costituisce indubbiamente un progresso nella giusta direzione.

Dichiarata aperta la discussione generale, interviene il senatore TABLADINI, il quale lamenta il fatto che in ordine al danneggiamento della fascia d'ozono rimangano riservati molti dati della ricerca scientifica, secondo cui, a quanto sembra, effetti estremamente perniciosi sarebbero recati dai motori a reazione degli aerei. Anche il danno causato dai frigoriferi o dagli spray costituirebbe solo una percentuale infinitesimale del danno causato dai jet. È opportuno che il Parlamento italiano aiuti a far luce su tale questione e che siano ricercati finalmente dati quantitativi certi sull'argomento.

Si associa alle preoccupazioni testè espresse il senatore DANIELI, il quale deplora che su tutta la questione del danneggiamento della fascia d'ozono si brancoli ancora sostanzialmente nell'oscurità, poichè i differenti gruppi di ricerca non sono ancora riusciti ad accordarsi su constatazioni univoche. In quanto poi alle preoccupazioni espresse dal relatore in merito alle restrizioni apportate alla produzione industriale nei paesi del Terzo mondo, va evitata una sorta di falso umanitarismo, occorrendo invece ricordare che molto spesso le imprese multinazionali tra-

sferiscono le loro produzioni nei paesi del Terzo mondo proprio allo scopo di poter sfruttare una legislazione ambientale meno rigorosa.

Il senatore SERRI dichiara che egli voterà a favore del disegno di legge ed afferma di condividere sia le valutazioni espresse dal senatore Danieli in ordine alla produzione industriale nei paesi del Terzo mondo sia le preoccupazioni del senatore Tabladini sugli effetti dannosi degli scarichi dei jet. Su tale ultimo argomento potrebbe anche essere richiesto ufficialmente un parere del CNR, in modo da trattare la questione al di fuori del clima di timorosa segretezza che ha fin qui prevalso. Va anche negativamente rimarcato che il testo in discussione, il quale pure va approvato al più presto, prevede dei tempi troppo lunghi per l'abolizione dei fattori che danneggiano la fascia d'ozono.

Al termine della discussione generale, replica il relatore RIANI, il quale ringrazia i senatori intervenuti e dichiara di concordare con le osservazioni che sono state avanzate.

La Commissione, all'unanimità, conferisce quindi al senatore Riani il mandato di riferire favorevolmente all'Assemblea in ordine al disegno di legge e di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

**(546) *Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Polonia, fatto a Varsavia l'11 ottobre 1991***

(Esame)

Il relatore ANDREOTTI rimarca che l'Italia ha tempestivamente e con lungimiranza accompagnato, con particolare attenzione, l'evoluzione della situazione polacca. In Polonia sono state espresse valutazioni positive sia per questo indirizzo della politica estera italiana sia per la concreta partecipazione di imprenditori italiani di varie dimensioni alla costruzione dell'apparato produttivo polacco. Lo schema del Trattato all'esame non si discosta da quello tradizionale, collaudato da una buona esperienza con altri paesi. Va soltanto notato che al rapporto bilaterale si aggiunge quello della Repubblica polacca con l'Unione europea, a facilitare il quale l'Italia ha fin dall'inizio attivamente cooperato. E si è consacrato altresì da ambo le parti, nel Trattato, l'impegno sia a lavorare per rafforzare nel mondo le condizioni di pace e di benessere - con particolare riguardo agli obiettivi della cooperazione e sicurezza continentale, fissati dall'Atto di Helsinki e confermati nella Carta di Parigi - sia a collaborare in riferimento ad altre tematiche di attualità come la lotta al narcotraffico ed alla criminalità organizzata. Una speciale sottolineatura va riservata, nel quadro delle relazioni culturali, alla creazione dei rispettivi istituti di Roma e di Cracovia. Va anche colto il profondo significato politico dello scambio di visite di missioni militari, anche a livello di allievi delle rispettive Accademie.

Il relatore Andreotti infine si rammarica per il ritardo nella ratifica di un Trattato che è stato firmato quasi tre anni or sono. A tale riguardo rinnova il desiderio che il presidente Migone ha espresso di recente di avere un elenco completo di tutti gli accordi sottoscritti dall'Italia ed ancora non presentati o ripresentati alle Camere. Talvolta le controparti

attribuiscono un significato politico alla lunghezza delle procedure, che invece è molto spesso causata da rallentamenti burocratici e da una procedura di consultazione interministeriale che andrebbe fatta prima e non dopo la firma di un Trattato.

Il relatore Andreotti si augura in conclusione che negli schemi di riforma costituzionale attualmente in discussione si fissi un metodo più spedito per la entrata in esecuzione degli accordi internazionali, la cui firma impegna solennemente la nazione.

In risposta ad una osservazione del senatore CASTELLANI, il relatore ANDREOTTI osserva che l'Istituto italiano di cultura a Cracovia esisteva certamente già prima della firma del Trattato, ma solo come sede distaccata dell'Istituto di Varsavia.

Il sottosegretario ROCCHETTA dichiara di sentirsi imbarazzato nell'informare la Commissione che da pochi giorni l'Istituto di Cracovia è stato nuovamente degradato a sezione distaccata, in ottemperanza ad una legge del 1993, voluta dal precedente Governo per attuare un risparmio finanziario, per giunta di dimensioni alquanto ridotte. Naturalmente il sottosegretario Rocchetta dichiara di essersi attivato per porre rimedio agli effetti disastrosi di scelte così illogiche.

Il senatore BENVENUTI chiede che alla Commissione venga offerto un panorama informativo esauriente sugli istituti di cultura italiana all'estero e sui criteri, spesso di difficile comprensione, che presiedono alla loro istituzione o alla loro chiusura. Lungi da qualsiasi concessione a forme di deteriore nazionalismo, va però rimarcato che tali istituti costituiscono una preziosa risorsa per il paese e che le risorse finanziarie loro destinate devono essere efficacemente utilizzate.

Il relatore ANDREOTTI manifesta la sua sorpresa per la notizia testè comunicata dal sottosegretario Rocchetta, sottolineando il carattere anomalo della soppressione di un Istituto di recente previsto con un accordo bilaterale.

Il presidente MIGONE ringrazia il sottosegretario Rocchetta per avere dato alla Commissione una notizia estremamente interessante, coerentemente ad un principio di trasparenza che va peraltro opportunamente esteso. Chiede quindi che, dopo le ferie estive, vengano fornite alla Commissione ampie informazioni sulla rete delle ambasciate, dei consolati e degli Istituti di cultura italiana all'estero, in modo che tale quadro conoscitivo organico consenta di evitare richieste di interventi frammentari. Rimarca poi che sono giunte di recente notizie secondo cui il Viceconsolato di Chiasso, che pure ha svolto funzioni estremamente significative, non è più in grado di funzionare.

La Commissione quindi, all'unanimità, conferisce al senatore Andreotti il mandato di riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge e di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

*RIPRESA DEL DIBATTITO SULLE COMUNICAZIONI DEL GOVERNO E DELLO SVOLGIMENTO DI INTERROGAZIONI SULLA CRISI NEL RWANDA*

Il senatore **BENVENUTI** deplora che il Governo italiano, pur non essendo stato del tutto inerte, certo non abbia fatto emergere una linea in grado di assicurare un ruolo dell'Italia, nel quadro della concertazione auspicata nel condivisibile intervento del senatore Andreotti. L'insoddisfazione nei confronti del Governo nasce dalla constatazione che - una volta escluso un intervento a carattere militare, anche perchè non gradito alle parti in lotta - non sono state create le condizioni neanche per un intervento a carattere umanitario, che dovrebbe essere affidato soprattutto alle organizzazioni di volontariato e regolamentato nell'ambito di una concertazione con l'ONU e con l'Unione europea. Tale intervento umanitario dovrebbe poggiare su un'attenta ricognizione della situazione locale ed andrebbe sorretto da un impegno finanziario a carattere straordinario.

Il senatore **SURIAN** dichiara di condividere in gran parte quanto affermato dagli oratori precedentemente intervenuti ed auspica che l'Italia, conquistando maggior peso sulla scena internazionale, sensibilizzi l'ONU per un'opera di prevenzione delle gravi crisi che scuotono il tormentato continente africano. È necessario fare ricorso soprattutto alle organizzazioni del volontariato, con un impegno finanziario che - come richiesto dal senatore Serri - non depauperi i fondi di bilancio devoluti per la cooperazione allo sviluppo. Auspica infine che i responsabili delle stragi in Rwanda possano essere perseguiti da un Tribunale internazionale.

Secondo il senatore **BRATINA**, solo con una buona dose di superficialità e di ipocrisia le crisi che sconvolgono l'Africa possono essere attribuite prevalentemente a fattori etnici, quando in realtà la causa scatenante va individuata altrove. Il Governo italiano deve cercare un maggiore coordinamento con le istituzioni europee ed affidarsi principalmente alle organizzazioni del volontariato per affrontare queste tragedie che si ripropongono ciclicamente e che, alimentate da preesistenti contrasti, spesso costituiscono occasioni di affari per i mercanti di armi. Una strumentazione politica che si basi anche su un nuovo e più soddisfacente approccio concettuale si rivela necessario per un intervento della comunità internazionale di tipo possibilmente preventivo.

Il senatore **PORCARI**, pur ammirando la nobiltà di intenti degli oratori intervenuti, sottolinea che compito della Commissione non è quello di analizzare le cause remote della tragedia scoppiata in Rwanda, ma quello di individuare un possibile intervento pratico immediato. Ed in tale prospettiva acquista importanza prioritaria il problema della protezione militare di coloro che verranno mandati ad attuare un intervento umanitario. In ogni caso, si dovrà assolutamente evitare di mandare gente disarmata al massacro.

Il senatore **TABLADINI** condivide l'assoluta necessità di fare tutto il possibile per garantire la sicurezza di chi viene mandato a gestire un intervento umanitario e ricorda a tale proposito che purtroppo nei terri-

tori della ex Jugoslavia l'Italia ha già dovuto sopportare alcune perdite. Certamente le associazioni di volontariato assicurano una maggiore efficienza e rapidità, ma questo non risolve il problema della sicurezza militare.

Intervenendo a conclusione del dibattito, il presidente MIGONE nota con soddisfazione che gli oratori succedutisi hanno indicato le misure a cui fare urgentemente ricorso e contemporaneamente hanno tentato di individuare le cause della situazione che si è venuta determinare in Rwanda. Certo le contraddizioni etniche hanno giocato un grande ruolo, ma purtroppo non si può escludere che siano intervenuti anche fattori esterni e, in particolare, è certo che le fazioni in lotta si sono abbondantemente rifornite di materiale militare al di fuori del loro paese.

In merito al dibattito sulle organizzazioni internazionali che devono essere chiamate a risolvere crisi come quella del Rwanda, esiste un consenso generalizzato sulla necessità di riconoscere il primato delle Nazioni Unite. Tuttavia si deve constatare che talora alcuni limitati risultati sono stati resi possibili dalla convergenza di numerosi fattori, come ad esempio l'interruzione del bombardamento di Sarajevo, che è il portato della presenza di «caschi blu» sul territorio, delle pressioni della NATO e dell'azione diplomatica di numerose potenze fra cui la Russia.

Il sottosegretario ROCCHETTA rimarca che i senatori intervenuti hanno sottolineato soprattutto l'opportunità per l'Italia di procedere ad interventi di carattere prevalentemente umanitario e nel quadro di una concertazione con i paesi alleati. Egli ha attentamente preso nota di tutte le osservazioni e si ripromette di dare puntuale risposta, con quella ampiezza di intervento che i tempi ristretti del dibattito al momento non permettono. Si ripromette quindi di illustrare più dettagliatamente la posizione del Governo in altro momento, prevedibilmente nell'Assemblea del Senato.

Il presidente MIGONE nota che non è previsto un dibattito nell'aula del Senato sulla situazione nel Rwanda, almeno prima delle ferie estive, e che il sottosegretario Rocchetta parteciperà domani alla seduta della Commissione esteri della Camera dei deputati. Sottolinea quindi che il Governo ha rinunciato in questa sede a fornire la sua replica, la quale invece presumibilmente avrà luogo nell'altro ramo del Parlamento.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il presidente MIGONE avverte che il dibattito sulla proposta di indagine conoscitiva sul ruolo dell'Italia nell'ONU si terrà nella seduta di domani.

*La seduta termina alle ore 17,45.*

**DIFESA (4<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 2 AGOSTO 1994

12<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Presidente*  
BERTONI

*Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Polli.*

*La seduta inizia alle ore 15,15.*

**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO****Programma di ammodernamento/rinnovamento dell'Aeronautica militare SMA 2/94, relativo all'approntamento di un sistema di comando e controllo mobile (C2M)**

(Parere al Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 4 ottobre 1988, n. 436)

(Seguito e conclusione dell'esame: parere favorevole con osservazioni)  
(R139 b00, C04<sup>a</sup>, 0003<sup>o</sup>)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 20 luglio scorso.

Dopo un breve intervento introduttivo del PRESIDENTE, prende la parola il sottosegretario POLLI il quale, rispondendo ad alcuni quesiti sollevati nel corso dell'esame del programma, afferma che l'esigenza di dotare l'Aeronautica di un sistema di comando e controllo, del tipo di quello prospettato dalla Forza armata con il progetto C2M, è un'esigenza comune alle aeronautiche di altri Paesi alla quale, però, è stata data una risposta diversificata in funzione dei mezzi, delle risorse finanziarie disponibili e delle priorità politico-militari esistenti in questi Paesi.

Il soddisfacimento di questa esigenza, per quel che riguarda la NATO, è previsto nell'ambito del programma ACCS (*Air Command and Control System*) e, più specificatamente, con la DAC (*Deployable ACCS Component*). Al momento attuale, la DAC è allo stato di definizione delle specifiche tecniche e si prevede una sua realizzazione allo stato prototipico nei primi anni del 2000. Si aggiunge che il dimensionamento di questa componente è molto ampio in quanto essa deve rispondere alle esigenze di gestione e controllo di tutte le forze aeree dell'intera Alleanza Atlantica e, quindi, come tale, decisamente ridondante rispetto alle esigenze dell'Aeronautica militare italiana.

L'iter tecnico-amministrativo, che regola le attività dell'Amministrazione difesa per quel che concerne l'approvvigionamento, porta a non poter rispondere alla domanda sul coinvolgimento dell'industria meridionale in quanto, se non si espleta un'indagine di mercato, non si emana un avviso di gara e non si ricevono le offerte di partecipazione da parte delle ditte concorrenti, non si può determinare a priori tale coinvolgimento. Tuttavia si ritiene che, considerate le caratteristiche tecniche del sistema C2M, potranno essere coinvolte nella realizzazione dell'impresa di cui trattasi industrie del settore delle telecomunicazioni, di quello E.A.D. sia per la fornitura di *hardware* che di *software*, nonché quelle meccaniche.

Il sottosegretario prosegue affermando che in sede NATO non esiste un sistema simile, ma è previsto nell'ambito del programma ACCS ed è la cosiddetta DAC. Alcuni paesi dell'Alleanza Atlantica posseggono per conto proprio diversi sistemi che, curando alcuni degli aspetti previsti dal C2M, concorrono a dare un supporto automatizzato quale quello ipotizzato nel C2M italiano. L'ordine di grandezza del costo di questi sistemi, considerando la necessità di doverli integrare tra di loro, modificarli per renderli rispondenti al requisito operativo ed ai sensori in uso nelle nostre Forze armate, è della stessa grandezza di quello del C2M.

Al riguardo si sottolinea che in ambito NATO, pur non esistendo un sistema di comando e controllo mobile, sono presenti alcune realizzazioni limitate che svolgono soltanto funzioni parziali. Infatti, è presente un modulo di sorveglianza presso Aviano che svolge le funzioni di gestione dello spazio aereo nell'ambito della operazione «*Deny Flight*» ed un sistema automatizzato di Comando fisso, presso la quinta ATAF che svolge limitatissime funzioni in tale settore: ambedue i sistemi sono stati forniti alla NATO dagli USA.

Pur essendo l'esigenza di dotarsi di un sistema di comando e controllo mobile comune alla quasi totalità dei paesi dell'Alleanza Atlantica questi hanno risposto in maniera diversa.

Alcuni, per esempio USA e Francia, già dispongono di sistemi nazionali similari, altri hanno assegnato una diversa priorità in quanto hanno di recente ammodernato completamente il loro sistema di comando e controllo, per esempio Inghilterra e Portogallo, altri ancora hanno ritenuto, in funzione della loro posizione geostrategica e delle particolari condizioni di trattamento all'interno del programma infrastrutturale NATO, di rimandare il soddisfacimento di questa esigenza all'avverarsi del programma ACCS.

Gli impegni presi dalla nazione nei confronti della NATO, per esempio nell'ambito delle forze rapide di intervento (*Reaction Forces*), gli interventi militari degli ultimi anni decisi dal Governo e dal Parlamento, che hanno visto un costante impegno delle Forze armate nell'ambito di coalizioni multinazionali ma non NATO (per esempio guerra del Golfo, Somalia, Albania, Mozambico) hanno dato un'ulteriore conferma alla citata esigenza, il cui soddisfacimento non rappresenta pertanto una spesa inutile.

Il relatore REGIS dichiara che la recente audizione del capo del sesto reparto dello Stato Maggiore Aeronautica in Commissione non ha dato risposte sufficienti a dirimere i dubbi sul programma in titolo.

Esaminata la relazione del Governo e sentiti i rappresentanti dell'Aeronautica militare, egli esprime seri dubbi sul fatto che l'Aeronau-

tica militare italiana, ancorchè sappia esattamente quale sia il risultato finale che si prefigge, abbia idee chiare circa la strada da seguire per ottenerlo.

È suo fermo convincimento che si ripeterà la procedura, ormai consueta, in base alla quale sarà un unico potenziale fornitore a predisporre il capitolato tecnico che poi l'Aeronautica militare italiana farà proprio e pubblicherà per richiedere offerte formali. Se si continua con metodi simili il *gap* tecnologico che separa l'industria nazionale da quella di altri paesi non verrà mai colmato.

L'osservazione che è stata fatta da parte di alcuni, ovvero che la Commissione debba esprimere un parere meramente politico, non è affatto assiomatica. È stato questo errato criterio a permettere, nel corso dei decenni, il prevalere di interessi rispetto ai quali quello, primario, dell'amministrazione pubblica, passava in secondo piano. Sarebbe invece opportuno ricercare una crescente competenza anche da parte degli uomini politici; solo così sarà possibile un dialogo tra pari senza limitare questi ultimi all'espressione di un *placet* fondato unicamente sulla copertura finanziaria e su atti di fede verso l'interlocutore cosiddetto esperto.

Non esistono in verità motivi indiscutibili per respingere il provvedimento ma non esistono altresì, a suo avviso, le basi necessarie e sufficienti a descrivere un sereno parere positivo.

In conclusione chiede alla Commissione di esprimere un orientamento collegiale raccomandando all'amministrazione competente, in caso di parere favorevole, di redigere in proprio il capitolato tecnico.

Qualora l'amministrazione intenda avvalersi di consulenti esterni, accerti che questi ultimi non abbiano rapporti analoghi, di dipendenza o, comunque, intrattengano relazioni di alcun genere con aziende interessate alla fornitura.

Il presidente BERTONI, nel dichiarare aperta la discussione generale, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere, entro il 4 agosto prossimo, un parere ai sensi della legge 436 del 1988: in particolare, essa deve valutare la congruità del programma in oggetto con le indicazioni contenute nell'articolo 1, comma 5, lettera b) della citata legge. Ritiene inoltre che le osservazioni fatte dal senatore Regis potranno trovare più ampia risposta in un'altra sede procedurale, quale potrebbe derivare dall'attivazione di un'apposita indagine conoscitiva sulle modalità di attuazione della legge in questione.

Interviene quindi il senatore LORETO il quale, espresso vivo apprezzamento per il lavoro di approfondimento svolto dal relatore, ritiene che il dibattito avrebbe dovuto giovare di una maggiore documentazione da parte del Ministero della difesa. Dopo aver affermato che le considerazioni critiche svolte dal relatore circa le procedure adottate dall'amministrazione non possono essere certo ignorate, fermo restando che nel loro complesso le Forze armate costituiscono un corpo sano, il senatore Loreto, tra le diverse soluzioni da individuare in questo momento, dichiara di privilegiare l'attivazione di una apposita indagine conoscitiva, senza pregiudicare l'espressione di un parere compiuto sul progetto in titolo.

Esprime poi altre perplessità - cui replicano i senatori REGIS e RAMPONI - derivanti dalla lettura degli allegati allo stato di previsione

del Ministero della difesa, relativamente alla situazione dei programmi di ammodernamento in essere, con particolare riferimento a quelli, in via di completamento, concernenti sistemi radaristici mobili.

In conclusione, appare indispensabile un'analisi della Commissione sul complesso dei programmi di ammodernamento delle Forze armate, al fine di conoscerne le procedure dal momento della definizione del requisito operativo fino a quello di affidamento del progetto all'industria per la difesa.

Il senatore DELFINO, dopo aver espresso apprezzamento per la relazione del senatore Regis, ritiene che la Commissione debba limitarsi a valutare la congruità del programma alle esigenze operative della difesa. In tal senso, ferma restando la necessità di avere assicurazioni sulla trasparenza delle procedure amministrative, appare indiscutibile la validità del programma in esame.

Prende poi la parola il senatore RAMPONI, il quale giudica esaurienti le informazioni fornite dal rappresentante del Governo e dallo Stato Maggiore dell'Aeronautica. Quest'ultimo in particolare ha avuto modo di chiarire, nel corso della apposita audizione, quali siano le esigenze operative, i requisiti tecnici ed i costi complessivi del programma in oggetto. Ritiene inoltre che i responsabili militari dei programmi di ammodernamento siano persone la cui capacità e competenza tecnica non possa essere minimamente messa in discussione. Peraltro, i diversi gradi di responsabilità sul programma, i numerosi collaudi che subiscono i sistemi d'arma nella loro fase progettuale e, da ultimo, i controlli amministrativi della magistratura contabile costituiscono un elemento valido di garanzia e di trasparenza. In conclusione, prendendo atto dell'impossibilità di acquisire sul mercato internazionale un sistema di comando e controllo mobile simile a quello di cui si discute, valuta favorevolmente il programma di ammodernamento in oggetto.

Il senatore FORCIERI sottolinea come dal dibattito emerga la necessità di pervenire ad un proficuo e qualificante rapporto tra industria per la difesa e amministrazione competente. Occorre infatti garantire la più ampia partecipazione dell'industria nazionale ai processi di ammodernamento della difesa, avendo a riferimento la globalità del cosiddetto «sistema Italia». Ritiene pertanto che la valutazione della Commissione debba avere un carattere meramente politico e, in tal senso, il parere non può che essere favorevole essendo unanimemente riconosciuta la validità dell'esigenza operativa che il programma intende soddisfare. Si tratta semmai di far osservare la necessità di seguire delle procedure trasparenti e di coinvolgere in maniera adeguata l'industria nazionale nella realizzazione del programma.

Il senatore MANZI fa rilevare come la relazione del senatore Regis abbia fatto emergere dubbi e perplessità, non tanto sulla necessità di produrre un sistema efficiente di comando e controllo mobile, quanto sul modo in cui si procede a scelte - a suo giudizio onerose - che potrebbero rivelarsi non ottimali: preannuncia pertanto la sua astensione dal voto sul parere.

Dopo che il senatore CASILLO ha dichiarato di associarsi alle valutazioni favorevoli del programma (suggerendo di far osservare nel parere l'opportunità di privilegiare fornitori italiani, ovvero di attivare procedure di compensazioni industriali con l'estero) prendono la parola i senatori PETRICCA e PERUZZOTTI che condividono i richiami alla trasparenza nelle procedure amministrative connesse al programma.

Il presidente BERTONI, dichiarato chiuso il dibattito e preso atto dell'orientamento generale della Commissione, ritiene che si possa esprimere un parere favorevole sul programma in oggetto in quanto rispondente alle esigenze operative dello Stato Maggiore dell'Aeronautica. Tuttavia occorre osservare nel parere stesso che l'amministrazione competente dovrà impegnarsi a redigere in proprio il capitolato tecnico, che qualora l'amministrazione intenda avvalersi di esperti esterni, questi non debbano avere alcun rapporto con le industrie interessate, che sia assicurata la massima trasparenza delle procedure e che venga reso possibile il massimo coinvolgimento, con una quota maggioritaria e qualitativamente di rilievo, dell'industria nazionale, così come inteso dalla stessa legge 436 del 1988.

Replica infine il relatore REGIS, il quale dopo aver rinnovato l'invito ad un orientamento unanime della Commissione e dopo aver precisato di non dubitare della competenza tecnica dei responsabili militari dei programmi, auspica che possa concorrere alle gare di affidamento del contratto di realizzazione del programma il più ampio numero di industrie, a parità di opportunità. A queste condizioni ritiene di poter accogliere i suggerimenti formulati dal Presidente.

La COMMISSIONE dà infine mandato al relatore Regis di redigere un parere, nei termini illustrati dal Presidente, da trasmettere al Ministro della difesa ai sensi della legge 436 del 1988.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

**BILANCIO (5ª)**

MARTEDÌ 2 AGOSTO 1994

14ª Seduta

*Presidenza del Presidente*

BOROLI

*Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro Bedoni.*

*La seduta inizia alle ore 9,15.*

**IN SEDE CONSULTIVA**

**(651) Emendamenti al disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, recante disposizioni tributarie urgenti per accelerare la ripresa dell'economia e dell'occupazione, nonché per ridurre gli adempimenti a carico del contribuente, approvato dalla Camera dei deputati**

(Parere alla 6ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte favorevole, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri, 1º agosto.

Il relatore ZACCAGNA fa presente che, dopo una ulteriore riflessione sugli emendamenti, la proposta è di esprimere un parere di nulla osta, ad eccezione degli emendamenti 1.1, 1.6, 1.8, 1.16, 1.19, 2.5, 2.6, 2.8, 2.0.1, 3.4, 3.3, 4.2, 5.2, 6.7, 6.0.1 (limitatamente al comma 2), 6.0.6, 7.3, 7.4, 7.0.2, 8.2 (con riflessi sul fabbisogno), 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8 e 8.9 e 10.1 (per insufficiente quantificazione degli onori), sui quali il parere è contrario per violazione dell'articolo 81 della Costituzione.

Senza ulteriore discussione, la Commissione approva.

**AFFARI ASSEGNATI**

**DOC. LVII, N. 1 - Esame, ai sensi dell'articolo 125-bis del Regolamento, del Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 1995-1997**

(Esame e rinvio)

(R125 b00, C05ª, 0001ª)

Riferisce alla Commissione il senatore GRILLO, il quale fa presente che il nostro paese sta uscendo da una crisi lunga e difficile. Essa ha la-

sciato molte macerie; l'opera di ricostruzione, già avviata, dovrà essere improntata a forti motivazioni e grande responsabilità per coniugare insieme rigore e sviluppo. In assenza di indicizzazioni, l'avvenuta svalutazione della lira ha attenuato la caduta della domanda globale consentendo peraltro un forte miglioramento della bilancia commerciale: il saldo dei pagamenti correnti è di conseguenza passato da un passivo di 34.000 miliardi nel 1992 a un attivo di 17.000 miliardi nel 1993. L'economia reale sta reagendo alla crisi, con una vitalità che solo chi non conosce la vera natura dei nostri imprenditori e le capacità delle nostre maestranze non era in grado di immaginare. Nei conti pubblici si è verificato invece un peggioramento: nell'anno in corso, in assenza di interventi, l'avanzo primario avrebbe subito un forte ridimensionamento rispetto al livello raggiunto nel 1993.

Il Documento di programmazione economico-finanziaria pone quindi in luce come il risanamento dei conti pubblici sia la questione centrale dell'economia italiana. Il Governo persegue questo obiettivo in un contesto di rilancio della crescita dell'attività produttiva; può trarre dunque beneficio dalla ripresa che si va delineando a livello internazionale. Ma il Governo non si accontenta delle prospettive di crescita che pure di giorno in giorno appaiono più consistenti e diffuse. Esso intende stimolare ulteriormente l'attività produttiva favorendo lo sviluppo degli investimenti e rilanciando quella parte di investimenti di più diretta responsabilità, vale a dire gli investimenti pubblici. Si tratta di raggiungere livelli di produttività più elevati per far radicare in modo durevole ed elevato il tasso di sviluppo del paese.

Nel mese di giugno, il Governo ha già introdotto misure dirette a rilanciare gli investimenti privati, a stimolare nuove iniziative produttive, a favorire l'assorbimento di nuova occupazione dipendente, a introdurre nuovi elementi di flessibilità nel mercato del lavoro.

Nel Documento di programmazione, oltre a delineare interventi diretti a risanare i conti pubblici, il Governo definisce ulteriori linee di intervento e in particolare: la ridefinizione della linea di demarcazione tra pubblico e privato nell'economia; la rimozione dei vincoli che ostacolano il libero esplicarsi dell'attività nel settore privato; il rilancio degli investimenti pubblici; una revisione della politica di sostegno dell'attività delle imprese.

L'elevato debito pubblico costituisce un elemento di potenziale instabilità dei mercati finanziari. Le vicende degli ultimi anni confermano come la turbolenza dei mercati finanziari e valutari abbia avuto nel nostro paese, proprio a causa della sua maggiore rilevanza, conseguenze assai più pesanti rispetto a quelle che hanno interessato gli altri *partner*.

Il ridimensionamento del peso del debito è un fattore di importanza cruciale per guadagnare la fiducia degli operatori e dei mercati e quindi per conseguire la discesa dei tassi di interesse verso i livelli che prevalgono sui mercati internazionali.

Istituzionalmente il Documento di programmazione economico-finanziaria fornisce il quadro di riferimento entro cui collocare le decisioni legislative con effetti sul bilancio, annuale e triennale, dello Stato e sulla finanza pubblica allargata: esso viene fatto proprio dal Parlamento attraverso lo strumento di indirizzo politico, le risoluzioni che le due Camere, con procedura parallela, adottano a conclusione (e comunque

non oltre un mese dalla sua presentazione) dell'esame del Documento del Governo. In tali risoluzioni vengono indicati i «valori obiettivo», in termini di saldo netto da finanziare di competenza del bilancio statale e di fabbisogno del settore statale. Mentre il saldo netto da finanziare è un valore di competenza che si rinviene formalmente nei documenti contabili ed è sottoposto ad una esplicita deliberazione legislativa (art. 1, commi 1 e 2 del disegno di legge finanziaria), il fabbisogno del settore statale è costituito dal saldo dei flussi di cassa del bilancio e delle operazioni di tesoreria le cui stime non sono direttamente riconducibili ad una previa deliberazione parlamentare.

Gli obblighi di compensazione e di copertura delle proposte emendative, sulla base delle prassi consolidate nelle ultime sessioni di bilancio, vanno risolti, in termini di competenza, con riferimento agli effetti sul saldo netto da finanziare, su base annuale e triennale. A partire dalla sessione di bilancio 1993-95, l'obbligo di compensare le proposte emendative all'interno dello stesso strumento normativo al quale si riferiscono (legge finanziaria o provvedimento collegato), e con riferimento ad una valutazione degli effetti triennali, è stato esteso anche al fabbisogno del settore statale.

Dall'esperienza degli anni decorsi, sembra emergere l'esigenza di concentrare i vincoli sugli obiettivi prioritari (copertura degli oneri correnti e saldo netto da finanziare, su base triennale), evitando eccessive complicazioni che possano risultare difficilmente gestibili in termini procedurali; in particolare, il vincolo sul fabbisogno, certamente essenziale in termini di politica di bilancio, appare difficilmente gestibile in modo convincente sul terreno procedurale (inammissibilità dei testi emendativi) proprio per il carattere mediato di tale valore; appare quindi preferibile concentrarsi sui profili relativi alla valutazione delle quantificazioni in termini di competenza degli effetti dei testi, su base annuale, triennale e a regime.

La sessione di bilancio si caratterizza sia per vincoli di carattere temporale, sia per vincoli all'estensione dei poteri di emendamento che l'iniziativa governativa e parlamentare può esprimere nel corso della sessione, una volta approvata la risoluzione, al termine della discussione del Documento. Questi vincoli, la cui fonte si rinviene nei commi 5 e 6 dell'articolo 11 della legge n. 468, modificata, e nelle disposizioni dei regolamenti parlamentari che disciplinano la materia, attengono sia all'obbligo di garantire una copertura effettiva (fiscale, contributiva o per riduzione definitiva di precedenti autorizzazioni) alle maggiori spese correnti, sia all'obbligo di rispettare il valore del saldo netto da finanziare (entrate finali meno spese finali nette del rimborso di prestiti) così come determinato nelle richiamate risoluzioni parlamentari per tutti gli anni considerati nel bilancio pluriennale.

Quanto all'andamento delle principali variabili del settore pubblico e del settore statale (risultati e tendenze) i risultati conseguiti ed il confronto con gli anni precedenti, il 1993 è l'esercizio finanziario più recente di cui si dispone, con una certa completezza, dei risultati conseguiti. Può risultare quindi utile un riepilogo dell'andamento registrato dalle principali variabili negli ultimi anni (1989 - 1993) al fine di inquadrare le tendenze e le proposte contenute nel Documento del luglio 1994.

Il fabbisogno nel 1993 è risultato poi essere pari a 154.364 miliardi per il settore statale al netto delle regolazioni debitorie e delle dismis-

sioni. La flessione del fabbisogno del settore statale è, rispetto al 1989, di 0,84 punti di PIL (dal 10,73 al 9,89). Sulla formazione del fabbisogno del 1993 hanno influito alcuni fattori particolari quali l'utilizzo solo parziale delle risorse affluite alla tesoreria in seguito alla contrazione dei mutui da parte delle regioni con il sistema bancario. Il fabbisogno il risultato della somma algebrica tra saldo primario e spesa per interessi. Il punto di svolta si realizza nel 1992 quando dopo una lunga serie di disavanzi primari si consegue per la prima volta un saldo positivo, realizzando un obiettivo perseguito dalle manovre di bilancio dall'inizio degli anni ottanta.

Quanto agli interessi e al debito, gli esborsi per interessi del settore statale, considerati al netto delle retrocessioni, registrano un forte rallentamento del tasso di crescita (in pratica un dimezzamento rispetto ai tassi di incremento del triennio precedente), pur mantenendo in termini di PIL una dinamica sostenuta, passando dall'8,75 del 1989 al 11,67 del 1993.

La spesa per interessi è determinata dall'azione congiunta di due fattori, che hanno operato in direzione opposta: il livello globale del debito ed il suo costo medio. Il livello del debito del settore statale ha registrato, anche nel corso del 1993, una forte crescita, passando in termini di PIL dal 113,87 al 119,91 per cento nonostante la diminuzione del fabbisogno. Risulta confermata la forte dinamica di questo aggregato che nel 1989 era in pratica uguale al PIL.

In relazione alle tabelle di variazione dell'incidenza del debito pubblico sul PIL, poichè l'andamento del rapporto debito/PIL dipende sia dai disavanzi primari che si realizzano nei vari anni, sia dall'effetto congiunto del livello del costo medio del debito e del tasso di crescita del PIL, è sembrato utile evidenziare anche la somma dei fabbisogni primari (sempre come quota del PIL) che hanno contribuito a fare lievitare il rapporto debito/PIL. Viene infine calcolata la differenza tra la variazione del rapporto debito/PIL e il cumulo dei fabbisogni primari. Tale differenza può essere interpretata come indicatore dell'effetto congiunto del livello dei tassi di interesse e della crescita del PIL: infatti, se il costo medio del debito fosse stato identico al tasso di crescita del PIL la variazione del rapporto debito/PIL sarebbe interamente spiegata dal cumulo dei fabbisogni primari, e la differenza sarebbe nulla; una differenza positiva indica che, nella media del periodo considerato, il costo medio del debito ha ecceduto il tasso di crescita del PIL, di conseguenza una parte dell'aumento del rapporto debito/PIL si sarebbe verificato anche in una situazione di equilibrio tra entrate e spese al netto degli interessi.

L'obiettivo più impegnativo rappresentato dal conseguimento di rapporti tra debito e prodotto lordo in tendenziale calo richiede di agire sia sul numeratore (per un contenimento del debito) sia sul denominatore (per un tasso di sviluppo più elevato). I due impulsi vanno forniti contestualmente in modo da accelerare il punto di svolta nel rapporto debito/PIL e fornire ai mercati messaggi rassicuranti sulle prospettive finanziarie del paese. Ma i mercati assegnano una importanza non solo agli impegni ma anche alle gambe con cui essi comunicano. Occorre dunque fornire certezze anche di stabilità politica, di unità di intenti e di indirizzo. E anche in questo credo che oggi si possono rassicurare tutti coloro che conservano residue riserve sul futuro del nostro paese, a cui si chiede una valutazione basata sui fatti.

Sulle riforme introdotte nell'ultimo biennio nei principali comparti di spesa, il Documento di programmazione economico-finanziaria 1994 delinea le misure introdotte nell'ultimo biennio, ai fini del contenimento della spesa, nei settori previdenziale, sanitario, della finanza locale e del pubblico impiego.

Per quanto concerne la riforma pensionistica viene sottolineata la permanente situazione di squilibrio del settore, anche in considerazione del fatto che gli oneri pensionistici sono destinati a crescere, nei prossimi anni, in relazione all'aumento delle pensioni di anzianità, all'adeguamento delle cosiddette «pensioni d'annata» ed alla rivalutazione – per effetto di una sentenza della Corte costituzionale del 1992 – delle indennità di fine rapporto dei dipendenti statali, tenendo conto dell'indennità integrativa speciale.

I provvedimenti adottati nel settore sanitario vengono ricondotti a due obiettivi: da un lato, contenere il ricorso del cittadino all'assistenza, accrescendo la sua partecipazione all'onere delle prestazioni richieste; dall'altro, razionalizzare le strutture di produzione dei servizi, responsabilizzando nel contempo le Regioni e gli amministratori delle Unità sanitarie locali nell'utilizzo delle risorse loro affidate.

La previsione contenuta nel Documento di programmazione economico-finanziaria è che in prospettiva, in assenza di ulteriori interventi, la domanda di servizi riprenderebbe a crescere, anche in relazione al progressivo invecchiamento della popolazione, mentre l'attribuzione alle Regioni dell'obbligo di copertura degli oneri eccedenti i livelli prestabiliti potrà contribuire a contenere i trasferimenti a carico del bilancio dello Stato.

Con riferimento alla riforma della finanza locale, che ha istituito l'imposta comunale sugli immobili (ICI), trasferito alle Regioni la responsabilità del prelievo dei contributi sanitari e delle tasse automobilistiche ed attribuito alle Province forme impositive minori, viene prospettato il pericolo che la riforma induca gli enti locali ad applicare eccessivi inasprimenti fiscali in attesa di una ridefinizione dei compiti loro affidati.

Le riforme relative al comparto del pubblico impiego hanno introdotto misure tendenti a razionalizzare la spesa nelle pubbliche amministrazioni ed accrescere la produttività dei dipendenti pubblici, riducendo il numero, anche se nel Documento viene avanzata l'opinione che, per determinare ulteriori consistenti economie nel settore, sia necessario agire sull'organizzazione amministrativa dello Stato attraverso modifiche incisive.

Sulla base dei risultati del 1993, gli andamenti tendenziali sono stati elaborati «nell'ipotesi tecnica delle politiche invariate che sconta la costanza della legislazione e della prassi che definisce il livello delle prestazioni e dei servizi da assicurare ai cittadini», secondo quanto previsto dalla disciplina contabile vigente (art. 3 comma 2, lettera a) della legge n. 362 del 1988).

Le previsioni tendenziali risultano quindi formulate sulla base dell'evoluzione delle principali variabili macroeconomiche e di ipotesi specifiche enunciate nel documento.

Il Governo dati i timori circa l'evoluzione dei tassi internazionali, ha utilizzato prudenza nella definizione dei tassi di interesse. Per semplicità, essi sono stati mantenuti costanti: data la discesa dell'inflazione nel

1996 e nel 1997 i tassi di interesse potrebbero risultare inferiori; in tale ipotesi il processo di ridimensionamento del debito sarebbe più rapido.

Quanto agli obiettivi programmatici per il triennio 1995-1997 e alla manovra il Documento di programmazione economico-finanziaria 1994 individua come obiettivi programmatici il conseguimento «dei parametri definiti nel trattato di Maastricht» che vanno perseguiti «a prescindere dal processo di unificazione europea».

Per conseguire l'obiettivo sopra indicato il Governo definisce due linee di indirizzo per le entrate e per le spese: da un lato, mantenere invariata la pressione fiscale sul livello che verrà raggiunto nell'anno in corso (di 1,7 punti percentuali inferiori rispetto al 1993); dall'altro, contenere entro il tasso programmato di inflazione la crescita delle spese correnti diverse da quelli per interessi.

Obiettivo specifico, da conseguire «alla fine del 1995» è la stabilizzazione del rapporto tra debito e PIL. Sul conseguimento di questo obiettivo è impostata, anche dal punto di vista quantitativo la manovra indicata nel documento di programmazione.

Viene in tal modo confermato l'obiettivo definito nello scorso anno; ciò nonostante che il punto di partenza sia molto meno favorevole di quello ivi ipotizzato, a causa non solamente di un andamento dell'economia meno favorevole del previsto, ma anche di una minore efficacia dell'azione correttiva.

A questo si aggiungono altri due obiettivi specifici: «non superare nel 1994 il deficit previsto di 154.000 miliardi» (si tratta del fabbisogno del settore statale, nella nuova versione presentata nel Documento, espresso in termini di cassa); «realizzare nel 1995 un saldo primario pari al 2 per cento del PIL, pari a 34.150 miliardi: esso dovrebbe innalzarsi gradualmente al 4 per cento del PIL nel 1997, pari a 77.500 miliardi».

Nel Documento viene indicato inoltre l'obiettivo «più ambizioso dell'azzeramento del disavanzo corrente», individuato come condizione per aumentare le spese di investimento necessarie all'Italia per «recuperare il divario nella dotazione di infrastrutture». In altra parte del documento si specifica che «il rilancio dell'attività di investimento nel comparto pubblico» avverrà «attraverso la realizzazione di grandi opere... in grado di contribuire maggiormente alla crescita di produttività del sistema economico».

La manovra proposta con il Documento del 1994 si articola in due parti distinte: la correzione del fabbisogno per l'anno 1995 e gli ulteriori interventi correttivi per stabilizzare, a fine 1995, il rapporto debito/PIL.

La prima parte della manovra si propone di correggere per 5.000 miliardi (con un incremento di 3.000 miliardi delle entrate ed una riduzione di 2.300 miliardi delle spese, queste ultime dai comparti previdenziale assistenziale e sanitario, da cui detrarre 300 miliardi per minori oneri) il fabbisogno tendenziale del settore statale per l'anno in corso.

La manovra si concentra quindi sul 1995 e si propone di correggere il fabbisogno tendenziale del settore statale di 45.000 miliardi. Tale obiettivo viene conseguito con un incremento degli incassi di 17.800 miliardi (14.000 correnti, quasi interamente tributari e 3.000 in conto capitale), una riduzione dei pagamenti di 25.800 miliardi (23.100 correnti, di cui 19.650 trasferimenti e 2.700 in conto capitale) ed una riduzione de-

gli esborsi netti per operazioni finanziarie di 1.400 miliardi. A questa riduzione del fabbisogno primario vanno aggiunti 2.000 miliardi di risparmio sugli interessi e 10.000 miliardi di ricavi dalle dismissioni che complessivamente riducono il debito tendenziale di 57.000 miliardi (3,30 punti di PIL).

L'azione sulle entrate viene ampiamente esplicitata nel documento. In estrema sintesi è possibile individuare due aspetti fondamentali: la «gestione di massa, articolata su 2-3 milioni di proposte di accertamento fatte dall'amministrazione finanziaria, basate su standard ragionevoli di imponibile fiscale»; «l'emersione di maggiori imponibili così ottenuta ... destinata a costituire una base strutturale di prelievo anche per il futuro». La spontanea adesione dei contribuenti alla proposta di concordato fiscale è alla base sia dell'incremento di previsione di entrata per il 1995 (18.000 miliardi) che dell'incremento permanente quantificato in 5.000 miliardi per il 1996 e 5.000 miliardi per il 1997.

L'azione di riduzione delle spese si concentra principalmente nella categoria di spesa relativa ai trasferimenti alle famiglie, con interventi di carattere permanente che oltre al risparmio del 1995 (18.600 miliardi), prevedono di realizzare anche cospicue economie nel 1996 (20.100 miliardi) e nel 1997 (21.700).

Nel Documento non viene indicata una ripartizione settoriale della contrazione dei trasferimenti anche se, dalle proposte specifiche sembra emergere che il comparto dal quale dovrebbero essere risparmiate maggiori risorse è quello pensionistico.

Il contenimento della spesa per acquisto di beni e servizi contribuisce, insieme al personale, alla realizzazione di un ulteriore contenimento della spesa quantificato in 2.700 miliardi per il 1995, 3.100 miliardi per il 1996 e 4.600 miliardi per il 1997. Con riferimento ai dipendenti pubblici il contenimento è dovuto al legame dell'incremento «complessivo delle retribuzioni unitarie derivante dagli aumenti contrattuali, dall'applicazione di eventuali meccanismi automatici e da qualunque altra causa (ad eccezione delle promozioni)» al tasso di inflazione programmato.

Ulteriori elementi della manovra di contenimento sulla spesa si riferiscono agli enti decentrati, per 2.500 miliardi per ciascun anno del triennio, compensati con l'aumento dell'autonomia impositiva, ed ai trasferimenti alle imprese, ridotti di 5.550 miliardi nel 1995, 5.800 miliardi nel 1996 e 5.800 miliardi nel 1997.

Gli effetti della parte della manovra fino ad ora richiamata determinerebbero un risparmio sulla spesa per interessi, quantificato in 4.000 miliardi nel 1996 e 6.000 miliardi nel 1997.

Nel 1996 e nel 1997, per stabilizzare il rapporto debito/PIL, sono necessarie ulteriori misure, rispettivamente per 35.000 miliardi (18.000 di incremento di entrate e 17.000 di riduzione di spese) e per 16.000 miliardi (7.000 di incremento di entrate e 9.000 di riduzione di spese). Questi ulteriori interventi incidono sul fabbisogno primario degli anni 1996 e 1997 sommandosi agli effetti determinati per questi anni della manovra per il 1995 (32.000 miliardi nel 1996 e 35.000 miliardi nel 1997). Il risultato totale è di una manovra sul primario di 67.000 miliardi nel 1996 e 86.000 nel 1997, cui vanno aggiunti, ai fini della determinazione del debito programmatico, 10.000 miliardi di dismissioni nel 1996 e 10.000 miliardi nel 1997, nonché un ulteriore di-

minuzione della spesa per interessi di 5.000 miliardi nel 1996 e 8.000 nel 1997.

Il debito programmatico del settore statale risulterà quindi nel 1996 di 144.000 miliardi inferiore al debito tendenziale, con una incidenza sul PIL che scende dal 124,2 al 123,5 per cento. Nel 1997 la flessione in termini di PIL continua raggiungendo i 121,5 punti.

In definitiva, i segni di ripresa dell'economia internazionale si vanno rafforzando; ciò soprattutto negli Stati Uniti e nel Regno Unito. Anche in Francia e in Germania si va delineando un risveglio dell'attività produttiva, sostenuto nella prima da politiche di incentivazione dei consumi, nella seconda soprattutto dall'espansione delle esportazioni.

Nel nostro paese, dopo il risultato elettorale, il clima di fiducia delle famiglie e delle imprese ha segnato recuperi considerevoli. L'espansione della domanda già in atto nell'ultima parte del 1993 ha iniziato a interessare la produzione industriale. Ciononostante, l'inflazione ha continuato a ridursi raggiungendo nei dodici mesi terminanti a luglio il 3,5 per cento, il valore più basso da 25 anni. Nel contesto sopra delineato, la politica economica del Governo tende a rafforzare le prospettive di crescita dell'economia in condizioni di stabilità. La caduta della domanda interna avutasi nel 1993 offre al nostro paese l'opportunità di basare la crescita sull'espansione delle esportazioni e degli investimenti, pubblici e privati. Ciò consentirà di creare nuovi posti di lavoro e, nel contempo, di mantenere un attivo nella bilancia dei pagamenti correnti (riducendo così il debito estero) e di abbattere definitivamente l'inflazione.

A tal fine, il Governo nel mese di giugno ha già varato un insieme di misure dirette ad incentivare l'attività di investimento del settore privato, detassando parzialmente gli utili reinvestiti; a incoraggiare la creazione di nuove iniziative nell'ambito del lavoro autonomo e l'assorbimento di nuova occupazione dipendente; a introdurre elevata flessibilità nel mercato del lavoro.

Con il Documento il governo si impegna a riavviare il processo di risanamento dei conti pubblici, che nell'anno in corso subirebbe un'inversione di tendenza (in assenza di interventi, l'avanzo primario si ridurrebbe in misura considerevole rispetto al 1993).

Il risanamento dei conti pubblici è condizione imprescindibile per un ordinato sviluppo dei mercati finanziari. Solamente il ridimensionamento del peso del debito pubblico, ottenuto attraverso un progressivo innalzamento dell'avanzo primario, è in grado di permettere una graduale discesa dei tassi di interesse interni verso i livelli prevalenti sui mercati internazionali; ciò consentirà di porre in essere un circolo virtuoso che accelererà la riduzione del peso del debito sull'economia, favorendo l'abbassamento dei tassi di interesse e la ripresa degli investimenti privati.

Nel Documento in esame il governo conferma l'obiettivo di avviare la riduzione del peso del debito pubblico sul prodotto interno a partire dal 1996, già definito lo scorso anno. Ciò, nonostante che i risultati del 1993 e quelli previsti per il 1994 si discostino in misura di rilievo dai valori a suo tempo programmati, in relazione non solamente a un andamento dell'economia meno favorevole, ma anche di una minore efficacia delle azioni correttive poste in essere. Negli anni successivi, l'azione correttiva dovrà proseguire, perseguendo l'azzeramento del disavanzo corrente.

Il risanamento dei conti pubblici va realizzato anche a prescindere dagli impegni assunti a Maastricht; esso rappresenta l'unico modo per recuperare il divario rispetto agli altri paesi nella dotazione di infrastrutture. A questo fine, occorre destinare un ammontare di risorse più ingenti nella realizzazione delle grandi opere pubbliche, in particolare di quelle che in base all'esperienza internazionale sono maggiormente in grado di contribuire alla crescita della produttività del sistema.

La ridefinizione della linea di demarcazione tra pubblico e privato nell'economia, il perseguimento di più elevati livelli di efficienza delle attività che rimarranno affidate al settore pubblico, la rimozione dei vincoli che frenano il libero esplicarsi dell'attività del settore privato e una definizione più consona alle esigenze delle politiche di sostegno dell'attività delle imprese consentiranno alla nostra economia di acquisire più elevati livelli di produttività.

Il rafforzamento delle prospettive di crescita programmato dal Governo richiede anche il consenso di tutte le forze sociali. La fase di moderazione salariale dovrà perdurare, consentendo ulteriori progressi nell'abbattimento dell'inflazione: la ricerca di più elevati livelli di benessere va affidata all'aumento dell'occupazione. Le imprese, dal canto loro, dovranno ricercare guadagni di produttività, attraverso la realizzazione di investimenti e di ristrutturazioni organizzative e più alti livelli di competitività sia di prezzo sia non di prezzo (qualità e natura dei prodotti).

Nel modo indicato, sarebbe possibile avviare a soluzione i problemi strutturali della nostra economia, della disoccupazione e degli squilibri territoriali in larga misura coincidenti.

Seguendo le linee di politica economica sopra definite, il prodotto interno dovrebbe crescere dell'1,4 per cento nell'anno in corso (le ultime informazioni disponibili fanno anzi ritenere possibile conseguire un ritmo di crescita ancor più elevato, anche se soltanto di qualche decimo di punto). Nell'anno 1995, l'attività produttiva crescerebbe del 2,7 per cento; il ritmo di crescita si eleverebbe gradualmente sino a oltre il 3 per cento nel 1997.

La realizzazione di queste linee di politica economica consentirà di avviare la ripresa dell'occupazione. In base ai dati Istat di aprile, l'occupazione è cresciuta di 92.000 unità rispetto a gennaio, in relazione peraltro a fattori stagionali: la fase di caduta dell'occupazione sembra tuttavia essersi arrestata. Già nella seconda metà dell'anno, si dovrebbe avviare una crescita dei posti di lavoro. Essa dovrebbe rafforzarsi progressivamente in connessione con l'andamento previsto per l'attività produttiva. Nel triennio esaminato l'occupazione aumenterebbe di circa 400.000 unità.

L'inflazione dovrebbe ulteriormente ridursi dal 3,5 per cento previsto per l'anno in corso sino al 2 per cento nel 1996.

Rispondendo ad un'interruzione del senatore CAPONI, il relatore GRILLO fa presente che, per quanto concerne il *trans* dell'occupazione, si è registrata una inversione di tendenza già dal primo trimestre di quest'anno, mentre la cifra di 400 mila nuovi occupati nel triennio rappresenta il saldo attivo, che per essere conseguito postula il milione di nuovi posti di lavoro preannunciato nella campagna elettorale.

L'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10,20.

**FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 2 AGOSTO 1994

**15<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)***Presidenza del Presidente*

FAVILLA

*Intervengono il ministro delle finanze Tremonti ed il sottosegretario di Stato per lo stesso dicastero Asquini.*

*La seduta inizia alle ore 9,20.*

**IN SEDE REFERENTE**

**(651) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, recante disposizioni tributarie urgenti per accelerare la ripresa dell'economica e dell'occupazione, nonché per ridurre gli adempimenti a carico del contribuente**, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame, sospeso nella seduta del 27 luglio scorso.

Replica agli intervenuti il sottosegretario ASQUINI il quale, nel ricordare che alla Camera dei deputati sono stati accolti molti emendamenti anche delle opposizioni, fa presente che il Governo giudica di grande importanza la conversione del decreto-legge nei termini costituzionali, trattandosi di un provvedimento molto atteso che indubbiamente procurerà sollievo agli operatori economici ed incentiverà la ripresa dell'occupazione, dal momento che tende ad abbassare il costo del lavoro senza peraltro influire sul livello delle retribuzioni: l'eventuale decadenza del decreto costituirebbe quindi un'enorme responsabilità in quanto determinerebbe una profonda incertezza nel Paese. Soffermandosi sui rilievi inerenti alla copertura finanziaria, egli sottolinea poi che il Governo ha fatto ricorso ad una tecnica di copertura che è semplicemente automatica, in quanto gli articoli 1 e 2 sono stati concepiti come un complesso di disposizioni logicamente connesse nel senso che i relativi effetti dovrebbero trovare una reciproca compensazione. Ricordando poi che la prevista copertura di 400 miliardi era invece necessaria sia per coprire il minor gettito derivante dalla soppressione di alcuni tributi sia per far fronte all'ipotesi che alcune agevolazioni siano concesse anche a soggetti che avrebbero comunque effettuato nuove assunzioni, dichiara di non condividere la quantificazione in 200 miliardi di lire della

perdita di gettito che secondo alcuni ricadrebbe sugli enti locali. Al riguardo, il Governo ha invece stimato un onere di 20 miliardi, che sarà adeguatamente coperto nell'ambito del disegno di legge finanziaria, in quanto qualunque altro modo di compensazione rischierebbe di comportare costi di gestione troppo elevati per gli stessi enti locali interessati. Dichiarato altresì che l'onere connesso con l'articolo 1-bis viene coperto con somme già stanziato, afferma che il Governo si è già mostrato molto sensibile rispetto ai rischi di elusione che il provvedimento potrebbe comportare, tanto è vero che alla Camera dei deputati si è espresso favorevolmente sugli emendamenti con finalità antielusiva. Sottolineata poi l'importanza delle misure di semplificazione e di riduzione delle sanzioni per irregolarità formali, che a suo avviso danno il via al superamento di un impianto sanzionatorio così gravoso ed iniquo da costituire esso stesso uno stimolo alla corruzione, dichiara la disponibilità del Governo ad accedere alla ipotesi del senatore Guglieri di estendere il nuovo regime previsto per le bolle di accompagnamento alle ricevute e scontrini fiscali; al riguardo, il Governo sarebbe disponibile ad accogliere un ordine del giorno, come ha già fatto presso la Camera dei deputati, non essendo riusciti per ragioni temporali ad inserire nel testo un'apposita norma.

Il senatore ROSSI, svolgendo un intervento di ordine procedurale, esprime disappunto nei confronti del comportamento del Governo che sembra avere un atteggiamento pregiudizialmente ostile a qualunque proposta di modifica, anche quando queste non perseguono assolutamente intenti ostruzionistici. In considerazione dell'approfondito esame che i deputati hanno avuto modo di compiere, anche attraverso consistenti modifiche del testo governativo, egli giudica pertanto inaccettabile che si chieda al Senato di rinunciare nella sostanza a legiferare.

Il presidente FAVILLA, nel dare atto al senatore Rossi che tutti gli emendamenti presentati sono volti a migliorare o integrare il provvedimento, afferma che il Governo ha semplicemente rivolto un invito a tutti i Gruppi a tener conto dell'imminenza del termine di decadenza; resta fermo che ciascun Gruppo assumerà a tale proposito le proprie determinazioni in assoluta autonomia e libertà di giudizio.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge.

Il senatore VIGEVANI illustra gli emendamenti 1.1, 1.9, 1.12 e 1.15. Dopo aver invitato il sottosegretario Asquini ad evitare di esprimersi con modi che potrebbero sembrare irrispettosi nei confronti dei membri della Commissione che hanno presentato emendamenti, fa presente che gli emendamenti del proprio Gruppo sono volti a far sì che la ripresa in atto possa coinvolgere anche le imprese di piccole dimensioni, nella convinzione che un'esigenza primaria in questo momento sia proprio quella di rafforzare la struttura produttiva esistente, anziché stimolare la nascita di nuove iniziative. Tale manovra deve comunque poggiare su strumenti alternativi a quelli prescelti dal Governo, i quali sono invece antitetici rispetto alle dichiarazioni dello stesso Governo in materia di riforma del sistema fiscale nel senso del decentramento. Pur giudicando corretta l'osservazione del sottosegretario Asquini rispetto al nesso esi-

stente tra gli articoli 2 e 3, fa tuttavia presente che non sempre la creazione di nuovi impianti dà luogo alla creazione di nuovi posti di lavoro, producendo anzi a volte l'effetto opposto.

Il senatore ROSSI, dopo aver illustrato l'emendamento 1.2, che fornisce una precisazione di ordine formale, e l'emendamento 1.4, volto a tenere in particolare considerazione l'avvio di iniziative produttive nelle aree più depresse del Paese, illustra l'emendamento 1.6 il quale riduce l'importo dell'imposta sostitutiva - che viene però ad includere anche il contributo al Servizio sanitario nazionale - prevedendone poi un graduale innalzamento in base all'aumento del volume d'affari. Dopo aver altresì illustrato gli emendamenti 1.18 e 1.19, preannuncia la disponibilità a ritirare tutti gli emendamenti qualora fosse accolto l'emendamento 1.1.

Il senatore GUGLIERI illustra l'emendamento 1.3, volto a sopprimere nell'ambito del comma 1 una elencazione di attività individuate in base a criteri di tipo oggettivo che non sono in sintonia con la prima parte del comma; illustra poi l'emendamento 1.17, che ha finalità antielusive.

Il senatore PAINI, illustra gli emendamenti 1.7 e 1.14, volti ad assicurare alle piccole imprese un ulteriore alleggerimento, attraverso la comprensione nell'imposta sostitutiva dei contributi IVS.

Il senatore FARDIN illustra gli emendamenti 1.5, 1.8, 1.10, 1.13 e 1.16, volti da una parte a limitare le agevolazioni alle imprese e ai lavoratori autonomi che non superino il limite di 40 milioni di reddito e dall'altra ad eliminare il limite di deducibilità per le controparti dei soggetti agevolati di cui al comma 2, anche in considerazione del fatto che sono in forte calo le attività rivolte ai consumatori finali. Dichiara comunque di essere disponibile a ritirarli, qualora risultasse accolto l'emendamento 1.1.

Il presidente FAVILLA dà conto dell'emendamento 1.11 del senatore Costa, di tenore identico all'emendamento 1.10, nonché dell'emendamento 1.20 della senatrice Thaler Ausserhofer, che abbassa il limite del volume di affari di cui al comma 2.

Il relatore ROMOLI esprime parere contrario su tutti gli emendamenti facendo presente, per quanto riguarda quelli del Gruppo Progressisti-Federativo, che non sono assolutamente in linea con la filosofia del testo governativo, riproponendo agevolazioni già sperimentate; in merito alle proposte emendative del senatore Fardin osserva poi che conseguirebbero semplicemente l'effetto di tenere in vita imprese minime la cui sopravvivenza non sarebbe affatto assicurata una volta cessato il regime agevolativo; con riferimento infine ad un emendamento del senatore Rossi, esprime l'avviso che il provvedimento contenga già un consistente limite ad attività antielusive.

Il sottosegretario ASQUINI, concordando con il relatore, invita i presentatori a ritirare l'emendamento 1.1, la cui logica potrebbe essere condivisibile nell'ambito di altro provvedimento.

Il ministro TREMONTI, esprime l'avviso che complessivamente gli emendamenti presentati sottendono un disegno di riforma strutturale, laddove il provvedimento in esame ha una valenza congiunturale. L'accoglimento di emendamenti volti a variare il campo di applicazione del decreto-legge sarebbe inoltre molto rischioso dal punto di vista della copertura finanziaria.

Il senatore VIGEVANI, dichiara di non poter accogliere l'invito a ritirare l'emendamento 1.1, ritenendo inaccettabile che un provvedimento di natura congiunturale contraddica disegni strutturali enunciati dallo stesso Governo.

Il ministro TREMONTI, dichiara infondato tale giudizio, dal momento che il Governo ha già studiato i modi di compensazione della perdita di gettito cui andranno incontro gli enti locali.

Dopo che i senatori GUGLIERI e PAINI hanno ritirato rispettivamente gli emendamenti presentati (1.3 e 1.17; 1.7 e 1.14), sono posti ai voti e respinti tutti gli altri emendamenti all'articolo 1, compreso l'emendamento 1.20 fatto proprio dalla senatrice SARTORI.

In considerazione di concomitanti lavori dell'Assemblea, il seguito dell'esame è poi rinviato.

*La seduta termina alle ore 10,50.*

#### **16<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
FAVILLA

*Intervengono il ministro delle finanze Tremonti ed il sottosegretario di Stato per lo stesso dicastero Asquini.*

*La seduta inizia alle ore 15,50.*

#### **IN SEDE REFERENTE**

**(651) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, recante disposizioni tributarie urgenti per accelerare la ripresa dell'economica e dell'occupazione, nonchè per ridurre gli adempimenti a carico del contribuente, approvato dalla Camera dei deputati**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Non essendo stati presentati emendamenti all'articolo 1-*bis*, si passa all'esame dell'articolo 2.

Il senatore ROSSI illustra l'emendamento 2.1, volto ad includere nel campo di applicazione dell'articolo anche le imprese di società pubbliche che gestiscono servizi pubblici locali; illustrato poi l'emendamento 2.2, che persegue la medesima *ratio*, dà conto degli emendamenti 2.4, volto ad includere tra i soggetti da assumere per avere diritto al premio di assunzione coloro che abbiano già prestato lavoro a termine e risultino disoccupati, 2.6, in base al quale il credito d'imposta non compete qualora l'impresa sia già beneficiaria di altre forme di agevolazione; 2.7, il quale subordina il riconoscimento del beneficio al rispetto integrale degli istituti economici e normativi stabiliti nei contratti collettivi di lavoro e 2.8, che pone dei vincoli al datore di lavoro in materia di licenziamenti.

Il senatore VIGEVANI illustra l'emendamento 2.3, volto ad assicurare ai nuovi assunti il rispetto delle retribuzioni minime contrattuali; dà conto altresì dell'emendamento 2.5, il quale riduce l'importo del credito d'imposta per le imprese con base occupazionale superiore a 1.000 unità e le imprese site nei territori che beneficiano dei fondi strutturali comunitari.

Il relatore ROMOLI esprime parere contrario su tutti gli emendamenti.

Si associa il sottosegretario ASQUINI, affermando che il contenuto di molti emendamenti equivale a precisazioni o disposizioni di dettaglio che il Governo potrebbe includere nella circolare applicativa. In risposta ad un quesito del senatore FARDIN, egli fa poi presente che i nuovi assunti possono essere anche apprendisti; dichiara infine che il Governo non è in linea di principio contrario al contenuto dell'emendamento 2.3, che ritiene comunque pleonastico.

Sono quindi posti separatamente ai voti e respinti gli emendamenti 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 e 2.5 (dopo una dichiarazione di voto favorevole del senatore ROSSI).

Il senatore ROSSI interviene per dichiarazione di voto favorevole in merito all'emendamento 2.6, il quale pone una questione di grande importanza, quale l'ammissibilità del cumulo di benefici in capo ad un'impresa; sarebbe pertanto estremamente utile che il Governo esplicitasse la propria opinione al riguardo.

La senatrice SARTORI dichiara di condividere il contenuto dell'emendamento 2.6, che il Governo e la maggioranza dovrebbero valutare con maggiore attenzione al fine di evitare il risultato aberrante, soprattutto in un'ottica liberista, di contribuire alla creazione di imprese su cui si concentra un gran numero di benefici e quindi un esasperato protezionismo.

Dopo che il senatore D'ALÌ è intervenuto per dichiarare il voto contrario sull'emendamento, 2.6, tale emendamento è accantonato, su proposta del presidente FAVILLA.

Senza discussione è poi posto ai voti e respinto l'emendamento 2.7.

Il senatore ROSSI sottolinea la valenza dell'emendamento 2.8, volto ad evitare il ricorso ad assunzioni fittizie affrettate per usufruire del premio di assunzione.

Il sottosegretario ASQUINI fa presente che il contenuto dell'emendamento è pleonastico, in quanto il Governo non ha assolutamente intenzione di derogare con il provvedimento in esame alla normativa vigente.

Il senatore BONAVITA interviene a sostegno dell'emendamento, rilevando l'importanza di affermare esplicitamente il rispetto delle norme inserite nei contratti collettivi di lavoro.

Il senatore BRIGANDÌ sottolinea che l'emendamento comporterebbe il pericolo di assicurare ai lavoratori assunti in base al provvedimento in esame una tutela eccessiva, maggiore di quella di cui normalmente godono gli altri lavoratori.

Dopo che il presidente FAVILLA ha espresso dei dubbi sulla formulazione dell'emendamento che, tra l'altro, potrebbe comportare, in caso di riduzione della forza-lavoro occupata, una penalizzazione dei lavoratori con maggiore anzianità di servizio, il senatore FARDIN dichiara il voto contrario, in ragione sia delle garanzie già contenute nel decreto, sia della necessità di evitare la creazione di vincoli eccessivamente rigorosi.

Dopo che il senatore VIGEVANI ha fatto presente che l'emendamento non comporterebbe gli effetti paventati dal presidente Favilla, dal momento che nei casi di tagli occupazionali di solito i lavoratori da licenziare vengono scelti solo in base all'età, l'emendamento 2.8 è posto ai voti e respinto.

Il senatore ROSSI, illustrato l'emendamento 2.0.1, lo ritira, dopo che il sottosegretario ASQUINI ha fatto presente che il contenuto dell'emendamento è sostanzialmente coincidente con il comma 3-ter dell'articolo 2.

In sede di articolo 3, il senatore VIGEVANI illustra l'emendamento 3.1, che riduce del 40 per cento il volume degli investimenti da ammettere alla detassazione e l'emendamento 3.3, che invece eleva tale percentuale per alcuni tipi di imprese.

La senatrice THALER AUSSERHOFER illustra l'emendamento 3.4, volto a tenere in considerazione ai fini del beneficio le imprese che hanno concentrato gli investimenti in singoli periodi di imposta.

Il senatore ROSSI illustra l'emendamento 3.2, volto a definire la dizione di «beni strumentali» con riferimento agli investimenti immobiliari, di cui al comma 2.

Il relatore ROMOLI esprime parere contrario su tutti gli emendamenti.

Il sottosegretario ASQUINI, dopo aver invitato a ritirare l'emendamento 3.4, esprime parere contrario sugli altri emendamenti, precisando che l'emendamento 3.2 comporterebbe problemi applicativi e l'emendamento 3.3, oltre a dar luogo ad una perdita di gettito, risulterebbe di applicazione molto complessa.

Dopo che la senatrice THALER AUSSERHOFER ha ritirato l'emendamento 3.4, senza discussione sono posti separatamente ai voti e respinti gli altri emendamenti all'articolo 3.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 4.

Il senatore ROSSI illustra l'emendamento 4.1, soppressivo dell'articolo e l'emendamento 4.3, che in via subordinata, prevede l'obbligo di versare al servizio sanitario nazionale il 5,6 per cento dei dividendi percepiti.

Il presidente FAVILLA illustra, dopo averlo fatto proprio, l'emendamento 4.2, volto ad applicare l'aliquota del 12,50 per cento anche ai dividendi delle azioni di risparmio e delle quote delle banche popolari, attualmente assoggettati al 15 per cento.

Dopo che il ministro TREMONTI ha assicurato la disponibilità del Governo a sanare tale sperequazione nell'ambito di altro provvedimento, il presidente FAVILLA ritira l'emendamento 4.2.

Il relatore ROMOLI esprime parere contrario sugli emendamenti all'articolo 4.

Si associano il sottosegretario ASQUINI e il ministro TREMONTI, il quale sottolinea l'importanza dell'articolo 4 per il rilancio della borsa e quindi per l'efficacia del provvedimento. Egli dichiara poi che il Governo è disponibile a tener conto di molte delle segnalazioni formulate sia in sede amministrativa, sia nell'ambito di altri provvedimenti. È però indispensabile che il decreto in esame sia convertito in quanto la sua eventuale decadenza comporterebbe una grande incertezza tra gli operatori economici e bloccherebbe sicuramente l'attuazione delle decisioni di assumere nuova forza-lavoro. Esprimendo poi l'avviso che la materia della tassazione delle piccole imprese potrebbe, ad esempio, essere esaminata nell'ambito del decreto-legge sui redditi d'impresa, il Ministro conclude dichiarando di comprendere il disagio manifestato dai senatori in merito all'invito del Governo a non modificare il provvedimento, ma assicura che ciò non nasconde affatto una volontà di prevaricazione. Auspica comunque egli stesso il non ripetersi in futuro di circostanze simili.

Il senatore VIGEVANI interviene per dichiarazione di voto favorevole sugli emendamenti all'articolo 4, dichiarando di non comprendere le ragioni per cui tale articolo sia stato inserito nel provvedimento in

esame in quanto, oltre a riguardare una materia eterogenea, produce effetti distortivi sull'allocazione del risparmio ed avrebbe dovuto pertanto essere collocato nell'ambito di un provvedimento complessivo, di riordino della tassazione delle attività finanziarie.

Il senatore LONDEI, associandosi a tali considerazioni, fa poi proprio l'emendamento 4.2.

Sono quindi posti ai voti separatamente e respinti gli emendamenti 4.1, 4.2 e 4.3.

In sede di articolo 5, il senatore ROSSI illustra gli emendamenti 5.1, soppressivo dell'articolo, 5.3 e 5.4, dichiarando di considerare il contenuto dell'articolo eterogeneo rispetto all'oggetto del decreto-legge.

Il presidente FAVILLA illustra, dopo averlo fatto proprio, l'emendamento 5.2 volto ad elevare a 1.000 miliardi di lire il valore del patrimonio netto richiesto per avere accesso alla riduzione dell'aliquota IR-PEG.

Con il parere contrario del relatore e del Governo, sono posti separatamente ai voti e respinti tutti gli emendamenti all'articolo 5.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 6.

La senatrice SARTORI illustra gli emendamenti 6.1 e 6.2 i quali, in un'ottica favorevole alle semplificazioni, predispongono adeguati strumenti di controllo contro il pericolo di evasioni fiscali; illustra altresì l'emendamento 6.6, volto ad escludere dall'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico solo i riparatori di apparecchiature radiotelevisive, nonché l'emendamento 6.7, soppressivo del comma 4 dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973.

Il senatore GUGLIÈRI ritira l'emendamento 6.3.

Il presidente FAVILLA illustra, dopo averli fatti propri, gli emendamenti 6.4 e 6.5, volti ad escludere dall'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico i riparatori, ovvero i venditori di apparecchi radiofonici.

Dopo che il relatore ROMOLI ha espresso parere contrario su tali emendamenti, il sottosegretario ASQUINI invita i presentatori a trasformare in ordini del giorno gli emendamenti 6.1 e 6.2. Fa poi presente, con riferimento agli altri emendamenti, che l'esperienza ha dimostrato l'inutilità dei registri di carico e scarico ai fini dei controlli dell'URAR; al riguardo, il Governo si impegna comunque a presentare un emendamento in sede di decreto-legge sulla RAI al fine di prevedere controlli più incisivi, ad esempio attraverso l'accesso agli archivi dei tagliandi di garanzia spediti dai compratori di apparecchi televisivi.

La senatrice SARTORI, accedendo all'invito del Governo, ritira gli emendamenti 6.1 e 6.2, che trasformerà in ordini del giorno, nonché l'emendamento 6.6.

Dopo aver preso atto delle dichiarazioni del Governo, anche il presidente FAVILLA ritira gli emendamenti 6.4 e 6.5.

Senza discussione è infine posto ai voti e respinto l'emendamento 6.7.

In considerazione dei concomitanti lavori dell'Assemblea, il seguito dell'esame è poi rinviato.

*La seduta termina alle ore 17,50.*

## EMENDAMENTI

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, recante disposizioni tributarie urgenti per accelerare la ripresa dell'economia e dell'occupazione, nonchè per ridurre gli adempimenti a carico del contribuente (651)**

### Art. 1.

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

#### «Art. 1.

1. Le imprese artigiane iscritte all'albo previsto dalla legge 25 luglio 1956, n. 860 e 8 agosto n. 443, le imprese autorizzate all'esercizio dell'attività di commercio al minuto, di prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande nei pubblici esercizi e nelle mense aziendali, gli intermediari e rappresentanti di commercio, esclusi i commissionari, gli esercenti imprese di servizi nonchè gli esercenti arti e professioni che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore a 20 milioni di lire, sono esentati dalla presentazione della dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto.

2. L'imposta sul valore aggiunto dovuta dai contribuenti di cui al primo comma è forfettizzata in misura pari ai seguenti importi per ogni milione o frazione di milione che formano il volume d'affari:

a) imprese artigiane, imprese di servizi e prestazioni alberghiere, di somministrazione di alimenti e bevande nei pubblici esercizi e nelle mense aziendali e assimilati, commercianti e assimilati, intermediari e rappresentanti di commercio: lire 80.000;

b) esercenti arti e professioni: lire 120.000.

3. Per i contribuenti di cui al primo comma, le modalità di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto sono semplificate come segue:

a) le operazioni relative alle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi devono essere registrate a norma dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

b) non è obbligatoria la tenuta del registro di cui all'articolo 25 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633;

c) le fatture e le bollette doganali relative agli acquisti e alle importazioni devono essere numerate e conservate a norma dell'articolo 39 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633.

4. Se nel corso dell'anno il limite di cui al primo comma è superato, le disposizioni di cui al presente articolo cessano di avere applicazione a partire dall'operazione con cui il limite è superato.

5. L'importo indicato al secondo comma deve essere versato dai contribuenti entro il 20 aprile, il 20 luglio, il 20 ottobre e il 20 febbraio per le operazioni registrate rispettivamente il primo, secondo, terzo e quarto trimestre. Nell'attestato di versamento relativo al quarto trimestre deve essere indicato, in apposita sezione all'uopo predisposta, il volume d'affari annuo, il totale acquisti e importazioni e il codice d'attività.

6. I contribuenti di cui al primo comma che hanno solo redditi derivanti dalla attività imprenditoriale, commerciale e professionale sono esentati dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, qualora optino per il sistema di forfettizzazione di cui al successivo comma 7.

7. Per i contribuenti di cui alla lettera *a*) del secondo comma l'imposta sui redditi dovuta è forfettizzata in misura pari all'8 per cento del volume d'affari e il contributo per il servizio sanitario nazionale in misura pari al 2,8 per cento del volume d'affari. Per i contribuenti di cui alla lettera *b*) del secondo comma le percentuali di forfettizzazione sono pari al 12 per cento per l'imposta sui redditi e al 4,2 per cento per il contributo per il servizio sanitario nazionale. L'imposta sui redditi determinata ai sensi del presente comma è diminuita delle detrazioni d'imposta previste per i carichi di famiglia.

8. Il versamento delle imposte e contributi di cui al comma precedente sono effettuati secondo le modalità e entro i termini previsti per i versamenti dell'imposta sui redditi e del contributo per il servizio sanitario nazionale.

9. Per gli anni 1994, 1995 e 1996 i limiti di volume d'affari di cui al comma 1 sono raddoppiati in relazione alle iniziative produttive intraprese da:

*a*) soggetti che avendo età inferiore a 32 anni presentano per la prima volta la dichiarazione di inizio dell'attività ai fini dell'imposta sul valore aggiunto;

*b*) soggetti che fruiscono di trattamento di integrazione salariale, se non in possesso dei requisiti per la pensione di vecchiaia o di anzianità;

*c*) soggetti che sono disoccupati ai sensi dell'articolo 25, comma 5, lettere *a*) e *b*), della legge 23 luglio 1991, n. 223;

*d*) soggetti che sono portatori di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

*e*) soggetti che iniziano un'attività nel campo dell'efficienza energetica e della promozione di fondi rinnovabili di energia o assimilate di cui alla legge 9 gennaio 1991, n. 9;

*f*) soggetti che iniziano un'attività nel settore dell'agricoltura naturale, biologica o biodinamica;

*g*) soggetti che iniziano un'attività nel campo della raccolta differenziata e riciclaggio dei rifiuti;

*h*) soggetti che iniziano un'attività per la produzione di prodotti ai quali è assegnato il marchio di qualità ecologica di cui al regolamento CEE 23 marzo 1992, n. 808.

10. Nelle liste selettive emesse annualmente nell'ambito dei programmi di accertamento dovrà essere inserita una quota adeguata di nominativi di contribuenti che si sono avvalsi delle disposizioni del presente articolo».

**1.1** VIGEVANI, SARTORI, LONDEI, CADDEO, BONAVITA

*Al comma 1, lettera b) dopo le parole: «integrazione salariale» inserire la seguente: «straordinaria».*

**1.2** Rossi

*Al comma 1, sopprimere le seguenti lettere: «d-bis); d-ter); d-quater); d-quinquies); d-sexies).*

**1.3** GUGLIERI

*Al comma 1, dopo la lettera d-sexies) aggiungere la seguente:*

«d-septies). Iniziano una attività produttiva o di fornitura dei servizi nei territori dell'Italia meridionale e delle aree depresse del territorio nazionale, così come definito dall'articolo 3, comma 1, della legge 19 dicembre 1992, n. 488».

**1.4** Rossi

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Il regime fiscale sostitutivo si applica ai soggetti di cui al comma precedente, che abbiano conseguito un reddito di impresa o di lavoro autonomo non superiore a lire 40 milioni su base annua».

**1.5** FARDIN, THALER

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. L'imposta sostitutiva è pari a un milione di lire per l'anno di inizio dell'attività, a 2 milioni di lire per il secondo anno e a 3 milioni per il terzo anno e, se regolarmente versata entro il 5 marzo con le modalità relative all'imposta sul valore aggiunto, sostituisce la tassa di concessione governativa per la partita IVA, l'imposta comunale per l'esercizio di impresa, arte e professione, la tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, l'imposta sul reddito delle persone fisiche, l'imposta locale sui redditi relativa all'esercizio di impresa, l'imposta sul patrimonio netto delle imprese e il contributo per il Servizio sanitario nazionale. Le di-

sposizioni del presente articolo non si applicano se il costo complessivo dei beni materiali strumentali acquistati o detenuti in locazione finanziaria, supera il limite di cento milioni di lire; non si applica ai soggetti obbligati alla emissione dello scontrino fiscale che superino il volume di affari previsto dall'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di 120 milioni; non si applica altresì alle imprese ed esercenti arti e professioni che superino il volume d'affari di lire 360 milioni. Il superamento anche di uno solo dei limiti previsti comporta la decadenza del regime fiscale sostitutivo per l'anno solare successivo a quello in cui l'evento si sia verificato. L'imposta sostitutiva viene progressivamente aumentata al raggiungimento dei seguenti scaglioni di volumi di affari:

- a) venti per cento per volumi di affari da lire 120 milioni a 200 milioni;
- b) cinquanta per cento per volumi di affari da lire 200 milioni a 300 milioni;
- c) cento per cento per volumi di affari da lire 300 milioni a 360 milioni.

1.6

ROSSI

*Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente:*

«2. L'imposta sostitutiva è pari a lire 4.900.000 per l'anno di inizio dell'attività, a lire 5.900.000 per il secondo anno e a lire 6.900.000 per il terzo anno e, se regolarmente versato entro i termini fissati con apposito decreto ministeriale da emanarsi entro 60 giorni dalla conversione in legge del presente provvedimento, sostituisce la tassa di concessione governativa per la partita Iva, l'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni, l'imposta comunale sugli immobili, la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e l'imposta locale sui redditi, relative all'esercizio di attività commerciali e di arti e professioni, l'imposta sul patrimonio netto delle imprese, il contributo per il Servizio sanitario nazionale e per l'invalidità vecchiaia superstiti (IVS)».

1.7

PAINI

*Al comma 2, sostituire le parole da: «L'imposta sostitutiva» fino a: «entro il 5 marzo», con le seguenti: «L'imposta sostitutiva per l'anno d'inizio, per il secondo anno e per il terzo anno, è pari rispettivamente al 50 per cento, al 60 per cento e al 70 per cento dell'IRPEF dovuta e se regolarmente versata entro il 31 maggio dell'anno successivo».*

1.8

FARDIN

*Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «l'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni, l'imposta comunale sugli immobili, la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche».*

*Conseguentemente aggiungere il seguente comma:*

«2-bis. Le amministrazioni comunali, con un'unica delibera, hanno la facoltà di concedere l'esenzione totale o parziale dall'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni, dall'imposta comunale sugli immobili, dalla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche i soggetti di cui al comma 1, per un periodo non superiore a tre anni».

**1.9** VIGEVANI, SARTORI, LONDEI, CADDEO, BONAVITA

*Al comma 2, sopprimere il seguente periodo: «Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in regime fiscale sostitutivo non costituiscono componenti negativi di reddito deducibili per le controparti».*

**1.10** FARDIN

*Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.*

**1.11** COSTA

*Al comma 2, dopo le parole: «300 milioni», aggiungere le parole: «ne quando il volume d'affari, anche in corso d'anno, supera i 400 milioni».*

**1.12** VIGEVANI, SARTORI, LONDEI, CADDEO, BONAVITA

*Al comma 2, le parole: «se il volume d'affari annuo supera lire 1.000 milioni», sono sostituite dalle seguenti: «se il volume d'affari annuo supera 400 milioni».*

**1.20** THALER

*Al comma 2, ultimo periodo, sopprimere le parole da: «e per lo stesso anno» fino a: «contabilità semplificata».*

**1.13** FARDIN, THALER

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Il Ministro delle finanze con proprio decreto stabilirà le modalità di riparto delle somme riscosse di cui al comma precedente tra l'Erario, i comuni, le province e l'Inps».

**1.14** PAINI

*Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni del presente articolo non si applicano per le aziende già esercitate da altri soggetti ed acquisite dai soggetti di cui al comma 1 a titolo definitivo, in affitto, in usufrutto o attraverso contratti simili».*

**1.15** VIGEVANI, SARTORI, LONDEI, CADDEO, BONAVITA

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*«3-bis. I soggetti che si avvalgono del regime fiscale sostitutivo sono tenuti alla contabilità semplificata».*

**1.16** FARDIN, THALER

*Al comma 3-quater, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e in generale in tutti quei casi in cui l'apertura di una attività agevolata si inserisce all'interno di un disegno elusivo».*

**1.17** GUGLIERI

*Al comma 3-quater, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o esercitano attività che rappresentino scorporo di attività già presenti in altre imprese».*

**1.18** ROSSI

*Dopo il comma 3-quater aggiungere il seguente:*

*«3-quinquies. Le entrate quantificate annualmente nel triennio in relazione al regime fiscale sostitutivo per nuove iniziative produttive confluiscono aggiuntivamente e per una quota del 50 per cento sulla dotazione complessiva per i trasferimenti a favore degli enti locali».*

**1.19** ROSSI

## Art. 2.

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «alle imprese», inserire le seguenti: « , alle imprese di proprietà pubblica che gestiscono servizi pubblici locali».*

**2.1** ROSSI

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «Alle società ed enti privati», inserire le seguenti: «agli enti di cui all'articolo 22, comma 3, lettere c) e d), della legge 8 giugno 1990, n. 142».*

2.2

ROSSI

*Al comma 1, dopo le parole: «con contratto a tempo indeterminato», aggiungere le altre: «e nel rispetto delle retribuzioni minime contrattuali».*

2.3

VIGEVANI, SARTORI, LONDEI, CADDEO, BONAVITA

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «lettere b), c) e d)», inserire le seguenti: «o che abbiano già prestato lavoro con contratti a termine e risultino disoccupati».*

2.4

ROSSI

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Il credito d'imposta è ridotto al 15 per cento per le imprese o gruppi societari con una base occupazionale superiore a 1.000 unità. Il credito d'imposta spetta nella misura del 30 per cento alle imprese con meno di 50 dipendenti e per le imprese con meno di 500 dipendenti site nei territori di cui agli obiettivi 1, 2 e 3-b, previsti dai fondi strutturali dell'unione europea».*

2.5

VIGEVANI, SARTORI, LONDEI, CADDEO, BONAVITA

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

*«2-bis. Il credito d'imposta di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo non è ammesso se l'impresa interessata gode già di altre forme di riduzione degli oneri contributivi o di erogazioni di incentivi quali quelle previste dalle leggi 29 dicembre 1990, n. 407, 23 luglio 1991, n. 223, e dal decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, che non siano quelle previste a favore delle imprese site nel Mezzogiorno».*

2.6

ROSSI

*Dopo il comma 3-ter, aggiungere il seguente:*

*«3-quater. Il riconoscimento dei benefici di cui al presente articolo è subordinato all'integrale rispetto degli istituti economici e normativi stabiliti dai contratti collettivi di lavoro».*

2.7

ROSSI

*Dopo il comma 3-ter, aggiungere il seguente:*

«3-quater. Il personale assunto a tempo indeterminato sul quale matura il credito d'imposta di cui al comma 1 del presente articolo non potrà essere licenziato se non per colpa del dipendente seguendo le procedure previste dall'articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300. Le norme previste dal citato articolo 7 si applicano nei confronti di tutti i datori di lavoro che usufruiscono o abbiano usufruito dei benefici fiscali di cui al presente articolo ancorchè non inclusi nel campo di applicazione delle norme della legge 20 maggio 1970, n. 300, dall'articolo 35 della legge medesima».

2.8

ROSSI

*Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

*(Soggetti esclusi dal premio di assunzione)*

1. I benefici di cui all'articolo 2 non si applicano nel caso di assunzioni da parte di società ed enti privati, imprese ed esercenti di arti e professioni, che nei dodici mesi precedenti abbiano licenziato lavoratori con le medesime mansioni di quelli che dovrebbero essere assunti, o che per tali lavoratori abbiano chiesto ed ottenuto il trattamento di cassa integrazione o la collocazione in mobilità.

2. I benefici di cui all'articolo 2 non si applicano neppure alle imprese che appartengano allo stesso settore di attività e che abbiano assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelle che si trovano nella situazione di cui al comma 1 del presente articolo».

2.0.1

ROSSI

**Art. 3.**

*Al comma 1, sostituire le parole: «50 per cento», con le altre: «40 per cento».*

3.1

VIGEVANI, SARTORI, LONDEI, CADDEO, BONAVITA

*Al comma 1, sopprimere le parole: «in eccedenza rispetto alla media degli investimenti realizzati nei cinque periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla predetta data».*

3.4

THALER

*Al comma 2, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «L'investimento immobiliare è limitato ai beni strumentali per natura, classificati nel gruppo B, nel gruppo C (esclusi i beni classificati come C/1) e nel gruppo D dal decreto del Ministro delle finanze 16 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 298 del 21 dicembre 1988».*

**3.2**

ROSSI

*Dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:*

«2-ter. La misura della detassazione del reddito d'impresa reinvestito è elevata del 60 per cento per le imprese che operano:

a) nel campo dell'efficienza energetica e della promozione di fonti rinnovabili di energia o assimilate di cui alla legge 9 gennaio 1991, n. 9;

b) nel settore dell'agricoltura naturale, biologica o biodinamica;

c) nel campo della raccolta differenziata e riciclaggio dei rifiuti;

d) nella produzione di prodotti ai quali è assegnato il marchio di qualità ecologica di cui al regolamento CEE 23 marzo 1992, n. 808».

**3.3**

VIGEVANI, SARTORI, LONDEI, CADDEO, BONAVITA

**Art. 4.**

*Sopprimere l'articolo.*

**4.1**

ROSSI

*Al comma 1, aggiungere il seguente periodo:*

«La misura del 15 per cento prevista dall'articolo 20, primo comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni, e dall'articolo 29, primo comma, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, è ridotta al 12,50 per cento».

**4.2**

COSTA

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2bis. Il percepiente contestualmente dovrà altresì versare al Servizio sanitario nazionale il 5,6 per cento dei dividendi percepiti comprensivi del credito d'imposta ad essi attribuibile».

**4.3**

ROSSI

**Art. 5.**

*Sopprimere l'articolo.*

**5.1**

ROSSI

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole:*

«se il valore del patrimonio netto, risultante dalla certificazione peritale richiesta per l'ammissione, non supera i 500 miliardi di lire», con le altre:

«se il valore del patrimonio netto risultante dalla certificazione peritale richiesta dal Regolamento Consob n. 4088 del 24 maggio 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 26 giugno 1989, non supera i 1.000 miliardi di lire».

**5.2**

COSTA

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-bis. Il risparmio di imposta risultante dalla riduzione di cui al comma 1 deve essere imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva designata con riferimento al presente decreto, con esclusione di ogni diversa utilizzazione.

1-ter. Per le società di capitali la riserva, ove non venga imputata al capitale, può essere ridotta soltanto con l'osservanza delle disposizioni dei commi secondo e terzo dell'articolo 2445 del codice civile. In caso di utilizzazione della riserva a copertura di perdite, non si può fare luogo a distribuzione di utili fino a quando la riserva non è reintegrata o ridotta in misura corrispondente con deliberazione dell'assemblea straordinaria, senza l'osservanza delle disposizioni dei commi secondo e terzo dell'articolo 2445 del codice civile.

1-quater. Se il saldo attivo viene attribuito ai soci o ai partecipanti mediante riduzione della riserva prevista dal comma 1-bis ovvero mediante riduzione del capitale sociale o del fondo di dotazione e patrimoniale, le somme attribuite ai soci o ai partecipanti concorrono a formare il reddito imponibile della società o dell'ente e il reddito imponibile dei soci o dei partecipanti.

1-quinquies. Ai fini di cui al comma 1-quater si considera che le riduzioni del capitale deliberate dopo l'imputazione a capitale della riserva abbiano anzitutto per oggetto, fino al corrispondente ammontare, la parte del capitale formata con l'imputazione di tale riserva».

**5.3**

ROSSI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Le società di cui al comma 1 in caso di distribuzione di dividendi inerenti ad utili conseguiti nei periodi d'imposta in cui ha avuto applicazione la riduzione dell'aliquota IRPEG non sono soggette alla maggiorazione di conguaglio di cui agli articoli 105 e 106 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed il credito d'imposta previsto in nove sedicesimi dall'articolo 14 del predetto Testo unico viene ridotto a sette sedicesimi».

**5.4**

ROSSI

### **Art. 6.**

*Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «in casi di particolare rischio di occultamento degli incassi, a causa della attività svolta e della clientela, il Ministro delle finanze, sentita la commissione di cui all'articolo 7-ter, potrà chiedere l'inserimento nelle fatture di informazioni specifiche circa la durata e il contenuto della prestazione eseguita».*

**6.1**

VIGEVANI, SARTORI, LONDEI, CADDEO, BONAVITA

*Al comma 1, lettera b) dopo le parole: «dei clienti e dei fornitori», aggiungere le seguenti: «con decreto del Ministro delle finanze emanato sentita la commissione di cui all'articolo 7-ter, potranno essere richiesti per singoli contribuenti e per categorie di soggetti individuati in base al settore economico di appartenenza e alle dimensioni aziendali, dai relativi alle forniture di beni oggetto dell'attività dell'impresa».*

**6.2**

VEGEVANI, SARTORI, LONDEI, CADDEO, BONAVITA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«e) tenuta delle scritture di cui all'articolo 19, penultimo comma lettera d) del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600».

**6.3**

GUGLIERI

*Al comma 1, sostituire la lettera d-bis) con la seguente:*

«d-bis. tenuta del registro di carico e scarico da parte di riparatori di apparecchi e di materiali radioelettrici».

**6.4**

COSTA

*Al comma 1, sostituire la lettera d-bis) con la seguente:*

«d-bis. tenuta del registro di carico e scarico previsto dall'articolo 2 della legge 12 novembre 1949, n. 996, limitatamente alla annotazione di apparecchi radiofonici, escluse le autoradio».

**6.5**

COSTA

*Al comma 1, sostituire la lettera d-bis) con la seguente:*

«d-bis. tenuta del registro di carico e scarico; con esclusione del registro di carico e scarico di apparecchiature radio-televisive e materiale radio-elettrico, per commercianti, rappresentanti agenti di vendita e riparatori».

**6.6**

VIGEVANI, SARTORI, LONDEI, CADDEO, BONAVITA

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«2-bis. È soppresso il comma 4 dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973.»

**6.7**

VIGEVANI, SARTORI, LONDEI, CADDEO, BONAVITA

**ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 2 AGOSTO 1994

**19<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*  
ZECCHINO

*Intervengono il ministro della pubblica istruzione D'Onofrio e il sottosegretario di Stato per lo stesso Dicastero Aloi.*

*La seduta inizia alle ore 16,20.*

**IN SEDE REFERENTE**

**(624) Nuove norme per l'avvio dell'anno scolastico ed abolizione degli esami di seconda sessione**

**(33) BISCARDI ed altri: Nuove disposizioni per l'istituzione di scuole e istituti e per la razionalizzazione della rete scolastica**

(Esame congiunto e rinvio)

Il ministro D'ONOFRIO chiede preliminarmente quale sia l'intenzione della Commissione in ordine ai tempi di esame dei provvedimenti in titolo.

Il PRESIDENTE, premesso che i provvedimenti sono stati iscritti all'ordine del giorno della Commissione nonostante l'intenso lavoro relativo ad altri settori di competenza per venire incontro ad una richiesta del Governo, chiarisce che l'Ufficio di Presidenza non ha ancora assunto determinazioni in merito al prosieguo dell'esame, ma che comunque l'orientamento era quello di svolgere la relazione nella seduta odierna e di rinviare il seguito dell'esame congiunto alla ripresa dei lavori dopo la pausa estiva. Chiede peraltro se il Ministro manifesta ulteriori esigenze in ordine all'esame dei provvedimenti.

Il ministro D'ONOFRIO fa presente che, essendo sua intenzione iniziare l'anno scolastico 1994-1995 avendo previsto l'abolizione degli esami di riparazione, si renderà necessario in autunno ricorrere alla decretazione di urgenza, in vista della quale egli ritiene essenziale acquisire l'orientamento del Parlamento. Chiede quindi che i commissari si esprimano sull'opportunità di abolire gli esami di seconda sessione e sulla attivazione degli interventi di sostegno sostitutivi.

Dopo alcuni brevi interventi dei senatori BISCARDI (che ritiene possibile registrare una larga convergenza sulla opportunità di abolire gli esami di riparazione, anche se occorre approfondire ulteriormente gli aspetti relativi agli interventi sostitutivi), BERGONZI (a giudizio del quale l'abolizione degli esami di riparazione non può essere una misura isolata, ma deve essere considerata in un ambito più generale, quale ad esempio quello della riforma della scuola secondaria superiore) e BRIENZA (secondo il quale la Commissione potrà dare un orientamento di massima al Ministro sulle tematiche prospettate, dopo lo svolgimento della relazione), il relatore BISCARDI riferisce alla Commissione sui provvedimenti in titolo. Per quel che riguarda il disegno di legge n. 624, si rileva innanzitutto che esso intende dare inizio alla strategia di riforma dell'ordinamento scolastico, di cui premessa necessaria pare essere l'abolizione degli esami di seconda sessione con il conseguente riordino delle operazioni di avvio dell'anno scolastico. Commisurato all'intento dichiarato, il disegno di legge registra tuttavia una sconnessione logica: invero, i primi articoli riguardano i tempi e le modalità della razionalizzazione della rete scolastica e l'abbreviazione dei termini delle operazioni amministrative in preparazione del nuovo anno scolastico, gli interventi sulla congruità degli organici, la mobilità annuale e la decorrenza degli atti conseguenti e solo agli articoli 7, 8 e 9 si regolano rispettivamente l'abolizione degli esami di riparazione (e la conseguente attivazione dei corsi di recupero), i riflessi sul calendario scolastico e la partecipazione ai consigli di classe degli insegnanti tecnico-pratici. Infine, la norma finanziaria che prevede, per l'attuazione dei corsi di recupero di cui all'articolo 7, la spesa annua di lire 205 miliardi e 580 milioni, a decorrere dall'anno finanziario 1995, desta alcune perplessità, ingenerando il dubbio che l'abolizione degli esami di riparazione avverrà a partire dall'anno scolastico 1995-1996.

Anche l'analisi più dettagliata del testo conferma quanto osservato circa il suo impianto logico e giuridico.

L'articolo 1 è inteso ad abbreviare la scadenza dei termini per l'istituzione, la soppressione e l'aggregazione di scuole e sperimentazioni; la determinazione delle dotazioni organiche; le operazioni riguardanti la mobilità del personale; i provvedimenti di stato giuridico. Tale materia appare con tutta evidenza «delegificabile», da rinviare ad una apposita ordinanza ministeriale, tranne forse per quanto riguarda il comma 5.

Attenzione particolare richiede poi l'articolo 2, che contiene disposizioni in apparenza semplicemente riordinatrici ma nella sostanza fortemente innovative per la ripartizione territoriale delle istituzioni scolastiche, tali da suscitare le più ampie e forti riserve.

Per quel che riguarda il comma 1, la procedura della ripartizione si esplica con la redazione di un piano pluriennale (relativamente al quale è peraltro essenziale stabilire l'anno di inizio e la durata) che stabilisce, sia pure in considerazione di particolari esigenze territoriali, sociali e scolastiche, il numero dei circoli didattici e di scuole di istruzione secondaria da assegnare a ciascuna provincia. Il piano viene disposto con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro. La norma appare dettata da due criteri che risultano in netto contrasto con le esigenze di una scuola che deve essere rinnovata dalla partecipazione delle realtà sociali che ne riconoscano l'insurrogabile apporto alla maturità civile ed allo sviluppo socio-economico: da

una parte, una concezione meramente «contabile» della presenza della scuola e della diffusione dell'istruzione; dall'altra, la vocazione centralistica del Ministero della pubblica istruzione, estremamente criticabile non solo perchè in collisione con gli indirizzi di forte decentramento, presenti e vivi nell'attuale situazione politico-istituzionale, ma soprattutto perchè celebrativa di una gestione chiusa da parte dell'amministrazione scolastica, in misura tale da renderne permanente e più acuta la conflittualità con la scuola militante e la realtà sociale che ad essa partecipa.

Per quel che riguarda il comma 2 dell'articolo 2, la ripartizione territoriale è determinata in ambito provinciale dal provveditore agli studi, previa intesa con gli enti locali. Si rileva che nella ripartizione territoriale delle scuole, il ruolo delle regioni non può essere relegato a consultazione paritaria con province e comuni; e ciò non solo per ragioni e compiti di natura istituzionale concernenti l'organizzazione dei servizi, ma anche e soprattutto perchè la dimensione ottimale risulta - fuor di ogni dubbio - quella regionale. È il caso di aggiungere che gli orientamenti in tema di riforma del Ministero della pubblica istruzione, emersi in sede parlamentare nella precedente legislatura e fino ad oggi non rimessi in discussione, prevedono il decentramento, in dipartimenti regionali, dell'amministrazione scolastica. Quanto all'intesa con gli enti locali, il testo non stabilisce procedure amministrative e scadenze temporali nè momenti e sedi di coordinamento, così come non chiarisce modalità e limiti di compatibilità dell'ordinanza del Ministro che determina i criteri e i parametri della ripartizione. Al riguardo, la soluzione non può essere diversa da quella degli accordi di programma tra Stato e regioni.

Passando ad esaminare il punto più importante, e cioè l'abolizione degli esami di seconda sessione (articolo 7), si può tranquillamente affermare che esso non va al di là di una mera affermazione di principio che, priva di adeguati e concreti interventi sostitutivi, rischia di introdurre nel già devastato panorama del sistema di istruzione italiano, un altro fattore di confusione e di mistificazione. Le disposizioni sull'attivazione dei corsi integrativi e di recupero non possono essere completamente rinviate ad una ordinanza ministeriale, almeno per quanto concerne «i criteri generali di svolgimento degli interventi», in quanto solo una chiara ed efficace definizione legislativa consente di non avvolgerne la concreta attuazione nella ragnatela paralizzante delle circolari ministeriali. Ovviamente, le stesse considerazioni valgono per le modalità di assegnazione dei docenti alle attività integrative e di recupero.

L'idea dell'abolizione degli esami di riparazione richiede pertanto, per una sua non aleatoria traduzione nella realtà scolastica, una più sostanziosa e corposa tessitura legislativa. Si rende allora necessario un testo legislativo che, oltre all'eliminazione degli esami di seconda sessione, dovrebbe definire in modo non approssimativo i criteri generali relativi all'organizzazione ed allo svolgimento delle attività integrative di sostegno e di recupero, i compiti e le responsabilità degli organi scolastici, le modalità di servizio e di assegnazione del personale, nonchè le modalità di finanziamento. In tale testo legislativo dovrebbe altresì trovar luogo una normativa fortemente innovatrice sull'istituzione di scuole e di istituti e sulla razionalizzazione della rete scolastica, che affidi ad accordi di programma tra lo Stato e le regioni, ai sensi dell'articolo 27 della

legge n. 142 del 1990, la definizione della materia, indicando peraltro la scansione temporale (triennio o quinquennio) in modo da sottrarre la materia a fenomeni di episodicità e di improvvisazione che alla cadenza annuale (anche se non solo ad essa) sono da riferire. Il testo normativo infine dovrebbe riguardare ciò che in maggior misura rende precario e incerto, allo stato attuale, l'inizio di ogni anno scolastico, e che non trova nel disegno di legge n. 624 principio di soluzione: la mobilità del personale scolastico, i suoi tempi e le sue fasi, in connessione con la definizione degli organici. Il problema è indubbiamente complesso, perchè investe interessi ed esigenze sostanziali e reali, sia del personale scolastico che delle famiglie, quasi sempre in oggettiva collisione. E se la soluzione è da rinvenire in sede di contrattazione sindacale, potrà essere opportuno consultare le organizzazioni sindacali per saggiarne la disponibilità ad un riferimento legislativo. Un obiettivo è comunque da tener fermo: il superamento della differenza tra organici di diritto e organici di fatto, il che implica la necessità di fissare a fine aprile il termine delle iscrizioni, cosicchè entro quella data (e non, invece, come è attualmente, a gennaio) la scelta delle famiglie possa fondarsi su dati e risultati scolastici meglio documentati e più persuasivi.

I vizi legislativi in materia scolastica sono fin troppo noti, e ciò induce a non rinunciare a un atteggiamento di prudenza e cautela. Occorre evitare, ad esempio, che il testo legislativo giustapponga disposizioni disparate e sconnesse, che mal si giustificano con l'urgenza e rispondono ad esigenze settoriali e corporative; oppure che l'intervento legislativo sia la pallida ed esile rappresentazione di quello che, da non poco tempo ad oggi, particolarmente nella politica scolastica, è solito apparire come l'«effetto-annuncio» del gesto risolutivo. La materia in esame, se vuol davvero rispondere all'intento di aprire nel corpo esausto della scuola italiana una azione di riordino, preliminare e propedeutica a momenti forti di riforma, va elaborata con la necessaria riflessione e maturazione.

Per evidente connessione di materia, al disegno di legge n. 624 viene abbinato il disegno di legge n. 33. La soluzione della complessa materia viene in questo testo affidata ad accordi di programma tra Stato e regioni e definita in modo che il parere degli enti locali sia concordato e reso unitario a livello regionale e la rete scolastica sul territorio, «nel rispetto degli obiettivi generali di programmazione finanziaria e di politica scolastica definiti da leggi dello Stato», corrisponda in misura adeguata per grado di scuola e secondo le diverse tipologie e finalità formative (e in relazione a peculiari condizioni demografiche, orografiche e socio-economiche delle province) alle esigenze sociali e culturali dei territori regionali. Tra la riproposizione di un ormai impossibile centralismo e il passaggio *tout court* alle regioni della presenza scolastica sul territorio, il percorso più persuasivo appare quello di una equilibrata sintesi, non già per ricerca di compromessi pilateschi, ma per un convinto rispetto degli indirizzi di cui all'articolo 34, comma 2, e all'articolo 117 della Costituzione). A conferma di tale tesi, va ricordata la discussione sulla competenza scolastica tra Stato e regioni in sede di Commissione bicamerale sulle riforme istituzionali nella precedente legislatura.

L'esperienza di questi anni in ordine alla razionalizzazione della rete scolastica impone che siano risolte in sede legislativa alcune questioni che sembrano minori, ma che tuttavia si imbattono in ostacoli le-

gislativi o in assenza di normativa determinando a livello locale reazioni negative e proteste sia del corpo docente che degli alunni e delle famiglie. Di qui la necessità di norme abrogative e correttive di quelle vigenti in materia di aggregazione degli istituti affinché sia tra l'altro chiarita inequivocabilmente la ripartizione degli oneri tra Stato ed enti locali e la posizione del personale amministrativo ed ausiliario dipendente dagli enti locali, nonchè l'assegnazione dei capi di istituto.

In conclusione, si evince agevolmente che qualsiasi normativa che voglia incidere non superficialmente sull'organizzazione e sull'attività della scuola dà luogo al succedersi a catena di ostacoli e problemi da affrontare e risolvere. Il che - finalmente - postula l'urgente avvio dell'autonomia scolastica, di cui all'articolo 4 della legge n. 537 del 1993, con l'emanazione del conseguente decreto legislativo, che qui - ancora una volta - si sollecita.

Dopo che il ministro D'ONOFRIO ha chiarito che la parte del disegno di legge n. 624 relativa alla razionalizzazione della rete scolastica dovrà essere nuovamente considerata nell'ambito del decreto legislativo attuativo della delega di cui all'articolo 4 della legge n. 537 del 1993, per l'emanazione del quale egli ha presentato al Parlamento un disegno di legge di proroga dei termini, il PRESIDENTE, ringraziato il relatore per l'ampia e approfondita relazione svolta, invita i commissari ad esprimersi sugli aspetti preliminarmente indicati dal rappresentante del Governo: opportunità dell'abolizione degli esami di riparazione e conseguenti interventi sostitutivi.

Il senatore SCAGLIOSO esprime preoccupazione per il testo del provvedimento governativo. Innanzitutto, la prima parte è fortemente in contrasto con i principi dell'autonomia scolastica; inoltre, la parte relativa all'abolizione degli esami di riparazione contiene norme fortemente accentratrici che inopportuno conferiscono al Ministro la facoltà di determinare con propria ordinanza i criteri generali di svolgimento degli interventi sostitutivi, nonchè le modalità e gli effetti di verifica dei risultati. Il senatore invita infine il Ministro a verificare eventuali esperienze di scuole medie o scuole secondarie superiori che abbiano già realizzato una programmazione delle attività scolastiche tale da evitare il ricorso agli esami di riparazione.

Interviene quindi il senatore FRIGERIO sottolineando in rapida sintesi taluni elementi di debolezza del testo in esame. In primo luogo, non appare del tutto incisivo l'intervento volto a rimuovere le cause di irregolarità nel funzionamento, e in particolare nell'avvio, dell'anno scolastico. L'abolizione degli esami di riparazione, così come delineata nel disegno di legge n. 624, è più un intento declamatorio che una compiuta proposta normativa. Nè è pertinente l'articolo 9, concernente gli insegnanti tecnico-pratici. Più in generale, si dispone con legge su talune materie che sarebbe più opportuno delegificare. Esprime infine il timore che su razionalizzazione della rete scolastica, organici di istituto ed autonomia scolastica si facciano passi indietro rispetto alle indicazioni recate dalla legge n. 537 del 1993.

Il senatore BEVILACQUA rileva che di per sè l'abolizione degli esami di riparazione non suscita necessariamente il suo consenso, molto

dependendo dalle modalità della sua realizzazione. In particolare, la proposta contenuta nel disegno di legge n. 624 presenta alcuni aspetti da sviluppare e chiarire, al fine di evitare che si abbia una promozione di massa, posta la non piena definizione del grado di preparazione entro il quale sia ancora consentito il recupero dello studente. Inoltre, non sono sufficientemente chiariti alcuni problemi relativi ai corsi di recupero, in particolare al personale preposto al loro svolgimento; a tal fine sarebbe opportuna la redazione di una graduatoria di docenti laureati non occupati, cui attingere per la conduzione di tali attività. Ancora, non è indicato il soggetto che conduce la riflessione sulle carenze degli studenti, nè i tempi di tale riflessione. Esprime infine la propria contrarietà a un inizio dell'anno scolastico che sia indifferenziato al 1° settembre, su tutto il territorio nazionale.

Il senatore BRIENZA, sottolineate le difficoltà di avviare la riforma dell'ordinamento scolastico a volte dovute a considerazioni di ordine pedagogico, dichiara che a suo giudizio l'articolo 7 del disegno di legge n. 624 fa salva l'autonomia degli istituti, anche nei confronti degli alunni.

Per quel che riguarda l'abolizione degli esami di riparazione, pur convenendo sulla necessità espressa da altri membri della Commissione di approfondire maggiormente gli aspetti relativi agli interventi sostitutivi, egli si dichiara favorevole in quanto essa comporta l'abolizione degli organici di fatto, che finora hanno rappresentato uno degli ostacoli principali ad un positivo avvio dell'anno scolastico.

La senatrice PAGANO, nel ricordare che il Gruppo Progressisti-Federativo ha presentato un disegno di legge sulla materia, per il quale auspica l'esame congiunto con i provvedimenti in titolo e un approfondito dibattito alla ripresa dei lavori dopo la pausa estiva, chiede al ministro D'Onofrio se egli intenda adottare un decreto-legge prima dell'inizio dell'anno scolastico 1994-1995 ovvero ritenga di proseguire il dibattito in Parlamento sulle proposte presentate, giungendo alla redazione di un testo unitario, nell'interesse generale della scuola.

Il senatore BERGONZI ribadisce come a suo giudizio l'abolizione degli esami di riparazione, sulla quale egli pure conviene, non possa essere considerata isolatamente, ma debba essere inserita in un contesto più generale. Ad esempio, il Gruppo Rifondazione Comunista-Progressisti ha presentato un disegno di legge di riforma della scuola secondaria superiore che prevede tra l'altro l'abolizione degli esami di seconda sessione ed esprime quindi l'auspicio che tali tematiche possano essere affrontate congiuntamente, data anche la diversità di opinioni tra le diverse parti politiche in merito agli interventi sostitutivi.

In considerazione del concomitante inizio dei lavori dell'Assemblea, il PRESIDENTE rinvia il seguito dell'esame congiunto ad altra seduta.

*La seduta termina alle ore 17,30.*

**LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)**

MARTEDÌ 2 AGOSTO 1994

**15ª Seduta***Presidenza del Presidente*  
BOSCO*La seduta inizia alle ore 16,10.**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE***Proposta di indagine conoscitiva sui settori delle telecomunicazioni e della emittenza radiotelevisiva**  
(R048 000, C08ª, 0002ª)

In ordine alla proposta di indagine conoscitiva in titolo, il PRESIDENTE informa che sul tema si è riunito più volte un comitato ristretto, che si è incontrato con importanti società di consulenza, raccogliendo valutazioni e materiale documentario in ordine allo sviluppo dei settori, alla dinamica dei mercati e alle esperienze di altri paesi industrializzati.

In particolare gli incontri preliminari hanno evidenziato un processo di convergenza e di integrazione tra i settori delle telecomunicazioni, dell'informatica e dell'emittenza radiotelevisiva, nonché uno sviluppo tecnologico guidato dalla tecnica digitale che appare in grado di trasformare i mercati considerati, gli operatori in gioco, nonché le condizioni di operatività delle imprese e di vita dei cittadini.

Sulla base di tale indicazione di carattere generale l'indagine potrebbe pertanto focalizzarsi sulla comunicazione multimediale intesa appunto come esito del già accennato processo di convergenza delle tecnologie e dei settori. In particolare, allo scopo di dare comunque concretezza all'indagine, per il lavoro legislativo che seguirà sulle regole *anti-trust* nei settori delle telecomunicazioni e dell'emittenza radiotelevisiva, le audizioni potranno tendere ad approfondire cosa concretamente può accadere in Italia in un arco di tempo di breve e medio periodo, tenendo conto della peculiarità del sistema italiano.

La proposta di indagine verte pertanto su un documento di base, articolato su una premessa e su tre temi da sviluppare sui quali si richiederanno ai soggetti da audire note scritte da illustrare nel corso dell'audizione.

È quindi proposto un elenco di soggetti da audire che viene in una prima fase ristretto a quelli di maggiori rilevanza. Al riguardo,

fornisce talune spiegazioni in ordine a Teknibank e alla Consulta di Razionalitalia.

Ritiene quindi che la Commissione potrebbe procedere altresì all'invio di richieste scritte di contributi ai più importanti organi di regolamentazioni inglesi e francesi (OfTel, Direzione generale per la regolamentazione, Consiglio superiore per l'audiovisivo), modificando opportunamente il documento di base in relazione alla situazione dei rispettivi paesi. Ciò appare assai più produttivo nei confronti di una audizione di gestori inglesi e francesi, i quali oltre a non disporre in Italia di personale sufficientemente preparato per temi di carattere generale, potrebbero fornire informazioni influenzate dalla competitività con i gestori italiani.

Si presentano quindi due ipotesi di calendario delle audizioni al fine di effettuarle rapidamente e comunque entro il 20 settembre, rinviando soltanto l'audizione del ministro delle poste e delle telecomunicazioni ad un momento successivo, non appena le forze politiche avranno potuto elaborare i contributi resi durante le audizioni.

In conclusione, ricorda che sono attualmente in corso presso la VII Commissione della Camera dei deputati e la Commissione per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi due indagini conoscitive in materia rispettivamente di emittenza radiotelevisiva in generale e di ruolo della RAI nel sistema dell'emittenza radiotelevisiva; evidenza al riguardo la peculiarità dell'indagine che la Commissione del Senato si accingerebbe ad effettuare, in quanto volta ad approfondire un tema specifico nell'ambito del futuro assetto del sistema delle comunicazioni.

Si apre quindi un dibattito, nel corso del quale intervengono i senatori STAJANO, FAGNI, TERRACINI, GIURICKOVIC, PEDRAZZINI, SCIVOLETTO, BACCARINI e RAGNO al termine del quale la Commissione approva la proposta di indagine conoscitiva illustrata dal Presidente (che assumerà il titolo: «Indagine conoscitiva sulla multimedialità») e gli dà pertanto mandato di richiedere la prescritta autorizzazione al Presidente del Senato sulla base di un primo ciclo di audizioni, che si svolgeranno nella settimana dal 12 al 15 settembre, nel corso delle quali verranno ascoltati i seguenti soggetti: Presidente dell'IRI - STET-TELECOM; OLIVETTI-OMNITEL PRONTO ITALIA; IBM; Consiglio Superiore delle poste e delle telecomunicazioni; Garante per la radiodiffusione e l'editoria; Autorità per l'informatica e Autorità antitrust. Si conviene altresì di acquisire una documentazione scritta da parte di altri soggetti interessati (Confindustria, Confcommercio, Abi, Razionalitalia, Teknibank, IDC e Confesercenti), con riserva di effettuare, eventualmente, un secondo ciclo di audizioni, dopo aver acquisito la predetta documentazione (in tale seconda tornata di audizioni, la Commissione potrà eventualmente ascoltare anche i rappresentanti di RAI e FININVEST).

*SULL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 689 E 699  
(A007 000, C08ª, 0009ª)*

Il PRESIDENTE informa la Commissione che è stato presentato e quindi assegnato alla 13ª Commissione il disegno di legge n. 699 recante

misure urgenti per il rilancio economico ed occupazione dei lavori pubblici e dell'edilizia privata (699), meglio noto come condono edilizio. Nell'ambito di tale decreto-legge, su un totale di 10 articoli ve ne sono due che indubbiamente attengono materie di competenza della 8ª Commissione: il primo (articolo 6) riguarda la definizione del contenzioso in materia di opere pubbliche, il secondo (articolo 9) contiene misure urgenti per il funzionamento dell'ANAS. Nell'esprimere rammarico per il ricorso da parte del Governo a provvedimenti eterogenei propone tuttavia che la Commissione, alla ripresa dei lavori, esprima un parere articolato, piuttosto che sollevare un conflitto di competenza, anche perchè la Presidenza del Senato, tenendo conto delle sue segnalazioni, ha invece provveduto ad assegnare alle Commissioni riunite 8ª e 13ª il disegno di legge n. 689, concernente delega al Governo per la nuova disciplina del territorio e per la realizzazione dei procedimenti in materia di urbanistica e di assetto dei suoli. Tale provvedimento prevede che la delega si estenda anche alle grandi infrastrutture ai lavori pubblici, nonchè ai porti e alle infrastrutture per la mobilità di persone e merci.

Su tale disegno di legge, il cui avvio dell'esame dovrà essere concordato con la Presidenza della 13ª Commissione, sarà necessario un attento esame in relazione alla problematica della revisione della legge Merloni.

La Commissione conviene sulla proposta del Presidente.

*La seduta termina alle ore 16,50.*

**AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)**

MARTEDÌ 2 AGOSTO 1994

**12ª Seduta***Presidenza del Presidente*

FERRARI Francesco

*La seduta inizia alle ore 9,15.***IN SEDE CONSULTIVA****DOC. LVII, N. 1 - Documento di programmazione economica-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 1995-97**

(Parere alla 5ª Commissione: non approvazione di parere favorevole con osservazioni)

(R125 b00, C05ª, 0001ª)

Il relatore BUCCI riferisce alla Commissione illustrando le finalità del Documento in titolo, sintetizzandolo in alcuni fondamentali punti: il primo riguarda gli obiettivi della manovra finanziaria, con particolare riferimento al risanamento dei conti pubblici. Con il Documento ( sul quale poi si baseranno la relazione previsionale e programmatica, il bilancio e la legge finanziaria) - sottolinea il relatore - il Governo indica e propone al Parlamento le scelte di politica di bilancio per il prossimo triennio 1995-97 in relazione agli obiettivi di politica economica enunciati, riguardanti la produzione, l'occupazione, la stabilità dei prezzi, i conti con l'estero in tutti i settori produttivi, compreso dunque il settore agricolo e agroalimentare, e tenuto conto degli obblighi che scaturiscono dal vincolo comunitario. Si riferisce, a quest'ultimo riguardo, al trattato di Maastricht entrato in vigore il 1º novembre dello scorso anno, che impone una graduale riduzione del rapporto debito pubblico-PIL che non superi il 60 per cento. Nel 1993 tale rapporto è stato del 123,2 per cento; nel 1994 il preconsuntivo da un rapporto del 127,8 per cento. Rilevato poi che il Governo considera un dovere morale e politico perseguire l'obiettivo prioritario del risanamento dei conti pubblici. Osserva che i dati tendenziali del rapporto debito pubblico/PIL per il 1995, 1996 e 1997 sono rispettivamente: 132,1 per cento; 136,1 per cento, 139,6 per cento. Sono obiettivi della manovra proposta: non superare nel 1994 il deficit previsto di 154.000 miliardi; realizzare nel 1995 un saldo primario del settore statale del 2 per cento del PIL; chiudere il 1996 con un rapporto debito pubblico-PIL (123,5 per cento) inferiore a quello del 1995 (124,2 per cento). Per il 1994 il rapporto dovrebbe essere del 123,5 per cento.

Le linee di intervento funzionali a tali obiettivi - aggiunge il relatore - riguardano: l'avviamento di un processo di decentramento dello Stato in senso federale, con un decentramento di effettiva responsabilità a Regioni ed enti locali nella erogazione dei servizi, consentendo in tal modo ai cittadini un effettivo controllo della spesa pubblica ed una consapevolezza degli oneri di funzionamento che essa implica; la ristrutturazione del sistema pensionistico; semplificazione del sistema di individuazione e prelievo fiscale, prevedendo assegnazioni di prelievo separate ai differenti livelli di governo ridurre l'imposizione sui redditi delle persone e società con corrispondente aumento dell'imposizione indiretta; riduzione del numero e del livello delle aliquote sul reddito delle persone fisiche; riduzione degli oneri deducibili; ridurre drasticamente l'evasione fiscale coinvolgendo Regioni, enti locali e cittadini; l'eliminazione dei vincoli e dei privilegi individuali, di gruppo e territoriali che bloccano il libero sviluppo delle energie prodotte e distorcono l'allocazione ottimale delle risorse produttive; l'introduzione di una moderna e rigorosa legislazione che favorisca la concorrenza e la libera iniziativa imprenditoriale.

Successivamente il relatore Bucci illustra il quadro macroeconomico di riferimento mondiale e nazionale rilevando che nello scenario dell'economia mondiale i sette principali paesi industriali hanno visto rallentare la crescita: l'aumento del PIL a prezzi costanti è passato dall'1,6 per cento del 1992 all'1,2 per cento del 1993. La disoccupazione è cresciuta del 2 per cento. Come riferisce la Banca dei Regolamenti Internazionali, ciò che caratterizza il trend dell'economia mondiale è l'andamento divergente, contrastante a livello di singoli paesi e di aree geografiche. L'espansione si è accelerata negli U.S.A. ed ha preso l'avvio in Canada, nel Regno Unito e in Australia, mentre il Giappone e gran parte dell'Europa continentale sono rimasti incagliati nella recessione. Differenze ancora più forti si sono registrate nell'ambito dei PVS e delle economie in fase di transizione dove si ha una vigorosa crescita nei paesi dell'Est e del Sud-Est asiatico, in contrasto con l'aggravarsi della crisi a carico dell'ex Unione Sovietica. L'incremento del commercio mondiale si è ridotto dal 4,5 al 2,4 per cento. La riforma del GATT destinata a liberalizzare e stimolare gli scambi, entrerà in vigore nel 1995 ed avrà piena applicazione entro un arco di 10 anni, riducendo le barriere protettive ed estendendo la giurisdizione del GATT al comparto dei servizi. Successivamente - dopo avere evidenziato che la politica monetaria negli S.U., nel Regno Unito, e nel Giappone è stata finalizzata al sostegno della ripresa produttiva (molto prudente è stata invece la Germania, attenta a controllare l'inflazione) e che le forti tensioni nello SME hanno portato, il 2 agosto dello scorso anno, ad abbandonare i ristretti margini di fluttuazione di fl 2,25 per cento, ampliandoli a fl 15 per cento rispetto alla parità centrale - auspica che l'ampliamento dell'Unione Europea, con i quattro paesi dell'EFTA (Austria, Finlandia, Svezia e Norvegia), previsto per il 1° gennaio 1995, non rallenti il processo di integrazione politica, economica e monetaria. Si sofferma sull'andamento di alcuni dati macroeconomici italiani: il PIL, dopo un forte rallentamento di crescita nel 1991 (+ 1,2 per cento) e nel 1992 (+ 0,7 per cento), nel 1993 ha subito una flessione: - 0,7 per cento. C'è stata inoltre flessione del 3 per cento nei consumi e dell'11 per cento negli investimenti. La disoccupazione è aumentata di 655 mila disoccupati (+ 1,9 per cento). (In Francia

la disoccupazione è aumentata dell'1,7 per cento, in Spagna del 2,2 per cento ed in Germania dell'1,6 per cento).

Per quanto riguarda i dati nazionali, rileva che al perdurare della flessione degli addetti nel settore agricolo negli ultimi 2 anni (- 6/7 per cento), si sono accompagnati l'accentuarsi della tendenza della riduzione nel settore industriale e, per la prima volta, una netta diminuzione degli occupati nel settore dei servizi, in particolare nei comparti del commercio, degli alberghi e dei pubblici esercizi. Il deterioramento subito dalla situazione occupazionale nel 1993 - egli aggiunge - è risultato ancora più ampio di quello sopra configurato: al predetto andamento del numero degli occupati si è aggiunta una forte espansione delle ore di integrazione salariale autorizzata.

Passando ad illustrare le prospettive e le misure di stimolo dell'economia italiana per il 1994 e per il triennio 1995-1997, il relatore sottolinea che dalla fine del 1993 si sono manifestati dei sintomi di ripresa della domanda interna ed estera che sono apparsi più evidenti a partire dall'aprile di quest'anno. I dati ISTAT sull'occupazione registrano un aumento di 92.000 unità in aprile, mentre il tasso di inflazione presenta un andamento annuo del 3 per cento. Per consolidare la ripresa, il Governo, con le misure proposte intende portare il PIL, a fine anno, ad una crescita dell'1,4 per cento.

Le misure di pronto intervento realizzate nel giugno 1994 riguardano: le procedure di attuazione degli investimenti pubblici, gli investimenti delle imprese private, le nuove iniziative produttive, il mercato del lavoro, l'occupazione, il rifinanziamento e l'estensione a tutto il territorio nazionale della legge per l'imprenditorialità giovanile, l'accelerazione dei pagamenti dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno.

Per quanto riguarda le prospettive e gli obiettivi programmatici per il 1995 e il 1996 sottolinea il rischio dell'accumulo del debito pubblico ed il legame intrinseco tra crescita dell'intervento dello Stato (ed in particolare della spesa pubblica assistenziale) e perdita di dinamicità del sistema economico con inefficiente allocazione delle risorse. Al risanamento della finanza pubblica occorre abbinare l'uscita dello Stato dal diretto esercizio di attività economica, per loro natura meglio espletate dal libero mercato. Nel triennio 1995-1996-1997 i principali obiettivi macroeconomici, in percentuale sono: per il PIL in termini reali: 2,7/2,8/3,1; per il tasso di inflazione: 2,5/2/2; per l'occupazione: 0,4/0,5/0,8; per il tasso di disoccupazione: 10,7/10,3/9,6.

Nella successiva parte della relazione il senatore Bucci illustra l'entità della manovra: per conseguire gli obiettivi programmatici tra il 1995 ed il 1997 va posta in essere una manovra correttiva di 4,5 punti percentuali del PIL pari nel 1997 a 86.000 miliardi, a cui debbono aggiungersi dismissioni patrimoniali stimate in 10.000 miliardi in ogni esercizio.

Dal lato delle entrate la pressione fiscale e contributiva rimarrà immutata al livello del 1994, che è inferiore dell'1,7 per cento del PIL rispetto al 1993. L'azione sull'evasione dovrebbe tuttavia consentire di ridurre il carico fiscale che grava sui contribuenti onesti.

Per quanto riguarda le spese, per effetto della manovra correttiva nel triennio le spese per investimenti diretti aumenterebbero in termini reali di oltre il 10 per cento. Le riforme introdotte nel sistema pensionistico, in quello sanitario, nella finanza locale e nel pubblico impiego dovranno - egli aggiunge - essere attuate con fermezza e rigore per inci-

dere sul contenimento della spesa e sull'efficienza dell'apparato pubblico.

Rileva quindi il rischio che l'Italia non riesca a colmare le proprie lacune in materia di infrastrutture ferroviarie, restando definitivamente fuori gioco: fa notare come la chiusura delle frontiere svizzere importi per i nostri mezzi di trasporto un allungamento del percorso di 600-700 chilometri, con tutti i prevedibili aggravii di costo che ciò comporta.

Osservato poi, circa gli investimenti pubblici, che è urgente la realizzazione delle grandi opere che sulla base dell'esperienza internazionale sono in grado di contribuire maggiormente alla crescita della produttività nel nostro sistema economico, e che obiettivi fondamentali rimangono la trasparenza delle procedure amministrative, un elevato grado di concorrenza tra le imprese, il contenimento dei costi, la certezza degli impegni assunti per gli operatori del settore, il relatore passa ad illustrare le politiche di coesione che per i prossimi anni assicurano all'Italia risorse comunitarie per 45.500 miliardi che dovrebbero dar luogo ad investimenti complessivi per 105.000 miliardi.

Successivamente illustra analiticamente l'azione sulle entrate (l'obiettivo di una vera riforma fiscale basata sui principi del federalismo dovrà rimanere uno degli obiettivi principali del Governo per realizzare un nuovo sistema fiscale che sia più semplice e più giusto, più trasparente ed efficiente di quello attuale, mentre l'azione diretta all'ampliamento del grado di autonomia impositiva degli enti decentrati di spesa attuata dal 1993 va rafforzata non tanto per reperire nuove fonti di entrata, quanto per accrescere la responsabilizzazione degli amministratori di nuove spese) e le dismissioni patrimoniali destinate esclusivamente alla riduzione dell'indebitamento.

In conclusione, aggiunge il relatore Bucci, dopo un 1993 di grave recessione, col Documento di programmazione economico-finanziaria 1995-1997 il Governo si propone, come obiettivi fondamentali, il rilancio dell'economia, l'aumento dell'occupazione e la riduzione dell'inflazione.

Riepilogando - aggiunge il relatore - i punti positivi del piano sono il congelamento della pressione fiscale; la diminuzione della spesa per previdenza, assistenza e sanità; gli investimenti per nuove infrastrutture, la maggiore flessibilità della forza lavoro; l'aumento dell'occupazione; la diminuzione dell'inflazione e conseguentemente dell'ammontare degli interessi del debito pubblico; le dismissioni con miglioramento complessivo del sistema produttivo. Rimane aperto il problema del debito pubblico e quindi il rapporto debito/PIL che si prevede venga a stabilizzarsi a partire dal 1996.

Ma attaccare in questo momento il debito pubblico - aggiunge infine - vorrebbe dire ritornare ad una politica deflazionistica con conseguenze negative sul piano dell'occupazione, che è uno dei punti basilari del documento di programmazione del Governo.

Il presidente FERRARI ringrazia il relatore Bucci per l'ampia ed approfondita relazione svolta, che consente un dibattito che potrà essere ripreso anche per il prossimo disegno di legge di bilancio e finanziaria.

Si apre il dibattito.

Il senatore CORMEGNA – premesso che si tratta del classico documento di programmazione con cui i paesi avanzati mirano nella allocazione delle risorse, ad un equilibrio fra famiglie ed imprese, ossia fra consumi e investimenti, attraverso l'azione della pubblica amministrazione – rileva che col documento in titolo, che condivide pienamente, ci si propone di rilanciare l'economia attraverso un maggiore liberismo, l'apertura delle frontiere e lo stimolo della innovazione tecnologica e delle esportazioni.

Osservato poi che nel rilancio della economia si tende anche ad attenuare il disordinato prelievo a carico delle famiglie, il senatore Cormegna evidenzia la necessità di assicurare al sistema un conveniente grado di approvvigionamento alimentare, che tuteli di fronte ad eventuali improvvise variazioni di mercato e spinte inflazionistiche che avrebbero ripercussioni sull'equilibrio sociale. Pertanto, egli aggiunge, il Documento, che è di tipo liberista va integrato, per quanto riguarda l'agricoltura, con alcune osservazioni sulla necessità di un protezionismo per l'agricoltura con quote di produzione per tutti i settori, che assicurino difronte ai rischi dei mercati mondiali, in riferimento ai quali egli aveva prospettato l'opportunità di una indagine conoscitiva circa l'impatto degli accordi GATT. Con queste osservazioni egli si dice pienamente favorevole al Documento.

Segue un breve intervento del presidente FERRARI sulla contraddizione fra la posizione della Lega Nord ed il protezionismo e quindi riprende la parola il senatore CORMEGNA per ribadire la necessità di garantire l'approvvigionamento alimentare e di prevedere la tutela dell'agricoltura e del territorio.

Il senatore FIEROTTI, premesso che il Documento va considerato come una dichiarazione di intenti, la cui filosofia va in direzione liberista, si dice d'accordo sulla relazione e ricorda che egli stesso ebbe a richiamare l'attenzione della Commissione sulla questione dei trasporti, che penalizza fortemente il Meridione ed in particolare la Sicilia.

Sottolinea successivamente la necessità di puntare sull'efficienza della pubblica amministrazione per la realizzazione di programmi e sostiene l'opportunità di assicurare una sorta di liberismo protetto o di Stato al settore agricolo, puntando altresì al superamento del divario fra il Mezzogiorno ed il resto del paese, assicurando l'ordinario intervento dello Stato nelle infrastrutture. Conclude ribadendo il giudizio favorevole sul documento, sul quale avanzare le considerazioni testè espresse.

Il senatore CUSIMANO fa rilevare come il Documento di programmazione indichi gli obiettivi e le possibili relazioni in grandi linee e con riferimento agli obblighi derivanti dal trattato di Maastricht circa la riduzione al 60 per cento del rapporto tra debito pubblico e PIL.

Osservato poi che è inconcepibile addossare, così come fa certa stampa, la responsabilità di quarant'anni di governo a chi si trova al Governo da due mesi, essendo stato per quarant'anni all'opposizione, dichiara di condividere gli obiettivi del documento circa la riduzione del fabbisogno finanziario e la riduzione del rapporto debito pubblico-PIL.

Successivamente pone la necessità di chiarire cosa significhi avviare – così come si dice nel Documento – un decentramento dello Stato in

senso federale e rileva di vivere in una Regione come la Sicilia che da parecchi decenni sente parlare di meridionalismo ma non ha visto realizzare alcuna politica meridionalista: dei 120 mila miliardi a suo tempo stanziati per il Mezzogiorno, i primi trentamila vengono subito dirottati per altre finalità; ne sono rimaste alcune decine, ancora da spendere. Occorre, egli aggiunge, spiegare su chi ricade l'onere del raggiungimento di determinati obiettivi e rendersi conto dei gravi danni causati dalla politica assistenziale che ha distrutto gli animi e l'economia.

Evidenziata quindi la maggiore pressione fiscale (in rapporto ai redditi) che grava sul Sud, il senatore Cusimano si dice non convinto della nuova politica ordinaria in sostituzione della pseudo politica meridionalista e chiede di chiarire come giungere al risanamento dei conti pubblici.

Passando poi ad affrontare il tema delle pensioni, l'oratore considera equivoco - e chiede spiegazioni - il discorso circa i futuri pensionati ed in particolare circa l'ipotesi di pensione a capitalizzazione che importa un aumento di contributi da parte dei lavoratori e dei datori di lavoro. In conclusione si dice d'accordo sulla finalità di riduzione del debito pubblico, irresponsabilmente portato a livelli insostenibili dai precedenti governanti.

Il senatore BORRONI, premesso di comprendere il fastidio dei colleghi della maggioranza di fronte alle critiche al Governo circa quanto di negativo è stato compiuto, osserva che il problema è dato dal fatto che fra gli stessi componenti della maggioranza non c'è accordo, come dimostrano i numerosi episodi verificatisi fino a ieri a proposito del provvedimento sui Consorzi agrari.

Nell'attuale dibattito sul Documento di programmazione economico finanziaria sono emerse delle critiche che egli condivide, trattandosi di un atto inadeguato rispetto alle esigenze del paese che non indica gli strumenti idonei agli obiettivi da perseguire - specie per quanto riguarda il problema dell'occupazione tanto trattato nel corso della campagna elettorale - e non specifica su chi ricade l'onere.

Evidenziato quindi che occorre, per quanto riguarda il problema occupazionale, trovare un collegamento col piano Delors nel contesto europeo, e che la disattenzione verso l'agricoltura nel Documento potrebbe negativamente significare il riconoscimento di un mancato contributo del settore primario al risanamento dell'economia, l'oratore conclude richiamando il monito lanciato in questi giorni dalla Banca d'Italia circa la genericità della manovra governativa e ribadisce il giudizio negativo.

Il senatore DI MAIO, premessa la scarsa attenzione data dal Documento al settore agricolo, considera inaccettabile l'invito del Governo alle imprese a cogliere le opportunità che la ridefinizione dei compiti tra pubblico e privato e la deregolamentazione dell'attività produttiva porranno a loro disposizione. Osserva quindi che occorre stigmatizzare la rinuncia a lanciare progetti di vasto respiro con una politica di tutela dell'ambiente. Conclude dichiarando inadeguato il Documento dal punto di vista delle esigenze del settore agricolo.

Anche il senatore ORLANDO considera inadeguato il documento anche in relazione a quanto ha sostenuto il relatore circa il rischio di una politica deflazionistica.

Il sénatore DEGAUDENZ fa rilevare che la Commissione nell'esprimere un parere può dare le indicazioni che ritiene più opportune, indicando obiettivi concreti anche per quanto riguarda l'industria di trasformazione, la politica di commercializzazione dei prodotti ed il risanamento delle strutture organizzative. Posta quindi la necessità di coinvolgere gli operatori in un discorso di collegamenti con le industrie, di affrontare il problema dell'accorpamento fondiario con adeguati strumenti e di approfondire la questione della formazione professionale, conclude dichiarando di condividere, con le suddette osservazioni, gli obiettivi di fondo del Documento.

Il presidente FERRARI avverte che data la concomitanza dei lavori dell'Assemblea, la seduta sarà sospesa e riprenderà alle ore 14,30.

*(La seduta sospesa alle ore 10,30 riprende alle ore 14,30).*

Replica agli intervenuti il relatore BUCCI.

Premesso che può essere opportuno un richiamo al ruolo che il settore agricolo, con il suo 7-8 per cento di addetti, svolge nell'economia nazionale, fa rilevare come per la prima volta nel Documento programmatico venga tracciato un quadro organico di interventi cofinanziati con la Comunità europea nelle aree rurali e nelle aree svantaggiate del Mezzogiorno e del Centro-Nord, nelle quali è la quota di contributo comunitario che sostiene il reddito agricolo ed assicura la sopravvivenza del settore primario. Tali imprese, egli aggiunge, vanno sostenute per poter competere con quelle dei paesi avanzati. Si tratta di seguire da vicino le proposte sin dal momento in cui vengono inizialmente elaborate a Bruxelles perchè siano il più possibile rispondenti alle esigenze del settore. Per quanto riguarda l'attività protezionistica cui ha fatto riferimento il senatore Cormegna, il relatore Bucci osserva che una tale politica può essere corretta nel breve e medio periodo, ma non nel lungo periodo nel quale l'agricoltura non può non tener conto della evoluzione del processo di integrazione europea. Occorrerà, egli aggiunge, elaborare - probabilmente in sede di esame della legge finanziaria - delle strategie da realizzare con piani di investimento di medio e lungo periodo, che coinvolgano anche il settore della ricerca. Predisporre un piano di partenza è il primo passo per un cambiamento di rotta assolutamente indispensabile per il superamento di un cammino difficile.

Conclude proponendo che la Commissione esprima un parere favorevole sugli obiettivi del Documento, con precisazioni circa il settore agricolo.

Il senatore CORMEGNA, facendo riferimento a quanto in precedenza detto circa l'esigenza di una politica di protezionismo, chiarisce che per l'agricoltura non si può accettare una ottica meramente imprenditoriale, basata solo sul profitto, trattandosi di una attività preposta anche al presidio del territorio. L'agricoltura, egli sottolinea, va considerata non soltanto come produttrice di beni alimentari ma anche come attività che, pur senza procurare profitti, assicura benefici all'intera collettività, giustificando in tal modo quei flussi di finanziamento finalizzati alla integrazione del reddito agricolo. L'insediamento rurale, egli aggiunge, è il vero rimedio, la vera garanzia dell'assetto del territorio e

come tale va sostenuto. Occorre pertanto raccomandare al Governo di considerare l'agricoltura non come destinataria di elargizioni, ma come fattore di riequilibrio dell'intero sistema.

Il senatore LA RUSSA dichiara che il Documento del Governo, pur essendo carente di proposizioni per la politica agricola, è da considerare comunque nuovo per talune proposte mai avanzate in precedenza: si riferisce ad esempio alla affermazione secondo cui lo Stato non può sostituirsi alle imprese private e deve dare spazio alla politica di mercato. La Commissione, egli aggiunge, potrebbe esprimere un parere sostanzialmente positivo motivandolo con una riserva circa il settore agricolo per il quale poi ipotizzare eventuali proposte in sede di dibattito in Assemblea.

Per quanto riguarda le imprese agricole che non conseguono utili, egli aggiunge, occorre assicurare il sostegno dello Stato che deve adoperarsi perchè obiettivi di ammodernamento dell'apparato produttivo vengano raggiunti anche nel settore primario: anche ciò può essere recepito nel Documento che sarà discusso in Assemblea.

Il senatore BORGIA - premesso che il Documento governativo rivoluziona tutta la filosofia politica precedentemente adottata e dopo aver rilevato che si può concordare su di esso dal momento che i principi su cui si basa sono generalmente condivisibili - richiama l'attenzione della Commissione sulla necessità che l'economia non trascuri gli aspetti sociologici e politici ed eviti il liberismo sfrenato che può portare a conseguenze molto gravi: i poveri diventano più poveri, i ricchi diventano più ricchi. Occorre a suo avviso mirare al riequilibrio delle varie discontinuità territoriali e sociali e recuperare i valori fondamentali, assicurando adeguata attenzione ai problemi della agricoltura, compreso quello della formazione e riqualificazione professionale di cui parlava il senatore Degaudenz, e quello dell'adeguamento delle infrastrutture dei trasporti, cui si è riferito il relatore Bucci.

Il senatore NATALI invita i componenti della Commissione a non andare oltre il contenuto del Documento, con il quale si propone un cambiamento di rotta, una inversione di tendenza per offrire nuove prospettive alle future generazioni, risalendo una china, così come nessuno finora ha cercato di fare. Sottolineato quindi che la politica deve necessariamente essere ancorata all'economia, rileva come grandi capovolgimenti politici siano la conseguenza di condizioni di miseria e di fame. Per quanto riguarda l'impostazione liberista del Documento egli fa rilevare che non si può parlare di liberismo in senso assoluto, sussistendo sempre dei limiti, così come avviene per l'agricoltura, un settore che chiede sincere, reali vocazioni a tale attività primaria, strettamente collegata ad esigenze sociali. Con tali motivazioni e suggerimenti egli giudica positivamente la proposta governativa.

Il senatore FIEROTTI ribadisce che l'atto governativo va considerato come un insieme di lineamenti di politica economica prescindendo da valutazioni di tipo settoriale che ciascuna Commissione potrebbe fare per la parte di propria competenza. Si tratta di valutare se la proposta governativa è innovativa rispetto al passato. Si può dire al riguardo

che ci si trova di fronte ad un nuovo tipo di approccio ispirato ad un liberismo che non è selvaggio e tiene conto sia della politica di intervento della Comunità europea, sia della nuova filosofia politica della maggioranza. Giudica quindi il Documento nel complesso accettabile, anche se può rivolgersi qualche raccomandazione al Governo per il settore agricolo, per il quale egli ritiene opportuno portare avanti una politica basata sul liberismo di Stato.

Il senatore MARINI annunzia un giudizio nettamente contrario sul Documento che, egli sottolinea, non dice alcunchè sul settore agricolo, così come ignora la politica per il Mezzogiorno. A quest'ultimo riguardo egli ricorda una relazione del 1989 nella quale la Banca d'Italia rilevava come i 50 mila miliardi di trasferimenti pubblici al Mezzogiorno fossero appena sufficienti a pagare il saldo negativo della bilancia commerciale del Mezzogiorno nei rapporti con il restante territorio nazionale. Ribadisce il parere contrario.

*(La seduta sospesa alle ore 15,50 è ripresa alle ore 16).*

Il relatore BUCCI propone quindi l'espressione del seguente parere: «La Commissione, esaminato per quanto di competenza il documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 1995-1997, esprime parere favorevole sottolineando la necessità di assicurare una adeguata politica di potenziamento e sviluppo del settore agricolo e agroalimentare, in coerenza con le esigenze scaturenti dalla nuova più rigorosa politica agricola comune e dai più ristretti margini commerciali internazionali conseguenti agli accordi in sede GATT».

Posta ai voti, la proposta di parere non viene approvata, risultando 12 voti favorevoli e 12 contrari.

Il presidente FERRARI rileva che non resta che prendere atto dell'esito della votazione e, non essendoci ulteriori richieste di intervento, passare al successivo punto all'ordine del giorno.

**(651) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, recante disposizioni tributarie urgenti per accelerare la ripresa dell'economia e dell'occupazione, nonché per ridurre gli adempimenti a carico del contribuente**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 6ª Commissione: favorevole)

Riferisce il presidente FERRARI premettendo che con effetto 1° ottobre 1993, gli articoli 17 e 18 del decreto legislativo n. 375 del 1993 prevedevano una graduale riduzione delle agevolazioni contributive a favore delle aziende agricole del Mezzogiorno, di montagna e delle zone svantaggiate. Successivamente con effetto dal 1° gennaio 1994, coll'articolo 11, comma 29, della legge 24 dicembre 1993 n. 537, per la riduzione delle agevolazioni si stabiliva una maggiore gradualità (una più lenta riduzione), abrogandosi nel contempo i citati articoli 17 e 18 del decreto legislativo n. 375.

Superando le numerose perplessità di ordine interpretativo sorte con l'accavallarsi delle suddette disposizioni, con l'articolo 10 del provvedimento in esame si chiarisce che l'abrogazione degli articoli 17 e 18 del decreto legislativo n. 375 decorre dal 1° ottobre 1993. Ciò comporta l'applicazione del preesistente regime agevolativo più favorevole per la quarta rata relativa al periodo ottobre-dicembre 1993.

In conclusione, il Presidente relatore ritiene che la norma interpretativa di cui all'art. 10 meriti senz'altro il parere favorevole della Commissione, così come merita parere favorevole la modifica che la Camera dei deputati ha introdotto all'articolo 1, riguardante il regime fiscale sostitutivo per nuove iniziative produttive: fra queste rientra anche l'attività nel settore dell'agricoltura naturale, biologica e biodinamica.

Prende la parola il senatore SCRIVANI il quale esprime un parere contrario alla logica del provvedimento complessivamente considerato, che non ha prodotto quei benefici per la ripresa dell'economia di cui si è tanto parlato, mentre ha creato delle ripercussioni sugli enti locali. Tra l'altro egli aggiunge non è stata accolta alla Camera dei deputati una proposta emendativa per l'esclusione della tassazione sull'imbarco dei marittimi.

Segue un breve intervento del presidente FERRARI sulla parte di competenza della Commissione ai fini della espressione del parere e quindi prende la parola il senatore MARINI il quale pone l'accento sull'articolo 10 del provvedimento che riguarda la questione della quarta rata dei contributi agricoli per il 1993, su cui egli aveva presentato una interrogazione.

Il senatore SCRIVANI, nel ribadire la sua contrarietà sulla logica complessiva del provvedimento, si dice favorevole alle parti del provvedimento riguardante l'agricoltura.

La Commissione quindi conferisce al Presidente mandato a trasmettere per quanto di competenza parere favorevole alla Commissione di merito.

*CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*  
(R029 000, C09<sup>a</sup>, 0002<sup>a</sup>)

Il PRESIDENTE avverte che subito dopo il termine della seduta si riunirà l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi per predisporre il calendario dei lavori della Commissione relativo alla ripresa dopo la pausa estiva.

*La seduta termina alle ore 16,20.*

**INDUSTRIA (10ª)**

MARTEDÌ 2 AGOSTO 1994

**32ª Seduta (antimeridiana)***Presidenza del Presidente*

CARPI

*Intervengono i sottosegretari di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato BECCARIA e PONTONE.*

*La seduta inizia alle ore 9,10.*

**IN SEDE DELIBERANTE**

**(253) GIOVANELLI: Norme in materia di commercializzazione di pile e accumulatori contenenti sostanze pericolose**

(Discussione e rinvio)

Il presidente CARPI ricorda che la Commissione ha già esaminato il disegno di legge in titolo, in sede referente, lo scorso 14 luglio chiedendone successivamente il trasferimento alla sede deliberante. La richiesta è stata accolta dal Presidente del Senato. Ricorda altresì che in quella sede fu svolta la relazione e, quindi, la discussione generale: propone pertanto di acquisire l'iter già svolto alla nuova fase procedurale.

Poichè non si fanno osservazioni così rimane stabilito.

Si passa all'esame degli articoli.

Il sottosegretario PONTONE esprime talune perplessità in ordine alle disposizioni recate dagli articoli 2 e 5, riservandosi di presentare appositi emendamenti.

Il senatore GIOVANELLI, pur dichiarandosi disponibile a ogni modifica ritenuta dal Governo utile o necessaria, richiama gli effetti negativi derivanti dal mancato recepimento della normativa comunitaria; sollecita infine il Governo a formulare in termini precisi le obiezioni di merito al testo in discussione. Si associano i senatori FERRARI e LARIZZA.

Il senatore MASIERO, considerata l'assenza di precise indicazioni da parte del Governo, propone di approvare immediatamente il testo in discussione, senza modifiche.

Sulla questione si apre un breve dibattito al termine del quale la Commissione decide che eventuali emendamenti siano presentati entro le ore 15 di oggi.

Il seguito della discussione viene quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 9,55.*

### 33<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)

*Presidenza del Presidente*  
CARPI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato PONTONE.*

*La seduta inizia alle ore 15.*

#### **IN SEDE DELIBERANTE**

**(253) GIOVANELLI: Norme in materia di commercializzazione di pile e accumulatori contenenti sostanze pericolose**

(Seguito della discussione e rinvio)

Si riprende la discussione del disegno di legge in titolo, sospesa nella seduta antimeridiana di oggi.

Si passa all'esame dell'articolo 1 e degli emendamenti ad esso presentati.

Il senatore GIOVANELLI illustra gli emendamenti 1.1, 1.2 e 1.3, facendo presente che essi accolgono osservazioni e obiezioni avanzate dal Governo e intendono precisare le disposizioni di attuazione della normativa CEE in materia di commercializzazione di pile contenenti sostanze pericolose.

Dopo che il rappresentante del Governo si è rimesso alla Commissione per quel che riguarda gli emendamenti presentati all'articolo 1, la Commissione, con distinte e successive votazioni, approva gli emendamenti 1.1, 1.2 e 1.3 e l'articolo 1 nel testo modificato.

Si passa all'esame dell'articolo 2 e degli emendamenti ad esso presentati.

Dopo che il senatore GIOVANELLI ha illustrato l'emendamento 2.1, il sottosegretario PONTONE osserva che l'emendamento stesso differi-

sce nella forma, ma non nella sostanza, dall'emendamento 2.2 del Governo, poichè mira a conseguire lo stesso risultato.

La Commissione approva quindi l'emendamento 2.1.

Il PRESIDENTE avverte che risulta conseguentemente assorbito l'emendamento 2.2.

La Commissione approva quindi l'articolo 2 nel testo modificato.

Si passa all'esame dell'articolo 3 e degli emendamenti ad esso presentati.

Il senatore GIOVANELLI illustra gli emendamenti 3.2 e 3.1, precisando che quest'ultimo si propone di dare attuazione alla recente direttiva comunitaria recante disposizioni per quel che riguarda la marchiatura delle pile, assegnando al Governo un congruo termine per emanare il relativo decreto.

Sulla formulazione dell'emendamento 3.1 si apre una discussione alla quale prendono parte i senatori DEBENEDETTI, DEMASI, PERIN, LOMBARDI CERRI, il sottosegretario PONTONE, il quale si esprime a favore di entrambi gli emendamenti presentati all'articolo 3, e il relatore FERRARI Karl il quale si rimette alla Commissione per quel che riguarda gli stessi emendamenti.

Con distinte e successive votazioni la Commissione approva gli emendamenti 3.1 e 3.2 e l'articolo 3 nel testo modificato.

La Commissione approva quindi l'articolo 4, al quale non sono stati presentati emendamenti.

Il senatore DEMASI illustra quindi l'emendamento 5.2 che è approvato, con il parere favorevole del rappresentante del Governo.

Il sottosegretario PONTONE illustra quindi l'emendamento 5.1 che, posto ai voti, è approvato.

La Commissione approva quindi l'articolo 5 nel testo modificato.

La Commissione approva quindi con distinte e successive votazioni gli articoli 6 e 7 ai quali non sono stati presentati emendamenti.

Il presidente CARPI avverte che l'esame e la votazione degli articoli sono conclusi.

Il relatore FERRARI Karl si duole che la ristrettezza dei tempi della discussione abbia impedito un più approfondito esame delle proposte emendative.

Il senatore COVIELLO richiama quindi l'attenzione sui profili tecnici della materia trattata dal disegno di legge in discussione, di com-

plexità tale da far ritenere forse eccessivamente affrettato il modo con cui la Commissione ha proceduto all'approvazione di taluni emendamenti. Esprime pertanto perplessità sulla piena rispondenza del testo che la Commissione si accinge ad approvare all'esigenza di dare coerente attuazione alla normativa comunitaria.

Anche il senatore DEBENEDETTI ritiene che il disegno di legge in discussione presenti numerose incongruenze, ed esprime dubbi sull'opportunità di disciplinare attraverso fonti di rango primario materie di tipo squisitamente tecnico.

Il PRESIDENTE, preso atto delle perplessità espresse, propone alla Commissione di rinviare ad altra seduta la votazione finale del testo in discussione, precisando che in tale sede si potrà, ove se ne ravvisi la necessità, valutare anche l'eventualità di procedere al coordinamento ai sensi dell'articolo 103 del Regolamento.

Conviene unanime la Commissione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 17,15.*

**EMENDAMENTI****Norme in materia di commercializzazione di pile e accumulatori  
contenenti sostanze pericolose (253)****Art. 1.**

*Al comma 1 sopprimere le parole «e cadmio».*

**1.1**

GIOVANELLI

*Al termine del comma 1 aggiungere le parole: «Per le pile alcaline al manganese per utilizzazione prolungata in condizioni estreme il limite di contenuto in mercurio è dello 0,05 per cento».*

**1.2**

GIOVANELLI

*Al comma 2 le parole: «e gli accumulatori» sono soppresse.*

**1.3**

GIOVANELLI

**Art. 2.**

*L'articolo è sostituito dal seguente:*

**«Art. 2.**

1. Le pile aventi caratteristiche conformi al disposto dell'articolo 1, comma 1 della presente legge non sono soggette all'obbligo di raccolta differenziata, come i rifiuti urbani pericolosi di cui all'articolo 3 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361».

**2.1**

GIOVANELLI

*L'articolo è sostituito dal seguente:*

**«Art. 2.**

1. L'articolo 3 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 411, non si applica ai prodotti di cui alla presente legge».

**2.2**

IL GOVERNO

**Art. 3.**

*Al comma 1, sostituire le parole: «e gli accumulatori messi» con le seguenti: «di cui al comma 2 dell'articolo 1 messe».*

**3.2**

GIOVANELLI

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. Per le pile e gli accumulatori rispondenti ai limiti di cui all'articolo 1, comma 1, le modalità e la grandezza delle marchiature in ottemperanza alla direttiva CEE 93/86 sono definite con decreto del Ministro dell'industria entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge».

**3.1**

GIOVANELLI

**Art. 5.**

*Al comma 1, dopo le parole: «un modello» aggiungere le altre: «e un tipo».*

**5.2**

DEMASI

*Al comma 2, dopo le parole: «10 per cento» aggiungere le seguenti. «, nonché, a fissare meccanismi di compensazione delle cauzioni per il caso in cui il punto di vendita presso cui la pila è acquistata sia diverso da quello presso cui la stessa è restituita, e a individuare i punti di riconsegna per i modelli di pile fuori commercio».*

**5.1**

IL GOVERNO

**LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)**

MARTEDÌ 2 AGOSTO 1994

**22ª Seduta***Presidenza del Presidente*  
SMURAGLIA

*Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale PORCU.*

*La seduta inizia alle ore 15,30.*

**PROCEDURE INFORMATIVE****Interrogazione**

Nel rispondere all'interrogazione n. 3-00119, dei senatori Daniele Galdi, Tapparo ed altri, il Sottosegretario PORCU afferma che il Ministero del Lavoro sta interessando con insistenza la Presidenza del Consiglio dei Ministri per giungere all'emanazione di un provvedimento di urgenza sulla materia.

Replica la senatrice DANIELE GALDI, sostenendo che da giugno ad oggi la situazione del Fondo Spedizionieri Doganali è ulteriormente peggiorata, dal momento che da molti mesi non si stanno erogando le pensioni a cittadini che hanno per anni regolarmente pagato i contributi previdenziali. Si dichiara quindi insoddisfatta per la risposta ricevuta, auspicando un impegno collegiale dell'Esecutivo e non solo del Ministero del Lavoro sul tema oggetto dell'interrogazione.

**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO**

**Schema di decreto-legislativo in attuazione della delega di cui all'articolo 34 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori**

(Parere al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 6, comma 6, della legge 22 febbraio 1994, n. 146. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

(R139 b00, C11ª, 0003ª)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta del 27 luglio 1994.

Il senatore SPISANI ringrazia per l'accoglimento delle osservazioni avanzate dalla sua parte politica nella bozza di parere elaborata dai due relatori.

Il Presidente SMURAGLIA, relatore, da conto delle osservazioni pervenute dalla Commissione Sanità, molte delle quali ritiene possano essere inserite nel parere che la Commissione emanerà.

Sulla proposta di inserimento degli psicologi tra i professionisti che possono accedere al ruolo di medico competente, avanzata dalla Commissione Sanità, si apre un dibattito nel quale intervengono i senatori DE LUCA, NAPOLI, SECCHI, DANIELE GALDI, MULAS e TAPPARO.

Il senatore NAPOLI ritiene che, con il recepimento delle direttive in esame, si tenda a sottolineare con chiarezza l'aspetto preventivo della medicina e ad introdurre nel sistema una cultura nuova che certamente non si limita all'aspetto puramente organicistico nella considerazione della salute umana.

La Commissione concorda quindi con la proposta del Presidente di non accogliere del tutto l'osservazione della Commissione Sanità, ma comunque di prevedere la possibilità per il medico competente di richiedere, motivatamente, l'intervento di altri specialisti, tra cui anche gli psicologi.

Sull'ulteriore osservazione pervenuta dalla Commissione Sanità di dare priorità, nella scelta del medico competente, a quelli provenienti dal settore pubblico, in relazione all'articolo 17 dello schema di decreto, interviene per primo il senatore NAPOLI che precisa come l'osservazione appaia superflua dal momento che l'articolo 17 fa un'elencazione nella quale viene indicato per primo, appunto, il medico dipendente da strutture pubbliche. Precisa peraltro la necessità di differenziare l'aspetto della prevenzione da quello della sorveglianza rendendo incompatibile lo svolgimento delle funzioni di medico competente per il medico della struttura pubblica che operi appunto funzioni di sorveglianza.

Si dichiara contrario a questa impostazione il senatore TAPPARO che ritiene fondata l'osservazione della Commissione Sanità. Dello stesso avviso si dichiara il senatore PUGLIESE.

Il senatore NAPOLI ribadisce che il sostenere tale priorità rischia di creare confusioni e commistioni di competenze che sono poi le stesse che hanno portato al fallimento del sistema sanitario pubblico.

Il Presidente SMURAGLIA si dichiara perplesso non tanto sulle lettere a) e c) dell'articolo 17, ma semmai sulla lettera b), relativa al medico dipendente, che, a suo avviso è la figura che meno garantisce sul piano della salute dei lavoratori. Fornisce quindi una precisazione al senatore Mininni Iannuzzi in merito alla specializzazione in medicina del lavoro che il medico competente deve necessariamente avere.

Il senatore MANFROI, dichiarandosi fortemente convinto delle argomentazioni esplicitate dal senatore Napoli, propone di escludere del tutto il medico dipendente dalla struttura pubblica dalla scelta per il medico competente.

Il senatore NAPOLI precisa che alcune forme di incompatibilità esistono nei fatti.

Sul punto interviene anche il senatore PELELLA che fa presenti le difficoltà di specializzazione in questo settore per medici pubblici che si occupino di altre branche della medicina.

Di fronte alle ribadite preoccupazioni del senatore TAPPARO circa l'individuazione del medico competente tra categorie non appartenenti ai medici operanti nel settore pubblico, il senatore NAPOLI fa presente che le responsabilità sia di ordine amministrativo che penale del medico competente sono tali da escludere qualunque tipo di preoccupazione.

Alla fine del dibattito sul punto la Commissione approva quindi una proposta del Presidente che suggerisce di mettere all'ultimo punto, tra le priorità di scelta, il medico dipendente dell'impresa senza entrare nel merito della distinzione tra pubblico e privato.

Interviene quindi il senatore DE GUIDI che sottolinea come la prevenzione possa funzionare soltanto se tenuta in considerazione sin dall'origine della costruzione di un impianto produttivo. Ritiene infatti assai difficile che essa possa essere operata successivamente.

Il Presidente SMURAGLIA fa presente che la questione è ampiamente richiamata dallo schema di decreto.

La Commissione approva quindi il seguente testo di parere favorevole con osservazioni:

esaminato lo schema di decreto legislativo di attuazione della delega di cui all'art. 34 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori;

valutati i criteri di delega fissati dall'art. 43 della legge comunitaria 1991 (legge 19 febbraio 1992, n. 142), espressamente richiamati dall'art. 6, commi 6, 7 e 8 della legge comunitaria 1993 (legge 22 febbraio 1994, n. 146),

considerato che il decreto legislativo in questione rappresenta un atto dovuto e che, semmai, esso appare in forte ritardo, posto che la direttiva più importante è del 1989;

che secondo i principi generali del Trattato di Roma e secondo quanto risulta dalla stessa direttiva-quadro, l'attuazione delle direttive deve avvenire nel rispetto dei migliori livelli di protezione già raggiunti da ogni stato membro;

che le considerazioni di ordine economico non potrebbero giustificare una deroga ai principi ed alle regole fissati nelle direttive comunitarie, non solo perchè esse sono vincolanti per gli stati membri, ma anche perchè «il miglioramento della sicurezza, dell'igiene e della salute dei lavoratori durante il lavoro rappresenta un obiettivo che non può di-

pendere da considerazioni di carattere economico» (XII «considerando» della direttiva 89/391);

che tuttavia è sempre opportuno prevedere sistemi di incoraggiamento all'attuazione delle misure di prevenzione, particolarmente per ciò che attiene alle piccole e medie imprese, come meglio si vedrà più avanti;

che l'attuazione delle otto direttive in questione rappresenta un momento di particolare importanza per il nostro sistema normativo, restando peraltro indispensabile che si provveda al più presto al coordinamento di tutta la normativa di prevenzione, sicurezza e igiene, anche con l'adozione di un T.U. del tipo di quello già indicato a suo tempo dall'art. 24 della legge n. 833/78; e ciò allo scopo di rendere più chiara, certa, leggibile e facilmente applicabile l'intera disciplina;

che se è auspicabile che in un contesto futuro di riordino il sistema venga sfrondata e semplificato per quanto possibile, tuttavia è fortemente avvertita, da più parti, anche l'esigenza di certezza delle regole e di un puntuale rispetto del principio di legalità;

esprime parere complessivamente favorevole allo schema di decreto legislativo, sia sotto il profilo della conformità rispetto ai principi della delega sia della ragionevolezza rispetto al complesso della disciplina vigente, con le seguenti osservazioni:

1) Tutte le volte che sono previsti ulteriori adempimenti a carico degli organi pubblici competenti o dei Ministeri o delle stesse parti sociali, è necessario che sia sempre fissato un termine, sia pur ragionevole, al fine di evitare il prolungarsi di situazioni prive di certezza (es. art. 4, comma 9; art. 8, comma 9; art. 18, commi 4 e 5; art. 23, comma 2 ed altri).

2) Poichè è tuttora in vigore la legge n. 833/78, che fa più volte riferimento a un concetto unitario di prevenzione in relazione agli «ambienti di lavoro e di vita» è opportuno che sia previsto il coinvolgimento anche del Ministero dell'ambiente (ved. ad es: art. 26, comma 1, lett. d) e che l'accesso ai documenti da parte del rappresentante per la sicurezza sia previsto anche in relazione ai documenti che riguardano dati ambientali.

3) Il sistema di rapido e continuo aggiornamento delle norme è indicato in modo troppo sintetico e generico nell'art. 28. Questo adeguamento al progresso tecnico è uno dei problemi che hanno sempre tormentato la nostra disciplina positiva, ancorata a criteri troppo rigidi. Va quindi evitato il «concerto» con una serie di Ministeri, che renderebbe troppo complessa e lunga la procedura. È sufficiente prevedere l'emana-zione di decreti del Ministro competente, «sentiti» gli altri Ministeri interessati e l'apposita Commissione consultiva. Per aspetti più rigorosamente tecnici, correlati alle variazioni determinate dal progresso tecnologico, è opportuna la previsione di un'apposita disciplina regolamentare, la cui forza normativa deriverebbe, appunto, dall'essere considerata in modo puntuale nello stesso decreto legislativo.

4) Per quanto riguarda il campo di applicazione, l'art. 1 è troppo generico. Dal contenuto dell'art. 2 si dovrebbe dedurre che il decreto legislativo si riferisce a tutti i settori esclusi quelli ivi considerati. Ma ciò dovrebbe risultare espressamente fin dall'art. 1, a scanso di equivoci e di possibili controversie interpretative.

Sarebbe, dunque, opportuno operare la semplice trasposizione dell'art. 2, comma 1, della direttiva 391/89 che, nella sua ampiezza, ponga fine ad ogni possibile questione interpretativa, riguardando ogni possibile settore, pubblico e privato.

5) La definizione di «lavoratore» fornita dall'art. 2 può risultare ambigua, per il riferimento al solo rapporto di lavoro subordinato. In realtà, il concetto di rapporto di lavoro considerato anche dalla giurisprudenza ai fini delle norme di prevenzione e di sicurezza è più ampio, comprendendo anche figure più atipiche. Sarebbe opportuno, dunque, utilizzare la formula usata dalla direttiva 89/391 (art. 3, lettera a).

6) Una notevole incongruenza è rappresentata dal fatto che l'art. 3 prevede una serie di misure generali di tutela, ma le considera quasi come principi generali, mentre non le richiama specificamente nella sede più propria, vale a dire quella relativa agli obblighi del datore di lavoro (art. 4).

Perchè questi principi perdano ogni connotato di astrattezza, è necessario richiamarli specificamente nell'art. 4, configurandoli tra gli obblighi previsti a carico del datore di lavoro.

Nell'occasione, la dizione di cui all'art. 3, comma 1, lettera i, va completata aggiungendo: «anche in rapporto ai loro possibili effetti teratogeni e mutagenici».

7) Tra gli obblighi del datore di lavoro (art. 4) va specificato con estrema chiarezza quello che forse è il più importante e che già si desumeva dall'art. 24 comma 2, n. 8 della legge n. 833/78: l'obbligo di programmare il lavoro in modo sicuro, con specifico riferimento – quindi – alla stessa organizzazione del lavoro. Le recenti acquisizioni, infatti, dimostrano che il problema non sta solo nella sicurezza degli impianti, delle macchine, degli ambienti di lavoro, delle sostanze impiegate, ma anche nell'organizzazione dell'attività produttiva, essendo noto che posture, ritmi, pause, ripetitività, monotonia, sono altrettanti fattori di rischio.

8) È necessario assicurare il massimo coordinamento tra le funzioni esercitate dallo Stato e quelle esercitate dalle Regioni, dai Comuni e dalle USSL, così come risulta da uno dei criteri specificamente elencati nell'art. 43 della legge n. 142/92. A tal fine, bisogna evitare commistioni e sovrapposizioni inutili e dannose, tenendo sempre fermo che il sistema di prevenzione deve ruotare prevalentemente attorno al sistema pubblico della Sanità.

Dal momento che si è ritenuto – nella legge delega – che occorre fare intervenire, in casi particolarmente gravi, anche organi dipendenti da altri Ministeri (art. 23, comma 2), bisogna limitare al massimo i poteri di intervento di questi organi (nella specie, Ispettorato del lavoro) e prevedere espressamente che essi debbano operare in stretta collaborazione con il servizio dell'Unità sanitaria locale, al fine di evitare duplicazioni, e molteplicità di interventi.

Sotto diverso profilo, è necessario che il coordinamento avvenga, a livello regionale, anche con le articolazioni dell'Agenzia prevista dalla legge n. 61/94.

9) La Commissione consultiva permanente prevista dall'art. 26 dello schema appare inutilmente pletorica, al punto da doversi dubitare che essa possa concretamente funzionare. Oltre a qualche opportuno sfrondamento, sembrerebbe utile specificare meglio la distinzione tra i

compiti generali di indirizzo e quelli più squisitamente tecnici. A tal fine, l'articolazione, prevista nel comma 3, potrebbe essere meglio specificata definendo criteri di operatività e di strutturazione che meglio rispecchino la distinzione di cui sopra (ferma restando la prevista facoltà di istituzione di Comitati speciali permanenti).

In ogni caso, poichè occorre assicurare un livello omogeneo dei componenti della Commissione, sembra opportuno che alla lettera f), dopo «rappresentanti» venga aggiunto l'aggettivo «qualificati».

10) A riguardo dei dati statistici (art. 29) sembra opportuno che il primo comma venga modificato nel senso che il rapporto tra INAIL e ISPESL sia di scambio reciproco dei dati relativi a infortuni e malattie professionali (compresi quelli di cui all'art. 89 dello schema).

11) Ampio spazio deve essere dedicato alla formazione di tutto il personale che si occupa della sicurezza, sia quello collegato al datore di lavoro che quello collegato ai lavoratori. Bisogna sfrondate, unificare e coordinare le varie norme, affidando questo compito specificamente alle Regioni (o a strutture da esse autorizzate o con essa convenzionate), considerato che le Regioni sono destinatarie di poteri e doveri nel campo dell'istruzione professionale, sia pur prevedendo l'assistenza e la consulenza da parte di organismi competenti specificamente nel campo della prevenzione e della sicurezza. A tal fine, appare accoglibile la richiesta avanzata dal coordinamento delle Regioni, secondo la quale dovrebbero essere ad esse attribuiti i proventi delle sanzioni pecuniarie previste dal decreto, ovviamente con destinazione vincolata ai fini della formazione.

12) In analogo contesto, è fondamentale che venga prevista una completa e reale informazione ai lavoratori sui rischi, sulle condizioni di lavoro, sui materiali e prodotti impiegati, sulle norme di prevenzione, completando ulteriormente il quadro dei diritti di informazione già previsti da gran parte dei contratti collettivi. In questo senso, va ulteriormente rafforzato e specificato il contenuto dell'art. 21 dello schema.

13) A riguardo dei diritti non solo di informazione, ma anche di consultazione e di partecipazione, cui fa ampio riferimento la direttiva-quadro, va rilevato che, del decreto 277/91, la parte di gran lunga meno rispettata ed applicata è proprio quella relativa agli aspetti relazionali, informativi e partecipativi. Ciò deve indurre a rinforzare questa parte, non solo dettagliando e specificando meglio gli obblighi e i correlativi diritti, ma anche sanzionando i comportamenti inosservanti, sia con misure civilistiche che con misure e strumenti di natura penale. In sostanza, gli strumenti da apprestare sono di due tipi: da un lato, va prevista la possibilità di ricorso al Pretore con procedura analoga a quella dell'art. 28 dello Statuto, contro i comportamenti del datore di lavoro diretti ad impedire o limitare i predetti diritti; dall'altra vanno previste sanzioni penali per i casi più gravi, sia in via diretta (violazioni particolarmente rilevanti dei diritti di informazione e consultazione), sia in via indiretta (inosservanza del provvedimento del Pretore che disponga la cessazione dell'attività di impedimento o di ostacolo).

14) In aderenza formale alla direttiva, l'art. 14 riconosce alcuni diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato. Ma la disposizione è insufficiente. È questa l'occasione per definire meglio un punto di estrema importanza, relativo ai diritti dei lavoratori non solo di fronte a situazioni di particolare e grave pericolosità, ma anche di

fronte a situazioni di accertata violazione delle regole di sicurezza e igiene, che espongano a rischio gli addetti. È fondamentale che nel testo venga inserito il riconoscimento del diritto del lavoratore a sospendere la prestazione a fronte di rischi determinati dalla violazione della disciplina di igiene e di sicurezza, accertata dagli organi preposti alla prevenzione.

15) Per quanto riguarda l'indicazione dei soggetti obbligati, essi vanno definiti con estrema chiarezza. Appare stridente il contrasto tra la rubrica dell'art. 6 e il contenuto dei tre commi, che appare riduttivo perfino rispetto alla formulazione dell'art. 7 del D.P.R. 547/55. È indispensabile che vengano specificamente elencati i doveri e le responsabilità dei costruttori, con particolare evidenza. Così come dovrebbero essere indicate chiaramente le responsabilità di chi immette nel mercato prodotti e sostanze destinate alle attività produttive, non corrispondenti a requisiti di igienicità e di sicurezza. Insomma, non basta il riferimento alla produzione di macchine e impianti; occorre completarlo col riferimento ai soggetti produttori di sostanze (o più genericamente, se si passa la ripetizione, di prodotti).

16) Per ciò che attiene ai contratti d'appalto (art. 7), la disciplina appare più generica ed arretrata, rispetto all'art. 18, commi 7 e 8 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e ad alcune parti (in particolare, art. 31) della legge 11 febbraio 1994, n. 109.

Soprattutto l'obbligo di coordinamento appare troppo generico e dovrebbe essere meglio definito e precisato per ciò che attiene alle procedure, alle attività organizzative ed alla definizione delle figure individuate come responsabili.

Va inoltre specificamente previsto l'obbligo di predisposizione dei piani di sicurezza, da considerare come parti integranti dei contratti d'appalto.

Infine, non è riprodotta nel testo quella che è ormai una consolidata acquisizione giurisprudenziale. Si suggerisce di inserire all'art. 7, il seguente comma, da inserire tra il comma 2 e il comma 3: «Il datore di lavoro verifica che le imprese appaltatrici o i singoli lavoratori autonomi rispettino le misure di sicurezza».

17) In diverse occasioni si prevedono obblighi di tenuta di registri e documenti da parte del datore sul luogo di lavoro. Peraltro, almeno per i più importanti di questi documenti dovrebbe essere prevista la trasmissione anche agli organi di vigilanza: ciò vale in particolare per tutti gli atti di programmazione della sicurezza e della prevenzione, per il verbale della riunione periodica di prevenzione (art. 11, comma 4) e per il registro degli esposti, di cui all'art. 97.

18) Le varie forme di vigilanza e di sorveglianza prevenzionale vanno rafforzate, non solo per garantire il rispetto delle norme, ma anche per assicurare un'effettiva concorrenzialità tra le imprese, eliminando i vantaggi che indirettamente derivano, per alcune, dall'omissione di cautele e di misure di sicurezza doverose.

19) Il sistema sanzionatorio appare, così come configurato, insufficiente, soprattutto come deterrente. Le sanzioni previste vanno tutte rafforzate, in modo da non scendere comunque mai al di sotto della previsione del Decreto 277/91. È inoltre indispensabile che la gamma delle sanzioni di contenuto pecuniario sia più vasta affinché il magistrato che deve applicarle abbia un maggior margine di discrezionalità

per meglio adeguare la sanzione al caso concreto. In linea di principio, dunque, va aumentato il limite massimo delle sanzioni pecuniarie previste dai commi 1 e 2 dell'art. 89, dal comma 1 (lett. a e b) dell'art. 90, dall'art. 91, comma 1 e 2. Ma è fondamentale che in tutti i casi di maggior rilievo siano previste sanzioni accessorie a carattere interdittivo, la cui efficacia come deterrente è ormai nota alla dottrina e agli operatori giuridici di tutti i paesi. Si chiede di aggiungere, per tutti i casi in cui sia prevista anche la pena detentiva, la pena accessoria della sospensione per un anno dai benefici contributivi eventualmente goduti dall'azienda. In relazione ai reati commessi dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai soggetti di cui all'art. 6 (integrati come si vedrà più oltre) vanno espressamente indicate, come pene accessorie facoltative, quelle previste dagli artt. 30, 32 *bis*, 32 *ter*, 35 *bis* del Codice penale.

20) Un apposito articolo dovrebbe richiamare espressamente l'istituto della prescrizione (diffida), così come regolato dall'art. 1, lett. b, n. 1 e 2 della legge 6 dicembre 1993, n. 499. È ben vero che la legge in questione contiene una delega al Governo, ma il principio consacrato nell'articolo richiamato è già sufficientemente definito, mentre ne è assolutamente urgente l'attuazione, posto che l'obiettivo principale deve essere non tanto quello di reprimere *ex post* le inosservanze, quanto quello di prevenire e dunque di garantire nel modo più rapido il rispetto della normativa di sicurezza.

21) Come, peraltro, si già accennato in premessa, non ci si può affidare esclusivamente alla repressione. Occorre prevedere misure di incoraggiamento, sostegno e premiali, al fine di favorire l'attuazione delle norme di prevenzione e di sostenere l'impegno di chi, in realtà, vuole adempiere. Ciò va posto in particolare correlazione con le dimensioni delle aziende, nel senso che sgravi, agevolazioni e forme di sostegno vanno previsti soprattutto a favore degli artigiani e, in generale, delle piccole e medie aziende.

Sotto questo profilo, sono tre le soluzioni da esplicitare nel testo (e non in via meramente alternativa):

a) anzitutto è opportuno graduare nel tempo l'attuazione degli obblighi specifici e particolarmente impegnativi, per ciò che attiene alle piccole imprese. I tempi per l'adempimento possono essere fissati a tratti successivi, magari prevedendo forme di incentivazione per le imprese che anticipano le scadenze mettendosi in regola;

b) in secondo luogo, è fondamentale la previsione di norme premiali, che corrispondono ormai alle più diffuse tecniche di incoraggiamento. Nel testo attuale dello schema nulla è previsto al riguardo. In realtà la specifica previsione di agevolazioni, sgravi contributivi e simili per le imprese di modeste dimensioni che si mettano in regola, è di fondamentale importanza e va analiticamente disciplinata.

Dovrebbe essere anche previsto specificamente che le piccole aziende, comprese quelle a carattere artigianale che intendono ristrutturare locali, impianti, apparati per adeguarli alle disposizioni di legge, possono presentare alla Regione un programma dettagliato e analitico, con specifiche indicazioni dei lavori occorrenti e dei costi preventivabili. Con apposito provvedimento, da emanarsi entro tre mesi, dovrebbe essere più analiticamente disciplinata la materia, fissando le procedure e le modalità per l'erogazione dei contributi; e naturalmente, in quella sede dovrebbe essere assicurata la necessaria copertura finanziaria. Ana-

logamente dovrebbe essere prevista la possibilità di accesso a forme di credito agevolato, sempre per le piccole imprese che intendano procedere a ristrutturazioni e investimenti finalizzati all'applicazione della normativa. Inoltre, l'impegno delle aziende dovrebbe essere sostenuto anche con la predisposizione e la fornitura di servizi (ad esempio, in tema di formazione). Infine, dovrebbe essere esplicitato che l'attività di prevenzione e quella di formazione finalizzata alla prevenzione costituiscono titolo per riduzioni delle tariffe INAIL.

c) in terzo luogo è indispensabile che tutte le procedure vengano semplificate al massimo; in alcuni casi relativi ad aziende meno esposte a rischi, dovrebbero prevedersi forme di autocertificazione (naturalmente con sanzioni rilevanti in caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero); comunque, dovrebbe essere bandita ogni forma di eccessiva burocratizzazione. Sotto questo profilo, è senz'altro necessaria la previsione di un termine molto breve per l'emanazione del decreto previsto dall'art. 4, comma 9, per la standardizzazione e semplificazione delle procedure per le piccole e medie imprese. Infine, e sempre ai fini suindicati, va previsto lo stanziamento da parte dell'INAIL di risorse per erogazioni alle imprese in relazione a progetti finalizzati alla realizzazione di interventi di prevenzione e sicurezza.

22) Diverse osservazioni vanno formulate a riguardo della figura e dei compiti del medico competente:

a) tenendo ferma – almeno allo stato – la definizione di cui all'art. 2, anche e soprattutto per evitare incongruenze e differenze rispetto a quanto indicato nel decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, resta il problema della disponibilità dei «medici competenti» in numero sufficiente. Per ovviare ad eventuali inconvenienti, appare utile – da una parte – che vengano potenziate tutte le strutture formative e di specializzazione, e dall'altro, che venga attenuata l'incompatibilità rigorosamente e fondatamente sancita dall'art. 17, comma 7, dello schema. In realtà basterebbe limitare l'incompatibilità agli ambiti di competenza territoriale (provincia). Gli ipotetici inconvenienti, da qualche parte paventati, sarebbero largamente compensati dalla possibilità di disporre di un materiale umano più esteso, sempre a livello di particolare qualificazione specifica;

b) l'autorizzazione di cui all'art. 55 del decreto n. 277/91 deve ritenersi valida solo in riferimento alla situazione temporalmente prevista da quel decreto e dunque non estensibile a periodi successivi.

c) le funzioni del medico competente relative a giudizi di idoneità, di visite sanitarie, ecc. vanno limitate in modo inequivocabile, in modo da sottrarle alla possibilità di ricadere nel divieto dell'art. 5 della legge 20 maggio 1970, n. 300. In altre parole, va chiarito espressamente l'ambito di competenza del medico competente, nel pieno rispetto delle esigenze della citata norma dello Statuto;

d) appare opportuna la previsione di una periodica relazione epidemiologica da parte del medico competente (redatta sulla base di dati statistici e non nominativi), da trasmettere all'organo di vigilanza e ad ogni altro organo competente per la prevenzione;

e) la previsione di due visite all'anno da parte del medico competente anche per le piccole imprese è forse troppo onerosa; limitatamente a questo settore, potrebbero bastare la previsione di una visita

all'anno, ferma restando l'obbligatorietà di visite ulteriori ogni volta che si modifichino le situazioni di rischio o comunque lo ritenga necessario il medico competente;

f) con specifico riferimento alla sorveglianza sanitaria, dovrebbe integrarsi l'art. 16, lett. b), con la previsione di opportune garanzie, per i lavoratori ritenuti temporaneamente inidonei alla mansione specifica, di reimpiego in mansioni più confacenti alle loro attitudini, senza danni per la loro professionalità;

g) il comma 2 dell'art. 17 andrebbe riformulato prevedendo che il medico competente possa avvalersi, «ove lo ritenga motivatamente necessario, della collaborazione di specialisti.....». Ciò consentirebbe l'utilizzazione di una più ampia gamma di specializzazioni, senza peraltro aggravare eccessivamente e immotivatamente gli oneri a carico del datore di lavoro;

h) in relazione all'art. 17, comma 5, è opportuno prevedere un ordine diverso della tipologia di rapporti tra medico competente e datore di lavoro, nel senso che l'ipotesi di svolgimento di tale funzione come «dipendente dal datore di lavoro» venga collocata all'ultimo posto, tra le tre ipotesi considerate.

#### 23) Riunione annuale (art. 11). Si osserva:

a) sia pure in limiti ridotti (anche di partecipazione, ovviamente) non si vede perchè una riunione all'anno non si possa anche fare nelle aziende con meno di quindici addetti. I costi sono certamente irrilevanti e va ricordato che si tratta spesso di aziende esposte a rischi e difficilmente controllabili. Va quindi eliminato, nell'art. 11 comma 1, l'inciso «che occupano più di 15 dipendenti»;

b) sarebbe opportuno prevedere che la riunione può essere convocata anche su richiesta, ovviamente motivata, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

#### 24) Responsabile del servizio di prevenzione. Si osserva:

a) la definizione attuale (comma 2) «in possesso di attitudini e capacità adeguate» è generica e del tutto insufficiente; occorre far riferimento a dati oggettivi più puntuali ed eventualmente differenziati anche in relazione alle varie tipologie delle imprese (titoli di studio, esperienze specifiche in aziende per un determinato periodo, conoscenza della normativa, disponibilità a percorsi formativi). Questi requisiti dovrebbero ricevere una particolare accentuazione quando il responsabile è un esterno (in tal caso i connotati, se non definibili attualmente, dovrebbero essere devoluti ad apposito decreto, da emanare in termini assai brevi: v. art. 8, c. 9, nel quale - peraltro - va eliminata la mera facoltatività e va chiarito che i requisiti debbono essere «professionale o tecnologici»;

b) la formula di cui all'art. 11, comma 5, è incomprensibile e va adeguatamente corretta, in modo da farla corrispondere a criteri di logica e razionalità.

c) dovrebbe aggiungersi, nell'art. 8, un comma 11, che preveda che il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione deve essere comunicato agli organi di vigilanza territorialmente competenti.

25) Rappresentante per la sicurezza. Va rilevato:

a) poichè occorre distinguere bene le varie figure, è opportuno qualificare subito il rappresentante di cui all'art. 18 come rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o meglio per la prevenzione.

Se la formula fosse ritenuta troppo lunga, converrebbe adottare la terminologia già diffusa nell'ambito sindacale e sicuramente inequivocabile: delegato alla prevenzione (o sicurezza);

b) l'alternatività fra «eletto o designato» è suscettibile di creare ambiguità. Anche alla luce dello stadio attuale dell'esperienza sindacale, sarebbe opportuno evidenziare la necessità che si tratti di un soggetto elettivo, riservando ad ipotesi eccezionali e previste specificamente dalla contrattazione collettiva la designazione.

Peraltro, anche per quanto riguarda quello che viene sommariamente definito come delegato di bacino, è importante che esso sia sempre eletto; per le modalità bisognerebbe rinviare agli accordi sindacali, così come del resto è previsto dal comma 4 dell'art. 18.

26) Nell'art. 29 va ulteriormente specificato che i dati da raccogliere e valutare sono relativi non solo agli infortuni ed alle malattie professionali, ma anche a tutte le malattie o altre forme patologiche eziologicamente collegate al lavoro. È anche opportuno che venga specificato che vanno raccolti e valutati analiticamente in modo specifico anche i dati relativi a forme patologiche che interessano particolarmente il personale femminile (casi dei cosiddetti «aborti bianchi», di sterilità da lavorazioni particolari, ecc.).

27) All'art. 24, tra gli Enti ed organismi legittimati a svolgere attività di informazione, consulenza e assistenza, è opportuno inserire anche l'Istituto di Medicina sociale.

\* \* \*

Per quanto riguarda la parte più specifica dello schema di decreto, con la quale si dà in pratica attuazione alle direttive particolari, la Commissione rileva una sostanziale conformità rispetto ai criteri di delega ed al contenuto delle direttive in questione; non ritiene di dover entrare in particolari che, pur potendo rappresentare, secondo i suggerimenti provenienti da varie parti, un miglioramento del testo, tuttavia hanno un contenuto eminentemente tecnico.

Vi sono, peraltro, alcune osservazioni che si ritiene di formulare riguardo agli artt. da 30 a 89:

1) in linea di massima, dal punto di vista della tecnica normativa e della chiarezza per coloro che dovranno utilizzare il testo, l'art. 33 rappresenta qualcosa di ostico e complesso: i richiami si accavallano e diventa estremamente difficile comprendere i riferimenti. Il tutto va semplificato e reso leggibile per chiunque.

2) In linea di principio, vanno abolite tutte le formule troppo elastiche, che finiscono - come dottrina e giurisprudenza hanno più volte rilevato a proposito dei precedenti decreti di prevenzione - per vanificare il precetto, rendendolo ambiguo e sopprimendo ogni certezza.

Ogni volta che ricorrono formule del tipo «ove possibile», «se del caso» o altre analoghi, esse vanno eliminate, essendo già implicito sempre il limite della inesigibilità. Qualche esempio: art. 30 comma 2; art.

32 comma 1 lett. b («quanto più rapidamente possibile» non ha senso: si fissi un termine anche congruo, ma chiaro) art. 40 comma 3 nuovo testo del decreto 303; art. 11, comma 1 (che significa «idoneamente») e comma 2 del nuovo testo del D.P.R. 547/55; art. 48 comma 4 lett. a; art. 49 comma 1; art. 62 comma 1.

3) Non si comprendono le ragioni della «sanatoria» di cui all'art. 9 comma 5 (nuovo testo del D.P.R. 303/56) inclusa nell'art. 33; *idem* per ciò che attiene al comma 10 del nuovo testo dell'art. 7 del medesimo D.P.R.

4) Nell'art. 33, la disposizione in materia di temperatura dei locali che sostituisce l'art. 11 del D.P.R. 19.3.56, n. 303, appare troppo generica e non consente pertanto di valutare il comfort termico dei luoghi di lavoro.

5) Nel titolo VII, concernente la protezione da agenti cancerogeni, si sottolinea l'esigenza di prevedere l'effettuazione di adeguati controlli sui procedimenti di combustione e su quelli di sterilizzazione da ossido di etilene.

6) Nell'art. 51, comma 1, lett. c, l'ultima parte, dopo «abituale», va sostituita con la seguente frase: «per almeno quattro ore giornaliere, per tutta la settimana lavorativa».

7) Nell'art. 52, va meglio specificato il concetto di affaticamento, precisando che esso può essere «fisico o mentale».

8) Nell'art. 54, comma 3, la pausa dovrebbe essere di 10 minuti ogni ora.

9) Nell'art. 54, va aggiunto il seguente comma 8: «il medico competente valuta la specifica situazione delle donne in stato di gravidanza e le particolari misure da adottare».

10) Il comma 3 dell'art. 55 sembra in contrasto con la direttiva 90/270 (art. 9), in quanto non contempla la visita periodica per tutti i lavoratori.

11) La sorveglianza mirata di cui all'art. 55 deve essere effettuata anche «su richiesta dei lavoratori interessati».

12) All'art. 69, comma 1, aggiungere: «con periodicità annuale. Deve essere previsto l'impiego delle tecniche più aggiornate di monitoraggio biologico e di diagnosi precoce».

13) Il testo dell'art. 89 non è facilmente comprensibile. Comunque, sembrerebbero privi di sanzione, ingiustificatamente, l'art. 53 e l'art. 55, comma 2.

14) Art. 91. Le contravvenzioni previste dall'articolo vanno riferite a tutti i soggetti di cui all'art. 6 (completato come da osservazione specifica).

15) Non è prevista, nell'art. 92, nessuna sanzione per il medico non competente che compia atti tipici del medico competente. Bisogna completare la norma, in riferimento anche a questa ipotesi.

16) Nella parte finale del provvedimento, deve essere inserita una norma che dichiari espressamente che restano in vigore in quanto non specificamente modificate nel testo le disposizioni dei D.P.R. vigenti in materia di infortuni e di igiene, nonchè ogni altra disposizione in materia prevenzionale.

Conclusivamente, la Commissione raccomanda vivamente che, tenuto conto delle osservazioni suesposte, il provvedimento definitivo venga emanato nei termini, ponendosi così fine ad un lungo periodo di incertezza normativa e di inadempimento agli obblighi comunitari.

*La seduta termina alle ore 16,55.*

**IGIENE E SANITÀ (12<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 2 AGOSTO 1994

**15<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)***Presidenza del Presidente*

ALBERTI CASELLATI

*Interviene il sottosegretario di Stato per la sanità NISTICÒ.**La seduta inizia alle ore 9,10.***IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO**

**Schema di decreto legislativo relativo al recepimento delle direttive CEE 89/391, 89/654, 89/655, 89/656, 90/269, 90/270, 90/394 e 90/679 riguardanti il miglioramento della sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro (ai sensi dell'articolo 34 della legge 22 febbraio 1994, n. 146)**

(Osservazioni alla 11<sup>a</sup> Commissione)(R139 b00, C12<sup>a</sup>, 0001<sup>a</sup>)

Il relatore PEPE illustra lo schema del provvedimento all'esame che detta agli articoli da 1 a 30 le disposizioni di carattere generale, mentre nel successivo titolo II disciplina le disposizioni relative ai luoghi di lavoro. Nel titolo III sono contenute le norme sull'uso delle attrezzature di lavoro, nel titolo IV le prescrizioni per l'uso dei dispositivi di protezione individuale, nel titolo V vengono attuate le indicazioni comunitarie per la movimentazione annuale dei carichi; nel titolo VI vengono stabilite le prescrizioni sull'uso di attrezzature munite di videoterminali. Infine nei titoli VII e VIII sono contenute rispettivamente le norme sulla protezione da agenti cancerogeni nonché le disposizioni per la tutela dagli agenti biologici, parte questa notevolmente rilevante.

Il relatore si sofferma quindi sulla definizione contenuta nell'articolo 2 concernente la figura del medico competente, sugli articoli 8 e 9 riguardanti rispettivamente il servizio di prevenzione e protezione ed i relativi compiti, sull'articolo 12 che fra le disposizioni generali prevede che il datore di lavoro organizzi i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di pronto soccorso. Un particolare rilievo assumono gli articoli 16, che definisce il contenuto della sorveglianza sanitaria, e 17, che stabilisce i compiti e le funzioni del medico competente, nonché gli articoli da 60 a 88 che definiscono le norme di protezione da agenti cancerogeni e da agenti biologici.

Il giudizio sullo schema di decreto predisposto dal Governo in attuazione della normativa comunitaria è ad avviso del relatore complessi-

vamente positivo; tuttavia sarebbe opportuno prevedere nell'articolo 17, comma 2, che il medico competente possa avvalersi anche della collaborazione dello psicologo, limitatamente agli interventi e al sostegno in ambito psicologico.

Il senatore XIUMÈ sottolinea l'estrema complessità del provvedimento che presenta alcune carenze su determinati aspetti della protezione dei lavoratori dagli infortuni sui luoghi di lavoro. In particolare non sono previste norme adeguate per la protezione dalle radiazioni attiniche e da quelle che colpiscono ambienti attigui ai locali in cui vengono effettuate le radiografie; inoltre è particolarmente rilevante la necessità di tutelare anche l'ambiente delle sale operatorie che di solito sono progettate e costruite da tecnici non specializzati nel particolare settore. Il Governo dovrebbe inoltre tener conto dell'esigenza di ripristinare adeguati controlli sui procedimenti di combustione e di sterilizzazione da ossido di etilene.

La senatrice MODOLO sottolinea le gravi responsabilità del datore di lavoro in materia di tutela della sicurezza e dell'igiene degli ambienti lavorativi, oggetto della disciplina dell'articolo 4. Quanto all'articolo 19 sarebbe opportuno considerare anche la normativa contenuta nell'articolo 9 dello Statuto dei lavoratori, che prevede il diritto dei lavoratori di far ispezionare i luoghi da operatori del Servizio sanitario nazionale.

Il decreto non contempla, poi, il problema della protezione da quei fattori di rischio che possono incidere sulla gravidanza, sul concepimento nonché sulla sterilità: anche se non sono previste delle specifiche direttive comunitarie in materia, il Governo potrebbe ugualmente prendere in considerazione tali tematiche.

Il senatore GREGORELLI sottolinea l'estremo ritardo con cui si è pervenuti al recepimento e all'attuazione delle direttive comunitarie. Rileva che la normativa prevista nel decreto sembra ripristinare la figura del medico di fabbrica che ha prodotto una esperienza fortemente negativa. Un problema particolarmente rilevante è costituito dai rischi derivanti dall'amianto. Poiché gli strumenti di prevenzione per i rischi derivanti dall'amianto sono insufficienti, data l'estrema tossicità di questa sostanza, occorre agire nella direzione di una riconversione di tutte quelle lavorazioni che possono implicare l'uso dell'amianto.

Il senatore CARELLA esprime l'avviso che è positivo il fatto che si sia finalmente predisposta una normativa organica sulla tutela dei luoghi di lavoro in conformità alle direttive comunitarie. Tuttavia emergono alcuni motivi di perplessità in particolare per quanto concerne i criteri per l'individuazione da parte del datore di lavoro del medico responsabile per i servizi di sicurezza.

Nell'articolo 17 che definisce la figura del medico competente andrebbe meglio specificato nei criteri di scelta il principio della priorità per il medico dipendente dalla struttura pubblica.

Il senatore Carella non concorda poi con l'attribuzione all'ispettato del lavoro delle funzioni di vigilanza in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, in quanto tale disposizione costituisce un passo indietro, rispetto alla attuale normativa. Inoltre andrebbe posta maggiore at-

tenzione alla definizione degli *standards* per la verifica del *comfort* termico nei luoghi di lavoro le cui condizioni microclimatiche sono spesso sfavorevoli, come si può rilevare non solo nelle fabbriche ma anche nelle banche e negli uffici pubblici.

Concorda inoltre con la necessità di prevedere nell'articolo 19 il riferimento al diritto dei lavoratori di fare ispezionare i luoghi di lavoro da operatori sanitari pubblici così come previsto dall'articolo 9 dello Statuto dei lavoratori.

La senatrice BETTONI BRANDANI raccomanda al Governo di accelerare l'*iter* di emanazione del decreto legislativo in esame in modo tale da colmare una grave lacuna del nostro ordinamento giuridico. Infatti, al di là delle critiche che si possono muovere all'articolato, va comunque sottolineato che le direttive comunitarie sono del 1989 e pertanto l'attuazione delle stesse risente di un eccessivo ritardo.

Per quanto riguarda l'attività del medico competente, sarebbe opportuno che venisse chiaramente specificato che le relative funzioni siano esplicitate entro i limiti dell'articolo 5 dello Statuto dei lavoratori che vieta gli accertamenti sanitari sull'idoneità e sull'infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente, disposto dal datore di lavoro.

Concorda altresì con l'osservazione emersa nel corso del dibattito secondo la quale nell'articolo 17 andrebbe precisato che il medico competente deve essere scelto in via prioritaria fra quelli dipendenti dalle strutture pubbliche.

La senatrice Bettoni Brandani esprime infine l'avviso come rilevato dalla senatrice Modolo, che il decreto in esame non presta attenzione a quei fattori di rischio che possono incidere sullo stato di gravidanza, sul concepimento e sulla sterilità.

Il senatore MONTELEONE osserva che per quanto concerne la tutela dagli agenti cancerogeni esiste già nell'ordinamento una specifica normativa contro le radiazioni ionizzanti.

Non concorda con i dubbi emersi nel corso del dibattito circa la parzialità del medico competente in quanto lo stesso deve attenersi ai principi di deontologia professionale e pertanto non può essere considerato medico di parte.

Il senatore CAMPUS esprime un giudizio complessivamente positivo sullo schema di decreto predisposto dal Governo, anche se si è provveduto all'attuazione della direttiva comunitaria con ritardo. Formula altresì l'auspicio che si possa finalmente pervenire al generale riassetto del sistema sanitario nazionale attraverso lo smantellamento delle USL lottizzate dal vecchio sistema partitico, per approdare finalmente ad organismi gestiti da criteri aziendali in grado di tutelare efficacemente il diritto alla sicurezza e alla salubrità dei luoghi di lavoro.

Il senatore DIONISI condivide le preoccupazioni espresse da più parti in merito alla parzialità del medico competente alla sicurezza, rilevando che spesso il riferimento alla necessità di attuare la normativa comunitaria nasconde ben altri intenti. Sul punto ricorda che il cosiddetto medico di fabbrica, conosciuto in epoca anteriore alle battaglie per la

tutela dei diritti dei lavoratori, non costituisce certo una esperienza da ripetere, in quanto ha dimostrato che anche la scienza può essere asservita agli interessi di parte ed in particolare del profitto, a scapito della corretta informazione cui hanno diritto i lavoratori.

Il senatore **SIGNORELLI** esprime l'avviso che l'impianto generale del provvedimento sia ampiamente condivisibile.

Il senatore **BINAGHI** esprime anch'egli un giudizio positivo sull'articolo, raccomandando altresì al Governo di riporre una particolare attenzione agli strumenti di tutela dal rischio radiologico che non può certo essere compensato con il sostegno di tipo economico.

Il sottosegretario **NISTICÒ** dichiara di avere apprezzato il dibattito che si è svolto in modo particolarmente approfondito e ricco di suggerimenti di cui il Governo terrà senz'altro conto.

Fa peraltro presente che verranno attivate specifiche scuole di specializzazione ad esempio per lo studio della genetica oppure per la tossicologia, in modo da acquisire un personale medico particolarmente qualificato.

Il relatore **PEPE** in sede di replica concorda con le osservazioni emerse nel corso del dibattito e pertanto ne propone il recepimento nel documento da inviare alla 11<sup>a</sup> Commissione.

La Commissione quindi, su proposta del presidente **ALBERTI CASELLATI**, dà mandato al relatore **Pepe** di formulare le osservazioni sullo schema di provvedimento in relazione al parere che la 11<sup>a</sup> Commissione dovrà esprimere sullo stesso, tenendo conto di tutte le considerazioni svolte nel corso del dibattito.

*La seduta termina alle ore 10,30.*

#### **16<sup>a</sup> Seduta (Pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
**ALBERTI CASELLATI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per la sanità NISTICÒ.*

*La seduta inizia alle ore 15,20.*

#### **IN SEDE REFERENTE**

**(687) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 401, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle unità sanitarie locali**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Esame e rinvio)

Il relatore **GALLOTTI** illustra il disegno di legge in titolo. In via preliminare osserva che i sistemi sanitari dei Paesi occidentali sono oggetto

da tempo di profondi cambiamenti strutturali ed organizzativi a causa della progressiva riduzione delle disponibilità finanziarie, che obbligano i governi a ripensare ai principi ispiratori dell'organizzazione sanitaria nella convinzione che il servizio sanitario debba essere influenzato da regole economiche. I condizionamenti di carattere economico però non possono far conseguire l'accoglimento incondizionato di una concezione prettamente economicistica della gestione della salute, in base alla quale la domanda e l'offerta della prestazione sono regolate dalle logiche di mercato. Sembrerebbe invece percorribile la proposta per l'introduzione di un sistema che consenta, previa opzione del cittadino, o la completa copertura sanitaria da parte del servizio pubblico, finanziato dai contributi vigenti, o l'assistenza assicurata dalle strutture private sui principi delle assicurazioni e/o della mutualità privata. Tale soluzione da un lato consentirebbe di garantire una protezione essenziale della salute per ogni cittadino, dall'altro favorirebbe la competitività tra le diverse strutture private e pubbliche, decongestionando l'attività di queste ultime e contribuendo sicuramente ad un miglioramento generale del sistema a favore della collettività.

Molte disposizioni del decreto legislativo n. 502 del 1992, modificato dal decreto legislativo n. 517 del 1993, che avevano lo scopo di migliorare il Servizio sanitario nazionale non sono state attuate. L'articolo 6 del decreto legislativo n. 502 prevedeva che il rapporto di lavoro del direttore generale fosse regolato da contratto di diritto privato di durata quinquennale. I contenuti di tale contratto, ivi compresi i criteri per la determinazione degli emolumenti, dovevano essere fissati con decreto del Presidente del Consiglio su proposta dei Ministri della sanità, del Tesoro, del Lavoro e della previdenza sociale e per gli Affari regionali, sentita la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. Il decreto del Presidente del Consiglio non è ancora stato emanato.

Altro elemento di riflessione, ad avviso del relatore, è costituito dalle difficoltà operative che il direttore generale incontrerebbe in mancanza della normativa regionale concernente il funzionamento del Consiglio dei sanitari il cui parere al direttore generale è obbligatorio per una serie di attività. Perchè il consiglio dei sanitari previsto dall'articolo 3, comma 12 del decreto legislativo n. 502, come modificato dal decreto legislativo n. 517, assuma pienamente le sue funzioni, occorre che la regione provveda a definire il numero dei componenti e a disciplinare le modalità di elezione e la composizione ed il funzionamento del Consiglio dei sanitari.

Inoltre il collegio dei revisori dovrebbe essere nominato dal direttore generale su designazione della regione e del Ministro del tesoro. È previsto che i revisori, ad eccezione della rappresentanza del Ministero del tesoro, siano scelti tra i revisori contabili iscritti nel registro di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 che, però, non è stato ancora predisposto dal Ministro di grazia e giustizia.

Alcune osservazioni vanno fatte poi, ad avviso del relatore, in merito agli elenchi degli aspiranti direttori generali. I prospetti che illustrano i settori di provenienza e le qualifiche dei soggetti iscritti in elenco dimostrano che gli obiettivi che il legislatore intendeva perseguire sono stati solo in parte perseguiti. Gli iscritti nell'elenco provenienti dal settore privato sono poco più di 200 su 1671 domande am-

messe, come pure limitata è la presenza di personale proveniente dal settore pubblico diverso da quello delle USL e delle regioni. Sarà pertanto necessario modificare i criteri selettivi per ampliare il possibile apporto di professionalità ed esperienze esterne alle USL e alle regioni ed in particolare del settore privato.

Tali considerazioni hanno fatto emergere fondate perplessità sull'idoneità e sui limiti del meccanismo selettivo quale delineato dalle disposizioni dei decreti legislativi nn. 502 e 517.

Per valutare l'attitudine dei candidati a ricoprire l'incarico di direttore generale elementi fondamentali sono le competenze e le capacità. Mentre le competenze, ossia l'esperienza maturata possono essere desumibili dal *curriculum vitae*, al contrario le capacità manageriali possono essere accertate esclusivamente attraverso una valutazione delle loro attività nel campo.

L'intento è quello di favorire l'ingresso di candidati del mondo privato e non per aprire la strada a lottizzazioni da parte della maggioranza di governo, tenuto conto dell'importanza del ruolo che la legge assegna ai direttori generali. Essi avranno ampi poteri, dovranno gestire mediamente 250 miliardi annui, e pertanto le 216 nuove USL (rispetto alle precedenti 659) dovranno essere guidate con criteri manageriali.

Attualmente non tutte le regioni hanno provveduto alla ridefinizione degli ambiti territoriali delle unità sanitarie locali.

In tutto dovranno essere nominati 263 direttori generali (216 per le USL e 47 per altrettanti ospedali di rilevanza nazionale). A tutti spetterà il grande compito di riportare la sanità italiana a livelli di qualità, efficienza, operatività degne di un paese civile.

Illustra quindi dettagliatamente il provvedimento in esame, nel testo pervenuto dalla Camera.

L'articolo 1 prevede che siano i presidenti delle giunte regionali, previo avviso pubblico, sentiti i consigli regionali, a nominare i direttori generali delle USL e delle aziende ospedaliere tra quanti hanno presentato la relativa domanda. Viene dunque soppresso l'elenco nazionale. L'articolo 1, peraltro, fissa i requisiti che i candidati devono possedere.

Il decreto stabilisce che i procedimenti di nomina devono concludersi entro il 31 dicembre 1994; in caso di inottemperanza provvede previa diffida il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanità.

Il comma 4 dell'articolo 1, nel testo pervenuto dalla Camera, prevede che entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto le regioni definiscono la disciplina sull'organizzazione e sul funzionamento delle USL e delle aziende ospedaliere. Contestualmente cessano le funzioni degli amministratori straordinari e vengono nominati i commissari straordinari.

Il provvedimento, nel comma 5 dell'articolo 1, come modificato dalla Camera dei deputati, fa salve le nomine effettuate dalle regioni prima dell'entrata in vigore del decreto-legge.

Il successivo comma 5-bis stabilisce che trascorso un anno dalla nomina di ciascun direttore generale le regioni provvedono a verificare i risultati di gestione e dispongono la conferma dell'incarico o la risoluzione del contratto.

Il relatore ritiene in conclusione che il provvedimento, nel testo trasmesso dalla Camera, pur contenendo apprezzabili novità, vada esaminato in maniera approfondita per eventuali proposte migliorative.

Si apre quindi il dibattito.

Il senatore GREGORELLI osserva che il decreto in esame non solo è stato più volte reiterato, ma lo stesso provvedimento ha subito diverse stesure nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati. Si è dovuta registrare poi una divergenza di opinioni anche all'interno della stessa maggioranza poichè il giudizio sul provvedimento espresso dalla Commissione affari sociali non ha trovato riscontro in sede di esame da parte dell'Assemblea, cosicchè il testo ora in esame diverge profondamente da quello originario. Un analogo scollamento potrebbe profilarsi anche tra i due rami del Parlamento, qualora in questa sede si accedesse all'ipotesi di introdurre ulteriori modifiche.

Ricorda che l'obiettivo sotteso all'emanazione del decreto è stato quello di ampliare i criteri di selezione dei direttori generali in modo da poter acquisire maggiormente le esperienze lavorative maturate nel settore privato. Poichè il testo in esame sembra soddisfare tale esigenza, il senatore Gregorelli ritiene che sia preferibile non ritardare ulteriormente *l'iter di conversione del decreto*, anche se questo non è esente da critiche. È comunque apprezzabile il riconoscimento dell'autonomia regionale nel procedimento di nomina dei direttori generali, che costituisce un presupposto necessario per la riorganizzazione efficiente del Servizio sanitario nazionale.

Il senatore MANARA esprime l'avviso che il provvedimento sia stato notevolmente migliorato in sede di approvazione da parte dell'Assemblea della Camera rispetto al testo deliberato dalla Commissione affari sociali. In particolare apprezza l'accentuazione dell'autonomia regionale nella scelta decisionale sui direttori generali. Tale orientamento regionalista prelude ad una evoluzione in senso federale dello Stato, ciò che produrrà, a suo avviso, una più efficiente gestione dei servizi, in quanto all'amministrazione centrale dovranno essere riservate solo delle competenze residue.

Esprime poi alcune osservazioni critiche riguardanti in particolare la mancata previsione esplicita di perentorietà del termine temporale del 31 dicembre 1994 per la conclusione dei procedimenti di nomina. A questo proposito rileva che la straordinarietà di taluni organi, quali gli amministratori delle USL, si è trasformata in situazione stabile a causa delle continue proroghe.

In conclusione, apprezzando le novità introdotte nel testo in esame dall'impianto fortemente regionalista, il senatore Manara esprime un giudizio positivo, ma rileva che il riconoscimento dell'autonomia organizzativa alle regioni non è sufficiente, poichè occorre l'attribuzione dell'autonomia finanziaria al fine di una maggiore responsabilizzazione nella gestione del denaro pubblico, che deve essere sottoposta ad un rigoroso controllo.

Il senatore CAMPUS esprime alcune perplessità su talune modifiche introdotte dalla Camera dei deputati. In particolare ritiene che l'attribuzione dei poteri di nomina dei direttori generali al presidente della Giunta regionale, prevista dal comma 2 dell'articolo 1, sia eccessiva e configuri una monocraticità nella gestione delle relative procedure. Inoltre va menzionato che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 355 del

1993 ha riconosciuto l'illegittimità costituzionale di disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 502, nella parte in cui individuano l'organo regionale competente ad esercitare le funzioni attribuite alle regioni, sul presupposto della violazione della autonomia statutaria.

Inoltre emergono dubbi anche per quanto riguarda l'indicazione dei requisiti dei candidati contenuta nel comma 2 dell'articolo 1, che richiede agli aspiranti un'esperienza dirigenziale di almeno cinque anni. Tale requisito sembra limitativo poichè non consente di acquisire le professionalità di coloro che non hanno maturato tale anzianità.

Il senatore Campus ritiene invece particolarmente qualificante la previsione contenuta nel comma 5-bis, che delinea un efficace strumento per verificare la funzionalità della gestione del direttore generale.

La senatrice BETTONI BRANDANI concorda con il rilievo secondo cui l'attribuzione del potere di nomina al presidente della giunta regionale costituisce una anomalia eccepibile sotto il profilo costituzionale, il cui accertamento è demandato tuttavia alla competenza della 1<sup>a</sup> Commissione.

In via preliminare osserva che il decreto in esame presenta una serie di lacune e pertanto sarebbero opportune delle correzioni migliorative. Tuttavia ciò comporterebbe inevitabilmente un aggravio dell'iter di conversione, già travagliato, che non è auspicabile in relazione alle precarie condizioni di incertezza organizzativa in cui versano le USL.

Quanto alla finalità sottesa al decreto di favorire l'accesso alla dirigenza delle USL di personale altamente qualificato del settore privato, va osservato che tale obiettivo non può essere realizzato fintanto che verranno mantenute le incertezze sullo stato giuridico ed economico dei direttori generali. Peraltro le procedure per la selezione dei cosiddetti *manager* non agevolano l'ingresso del privato, il quale non partecipa per non correre il rischio di compromettere la propria immagine a causa del rigetto della propria candidatura.

La senatrice Bettoni Brandani rileva peraltro alcuni aspetti positivi del testo in esame concernenti il riconoscimento dell'autonomia delle regioni e la responsabilizzazione di tali enti, nonchè la previsione della verifica della gestione dei direttori generali entro un anno. Inoltre è apprezzabile l'eliminazione dell'elenco nazionale degli aspiranti direttori generali, nonchè lo snellimento delle procedure.

Il senatore CARELLA esprime un giudizio positivo sul testo pervenuto dalla Camera in quanto l'ultima stesura è senz'altro migliorativa rispetto a quella licenziata dalla Commissione affari sociali. Tale valutazione non esime comunque da alcuni rilievi critici sull'impianto generale del provvedimento, concernenti in particolare l'attribuzione al presidente della giunta regionale di un potere monocratico di scelta e di nomina dei direttori generali.

Peraltro non condivide i giudizi positivi espressi sulla disposizione contenuta nel comma 5-bis, in quanto, a suo avviso, il limite di un anno per la verifica della gestione è troppo esiguo e non consente di valutare qualitativamente l'operato del direttore generale, se non in termini strettamente ragionieristici.

Il senatore BINAGHI, in considerazione del fatto che il testo in esame è stato approvato dalla Camera dei deputati con un'ampia maggioranza, ed avendo riguardo alla necessità di pervenire finalmente alla definizione della materia, esprime l'avviso che sia opportuno evitare di apportare ulteriori modifiche al decreto che ne impedirebbero la conversione, con i ben noti problemi in sede di reiterazione.

La senatrice MODOLO ritiene che la disposizione contenuta nel comma 5-*bis* sia apprezzabile in quanto il limite temporale di un anno per la verifica della gestione consente di operare una valutazione. Per quanto riguarda le osservazioni critiche sul potere monocratico del presidente della giunta osserva che qualora la scelta operata da tale organo non fosse soddisfacente, sarebbero gli stessi cittadini mediante il responso elettorale a sancire tale giudizio.

La senatrice Modolo solleva poi alcune perplessità in merito alla disposizione contenuta nel comma 5 dell'articolo 1 che fa salve le nomine dei direttori generali deliberate prima della data di entrata in vigore del decreto in esame.

Il senatore DIONISI ricorda che la sua parte politica aveva duramente avvertito già in sede di discussione sullo schema di decreto legislativo n. 502 del 1992 la figura di vertice delle unità sanitarie locali, in quanto i tecnocrati non costituiscono una risposta adeguata alla domanda di tutela della salute dei cittadini e di gestione democratica della sanità. Il decreto in esame è pertanto frutto della inefficiente gestione del servizio sanitario, delle contraddizioni della normativa contenuta nei decreti legislativi n. 502 e n. 517, nonché infine delle stesse incertezze dimostrate dal Governo e dalla maggioranza parlamentare in sede di discussione del provvedimento presso la Camera dei deputati.

A suo avviso anche questo decreto si muove nella logica della occupazione partitocratica degli organi di gestione della sanità ed inoltre ancora una volta il diritto alla salute dei cittadini viene compresso dalle esigenze di bilancio.

Il senatore Dionisi esprime quindi forti perplessità sul comma 5-*bis* dell'articolo 1 che a suo avviso è funzionale al ricambio dei direttori generali in concomitanza con le prossime elezioni amministrative regionali che si svolgeranno nella primavera del 1995.

Peraltro non ritiene congrua l'attribuzione alle regioni delle funzioni di gestione, in quanto la carta costituzionale assegna loro dei precisi compiti di carattere programmatico.

Il senatore MONTELEONE rileva che il decreto in esame tende a soddisfare in primo luogo l'esigenza di correggere con strumenti adeguati la gestione clientelare e partitocratica che ha caratterizzato gli amministratori straordinari. Inoltre il decreto pone all'attenzione un problema di carattere economico, costituito dalla necessità di eliminare gli sprechi nella sanità dovuti ad una gestione eccessivamente disinvolta da parte delle regioni. Concorda peraltro con le osservazioni critiche emerse sul comma 5-*bis* in quanto la normativa ivi contenuta genera il sospetto che le verifiche ad un anno siano strumentali per la sostituzione dei direttori generali in concomitanza con il ricambio della classe politica regionale che si avrà con le elezioni amministrative del 1995.

Il senatore Monteleone ritiene pertanto che l'esigenza di apportare modifiche migliorative al decreto non possa essere condizionata dalla necessità di pervenire in tempi rapidi alla conversione del decreto, accettandolo nel testo pervenuto.

Il senatore BRUGNETTINI osserva che gli amministratori straordinari delle USL sono stati prorogati già da quattro anni e pertanto il regime di straordinarietà non è più tale. Occorre quindi definire le norme sulla gestione delle USL, uscendo dalla contingenza ed avviandosi ad una seria programmazione.

A suo avviso è opportuno e non più dilazionabile procedere alla conversione del decreto, essenzialmente per ragioni di praticità, affinché sia finalmente stabilito un punto fermo alla luce del quale poter poi in futuro fare le opportune verifiche. A tale proposito esprime il proprio giudizio positivo sul comma 5-bis.

Il relatore GALLOTTI, in sede di replica, osserva che il confronto fra le varie posizioni politiche e l'articolato dibattito che è scaturito dall'esame del provvedimento non consentono di esprimere una valutazione completamente positiva sul testo pervenuto dalla Camera. Sono infatti state rilevate alcune esigenze che devono trovare un'adeguata risposta affinché venga varata una normativa soddisfacente. A questo proposito ritiene che non sia accettabile che il Senato a causa dei tempi ristretti, debba limitarsi a ratificare le scelte operate dall'altro ramo del Parlamento.

Il sottosegretario NISTICÒ osserva che l'impianto fortemente regionalista che caratterizza la normativa in esame contrasta con l'esigenza di disporre di una cornice di criteri generali validi su tutto il territorio nazionale, entro la quale le regioni possono esplicare la loro autonomia, senza determinare le ben note differenziazioni di gestione a seconda delle aree geografiche.

Peraltro non è esente da critica anche il fatto che si è ritenuto in un primo momento che la Commissione che detiene ed aggiorna gli elenchi non fosse l'organo più adeguato: a maggior ragione non può esserlo il presidente della giunta regionale. A nome del Governo dichiara quindi che sono auspicabili degli interventi migliorativi sul decreto finalizzati ad evitare che l'autonomia regionale dia luogo a eccessive disparità di situazioni sul territorio nazionale, a seconda del grado di funzionalità e di efficienza dell'apparato organizzativo regionale. L'obiettivo primario deve essere infatti la realizzazione di livelli uniformi di assistenza sul piano nazionale e per questo sono necessari dei criteri generali entro i quali le regioni potranno esplicare la loro autonomia.

Il sottosegretario Nisticò esprime quindi l'avviso che la stringente necessità di convertire il decreto per evitare il protrarsi dell'incertezza organizzatoria in cui versano le USL non può tuttavia sopprimere l'ulteriore finalità di approvare regole certe e chiare.

Il PRESIDENTE avverte quindi che il seguito dell'esame è rinviato.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il presidente ALBERTI CASELLATI avverte che la Commissione ad integrazione dell'ordine del giorno della seduta antimeridiana di domani procederà all'esame del disegno di legge n. 617.

*La seduta termina alle ore 17,30.*

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)**

MARTEDÌ 2 AGOSTO 1994

**21ª Seduta***Presidenza del Presidente*  
**BRAMBILLA***Interviene il ministro dell'ambiente Matteoli.**La seduta inizia alle ore 15,45.**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di delibera del Consiglio dei ministri relativa al rinnovo della dichiarazione di area ad elevato rischio di crisi ambientale del bacino idrografico dei fiumi Lambro, Olona e Seveso**

(Parere al Ministro dell'ambiente ai sensi dell'articolo 6 della legge 28 agosto 1989, n. 305: favorevole)

(R139 b00, C13ª, 0001°)

Il presidente BRAMBILLA riferisce alla Commissione sullo schema di dichiarazione di area ad elevato rischio di crisi ambientale per il bacino idrografico dei fiumi Olona, Seveso e Lambro; si tratta di un rinnovo della declaratoria già operata nel 1987, dalla quale era derivato il piano quinquennale di disinquinamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 369 del 1988. La Giunta regionale lombarda già nel 1993 aveva richiesto il rinnovo della dichiarazione, ricordando con successiva delibera i contenuti del piano di intervento nell'area: esso era stato attuato solo parzialmente per difficoltà sia organizzative che operative, senza che per questo venissero meno le gravi alterazioni e gli squilibri ecologici ripetutamente accertati nei corpi idrici, terrestri ed atmosferici e dovuti principalmente all'elevata densità di popolazione e di industrie inquinanti. Di tali squilibri è conferma anche la relazione dell'Organizzazione mondiale della sanità circa l'alto tasso di mortalità, superiore alla media nazionale, dovuto ad esposizioni professionali ed a condizioni di vita particolarmente degradate.

La Giunta regionale lombarda nel 1994 ha altresì richiesto provvedimenti urgenti e straordinari per fronteggiare l'emergenza anche nel campo dello smaltimento dei rifiuti; a ciò va aggiunto il rischio di straripamento dei tre fiumi, in ragione delle piogge torrenziali in vari periodi dell'anno. La proposta del Ministro dell'ambiente prevede che, d'intesa con la regione, sia predisposto un piano di disinquinamento e di rico-

gnizione degli interventi in corso, con priorità per il completamento delle opere già iniziate; si adegueranno poi i servizi di gestione delle acque destinate a consumo umano, la gestione dei rifiuti, la qualità dell'aria, l'emissione dei rumori e la rimozione dei rischi da incidenti industriali, provvedendo altresì alla bonifica dei suoli inquinati ed al recupero dei parchi. I mezzi per perseguire tali obiettivi vertono sulla programmazione dei tempi di esecuzione dei progetti, sulla formazione del personale di controllo e sulla educazione dei cittadini alla gestione dell'ambiente. Si predisporranno inoltre programmi pluriennali, attribuendo altresì al Ministro dell'ambiente funzioni di coordinamento ed individuando strutture di vigilanza, controllo e monitoraggio. Fermo restando che, al di là della rimozione dei danni esistenti, occorre in questo settore una seria opera di prevenzione, il Presidente propone l'espressione di un parere favorevole.

Si apre la discussione.

Il senatore RONCHI richiede una più generale rimeditazione della normativa sulle aree a rischio, attesa la loro proliferazione negli ultimi cinque anni. L'estensione territoriale del bacino idrografico di Lambro, Olona e Seveso è uno dei motivi per i quali gli interventi previsti sono rimasti allo stato meramente progettuale, spaziando sull'intero ecosistema locale senza soffermarsi sui singoli settori dell'emergenza ambientale; auspicando che il metodo di assegnazione dei lavori pubblici assuma connotati di maggiore trasparenza, si dichiara contrario al rinnovo di singole declaratorie di area a rischio prima che sia operata una revisione della legislazione in materia.

Il senatore SPECCHIA si dichiara favorevole alla proposta del relatore, avendo riscontrato nelle emergenze descritte motivi sufficienti per il rinnovo della declaratoria esistente. A fronte del pericolo di eccessiva estensione delle aree a rischio, auspica una loro delimitazione alle zone di effettivo degrado ambientale: il Governo dovrebbe pertanto operare una verifica della situazione preesistente, riferendo al più presto al Parlamento in merito agli interventi sin qui operati, alle istruttorie pendenti, alle modifiche da apportare alla normativa allo scopo di limitare le future aree a rischio alle zone in cui è strettamente necessario.

Il senatore MANIS concorda con la proposta del Presidente (con particolare riguardo alla necessità di valorizzare l'aspetto dell'educazione ambientale delle popolazioni), riconoscendo tuttavia che in assenza di criteri predefiniti la delimitazione di area a rischio può assumere caratteri di eccessiva astrattezza: esiste invece una valenza politica nella declaratoria, in quanto il Governo si impegna con essa ad adottare interventi idonei a rimuovere le cause effettive di degrado ambientale.

Il senatore TERZI dichiara che una legislazione di revisione della materia delle aree a rischio non può tralasciare le peculiarità e le specificità proprie di ciascun settore geografico di intervento; nel caso specifico, è mancata una logica di prevenzione del degrado ambientale che ha colpito il bacino idrografico in titolo, per il quale è necessario ora alleviare la situazione in cui versa con interventi di rimozione dei danni

esistenti. A tal proposito concorda con la proposta del relatore, ma auspica che in futuro si inverta la tendenza ad intervenire successivamente al verificarsi dei disastri ecologici, investendo risorse in una loro prevenzione.

Il presidente BRAMBILLA replica agli intervenuti dichiarando che, pur concordando con l'opportunità di sviluppare una serie politica di prevenzione, occorre al momento rimediare al degrado esistente ed a tale scopo è necessario procedere al rinnovo della declaratoria in titolo.

Il ministro MATTEOLI replica a sua volta concordando con la necessità di una legislazione che stabilisca i criteri ai quali il Dicastero deve uniformarsi per le declaratorie di aree ad elevato rischio di crisi ambientale: in caso contrario sarebbe oltremodo arbitrario operare una scelta tra le oltre cinquanta richieste esistenti. Accolto l'invito a riferire al più presto sulla situazione esistente in materia, ricorda che gli stanziamenti si limitano a 400 miliardi per le aree a rischio e l'insufficienza di tali risorse impone di definire al più presto le situazioni pendenti, allo scopo di tenerne conto in sede di programmazione finanziaria del Governo.

La Commissione conferisce quindi mandato al Presidente a redigere parere favorevole sullo schema di delibera in titolo.

**Schema di delibera del Consiglio dei ministri relativa al rinnovo della dichiarazione di area ad elevato rischio di crisi ambientale della provincia di Napoli**  
(Parere al Ministro dell'ambiente ai sensi dell'articolo 6 della legge 28 agosto 1989, n. 305: favorevole con osservazioni)  
(R139 b00, C13ª, 0002ª)

Riferisce alla Commissione il senatore COZZOLINO, richiamando innanzitutto l'attenzione sulla situazione di gravissimo dissesto ecologico dell'area interessata e sulle conseguenze negative anche in termini di livello occupazionale che ne derivano. Particolarmente grave è poi la situazione sanitaria della zona, come evidenziato anche dal rapporto dell'Organizzazione mondiale della sanità.

Certo vi è stata la tendenza a prevedere progetti relativi ad aree troppo vaste e con interventi indifferenziati, mentre si dovrebbe puntare con maggiore incisività sulla prevenzione. Con riguardo ai cinque anni trascorsi è stato fatto poco o nulla e si registrano molte opere incompiute; il progetto di disinquinamento del 1972, poi, è passato dalla Cassa per il Mezzogiorno alla regione Campania senza essere mai portato a termine.

Suggerisce che venga espresso parere favorevole sulla proposta di rinnovo della dichiarazione di area a rischio della provincia di Napoli; ritiene, però, che gli interventi dovrebbero essere estesi all'area del bacino del fiume Sarno ricadente nella provincia di Salerno, già dichiarata area ad elevato rischio di crisi ambientale nel 1992. Considerare il Golfo di Napoli staccato dal suo *interland*, significherebbe ignorare la realtà territoriale della zona: l'inquinamento idrico del

Golfo, infatti, trae origine da un entroterra più ampio di quello della sola provincia di Napoli.

Si apre la discussione.

Il senatore MANIS ribadisce le osservazioni già fatte con riguardo al rinnovo della dichiarazione di area a rischio del bacino idrografico dei fiumi Lambro, Olona e Seveso: egli ritiene che occorra puntare sulla prevenzione e sull'educazione ambientale, introducendo l'obbligatorietà di materie ad alto contenuto ambientale sin dalla scuola materna e promuovendo una politica scolastica nuova. Preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo.

Il senatore SPECCHIA si dice favorevole alle osservazioni del relatore riguardanti il bacino del Sarno: ritiene infatti che si debba puntare all'integrazione dei piani di risanamento delle due aree a rischio. Pur criticando la gestione dei progetti realizzata negli scorsi anni, ritiene che occorra oggi sanare i danni esistenti, rinnovando la dichiarazione di area a rischio.

La senatrice BRUNO GANERI condivide le osservazioni del senatore Manis relative ad una nuova politica educativa e osserva che la qualità della vita a Napoli è ormai a livelli inaccettabili, come dimostrato anche dalla documentazione in materia sanitaria fornita dall'Organizzazione mondiale della sanità. Ella pertanto non si sente di esprimere un parere contrario sul rinnovo della dichiarazione di area ad elevato rischio ambientale, pur osservando che la via imboccata non potrà che aumentare il rischio menzionato. Rilevando conclusivamente come tutto il Mezzogiorno sia in realtà da considerarsi come area a rischio, invita ad un ripensamento generale della politica dell'ambiente.

Il senatore DONISE preannuncia voto favorevole sullo schema di delibera in oggetto, in considerazione della grave situazione della provincia di Napoli. *Non può però esimersi dal rilevare una serie di incongruenze: il piano di disinquinamento ha conosciuto varie stesure, in relazione alle quali il Ministro dovrebbe informare il Parlamento. Due condizioni, in particolare, gli sembrano imprescindibili perchè si possa realizzare una reale opera di risanamento: innanzitutto un'esatta ricognizione di ciò che è stato fatto nei passati cinque anni, sia a livello di interventi sia a livello di erogazioni finanziarie e in secondo luogo una chiara individuazione degli obiettivi che non devono essere velleitari, nè troppo indifferenziati e generici. Occorrerebbe, insomma, partire dallo stato di avanzamento degli interventi in corso, stabilire le priorità e predisporre gli strumenti in raccordo con l'azione ordinaria dello Stato e degli enti locali.*

Il senatore FALQUI ricorda come la sua parte politica abbia sostenuto l'adozione di misure di emergenza per le aree a rischio ambientale: la legge n. 349 del 1986, però, non ha prodotto gli esiti auspicati e il Ministero dell'ambiente ha la sua responsabilità in proposito, non avendo provveduto ad adeguare la propria struttura e non avendo delegato alle regioni gli interventi meglio realizzabili a livello locale. Rilevando che

occorre ora procedere ad una riforma complessiva della legge citata, preannuncia l'astensione del suo Gruppo.

Riscontra poi, conclusivamente, una contraddizione evidente fra il provvedimento in titolo, che punta ad interventi di risanamento e il decreto-legge n. 449 del 15 luglio 1994 che sostanzialmente autorizza nuovi inquinamenti; la stampa ha pubblicato oggi un'intervista in cui il Ministro critica il decreto: chiede pertanto conferma di quanto riportato, preannunciando che in tal caso il suo Gruppo chiederà il ritiro del provvedimento.

Il senatore TERZI lamenta che l'intervento del senatore Falqui abbia introdotto un tema di discussione estraneo alla materia in discussione. Auspica che la questione sia affrontata in maniera più rituale, dando la possibilità a tutti i Gruppi di esprimersi.

Il senatore COZZOLINO, replicando agli intervenuti, si dice d'accordo con molte delle osservazioni formulate e in particolare con le indicazioni relative al sistema scolastico; attenzione dovrà, poi, essere prestata ai problemi economici ed occupazionali dell'area, mentre un impegno preciso dovrebbe essere assunto nel settore abitativo. Propone l'espressione di un parere favorevole con l'osservazione da lui formulata relativamente al programma di disinquinamento dell'area del bacino del fiume Sarno.

Replica agli intervenuti il ministro MATTEOLI, che concorda con la necessità di includere la salvaguardia ambientale tra le materie di insegnamento scolastico; l'assenza di una cultura ambientale si è riscontrata non soltanto nei comportamenti della popolazione, ma anche nella passata gestione degli interventi da parte degli enti pubblici preposti. Nel caso del Sarno, sollevato dal relatore, è previsto sin dal 1992 uno stanziamento di 40 miliardi, ma, nonostante il successivo protocollo d'intesa con la regione Campania, si è riscontrata la carenza di interventi lamentata; ciò denuncia la farraginosità delle procedure esistenti e l'estrema difficoltà politico-istituzionale del Dicastero nel sollecitare le autonomie regionali e locali ad una maggiore celerità operativa. Più in generale, occorre accentuare le forme di controllo della spesa, per garantirne sia la correttezza che la trasparenza: ciò può avvenire con una rimediazione degli strumenti legislativi ed amministrativi disponibili per rendere efficace l'azione di abbattimento del rischio di crisi ambientale.

La situazione della provincia di Napoli, tuttavia, non può farsi rientrare in ambiti di opinabilità di intervento: la drammatica analisi della mortalità nell'area è stata verificata - con tutti i crismi dell'autorevolezza - dall'Organizzazione mondiale della sanità e si unisce ad una comune percezione del degrado ambientale della zona. Alle esigenze di disinquinamento idrico della provincia di Napoli il senatore Falqui ha voluto connettere la diversa e più generale questione del disegno di legge A.S. 616: il relativo decreto-legge interviene sulla legge «Merli» reiterando un testo (originariamente presentato dal precedente Governo per rispondere al problema sociale delle industrie conciarie della Val d'Arno) varato a seguito degli interventi giudiziari di chiusura di alcuni depuratori. Il Ministro riconosce la necessità di adeguare la filosofia della legge n. 319 del 1976 alle nuove tecnologie acquisite nei diciotto anni di vigenza della normativa: l'intervento che sul precedente testo del

decreto-legge operò la Camera dei deputati parve piuttosto limitarsi ad una depenalizzazione dai connotati assai ampi. Tuttavia il Governo ha preferito attenersi alla consolidata prassi di reiterare il proprio decreto-legge nel testo già approvato da un ramo del Parlamento; ciò in ossequio alla volontà espressa dalla Camera dei deputati, ma senza per questo pregiudicare cambiamenti migliorativi del testo che nel successivo *iter* del provvedimento il Senato della Repubblica intenda apportare. Respinge pertanto l'invito a ritirare il decreto-legge n. 449 del 1994.

La Commissione conferisce quindi mandato al senatore Cozzolino a redigere parere favorevole sullo schema di delibera in titolo, con l'osservazione da lui formulata.

#### IN SEDE REFERENTE

**(616) Conversione in legge del decreto-legge 15 luglio 1994, n. 449, recante modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature, nonché riorganizzazione degli organi collegiali del Ministero dell'ambiente**

**(199) GIOVANELLI ed altri: Modifiche alla legge 10 maggio 1976, n. 319 e nuova disciplina dei limiti e delle sanzioni in materia di inquinamento idrico**

(Congiunzione nell'esame del disegno di legge n. 199, al disegno di legge n. 616. Esame congiunto e rinvio)

Il relatore GIOVANELLI, riservandosi di svolgere la propria relazione sul disegno di legge n. 616 in altra seduta, propone la congiunzione dell'esame del disegno di legge citato con il disegno di legge n. 199. Interviene altresì per contestare l'affermazione precedentemente formulata dal Ministro in rapporto al disegno di legge n. 616; esso infatti non riproduce testualmente ciò che ha approvato la Camera dei deputati nell'*iter* del precedente decreto-legge, in quanto introduce una sorta di sanatoria e, con l'articolo 6, interviene sugli organi collegiali del Ministero dell'ambiente con sostanziali ed innovative modifiche ordinali. Lamenta altresì che il Ministro abbia reso dichiarazioni alla Camera dei deputati nella giornata odierna in merito ai contenuti di un disegno di legge all'ordine del giorno di una Commissione del Senato della Repubblica, violando una tacita consuetudine parlamentare.

Il ministro MATTEOLI interviene per precisare che l'ordine del giorno della corrispondente Commissione della Camera dei deputati è di competenza del suo Ufficio di presidenza e che mai il Governo - tenuto ad intervenire nelle sedi parlamentari laddove richiesto - ha inteso apparire irrispettoso nei confronti dell'altro ramo del Parlamento. Per quanto riguarda l'articolo 6 del disegno di legge n. 616, il suo inserimento si giustifica con l'impegno assunto dal Governo di procedere al più presto ad uno snellimento procedurale ed organizzativo del Ministero dell'ambiente: era in preparazione un apposito decreto-legge, ma si è preferito evitare la proliferazione dei provvedimenti di urgenza inserendolo nel testo sugli scarichi idrici.

Non facendosi osservazioni, la proposta di congiunzione dell'esame dei disegni di legge n. 616 e n. 199 si intende accolta.

Il presidente BRAMBILLA rinvia il seguito dell'esame congiunto ad altra seduta.

*La seduta termina alle ore 17,25.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi**

MARTEDÌ 2 AGOSTO 1994

*Presidenza del Presidente*  
TARADASH

*Intervengono l'ing. Guido Vannucchi, direttore della pianificazione tecnologica e gestione impianti della RAI ed l'ing. Giovanni Santoro; il dott. Marcello Tacci, presidente della SIPRA ed il dott. Eduardo Giliberti, direttore generale; il dott. Giuliano Andreani, amministratore delegato della Publitalia ed il dott. Carlo Momigliano, vice direttore generale.*

*La seduta inizia alle ore 16.*

**SULL'ORDINE DEI LAVORI**  
(R033 004, B60°, 0015°)

Il Presidente Marco TARADASH avverte che, come richiesto da molti componenti la Commissione, l'odierna seduta sarà trasmessa con il mezzo della ripresa radiotelevisiva a circuito chiuso. Avverte altresì che dell'odierna seduta, la quale concerne un'audizione, sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE**  
(A008 000, B60°, 0006°)

Il Presidente Marco TARADASH comunica che l'Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei gruppi, riunitosi nella giornata di oggi, ha deliberato di riprendere i lavori della Commissione, dopo la pausa estiva, nella settimana dal 12 al 16 settembre prossimi, dando mandato al Presidente di stabilire l'esatto calendario delle sedute.

In tale lasso di tempo saranno ascoltati gli esperti in tecnologie delle comunicazioni delle società STET e TELECOM, ed i rappresentanti della società pubblicitaria STET, nonché il ministro delle poste e telecomunicazioni, ovvero, in sua assenza, il Presidente del Consiglio dei ministri o il ministro per i rapporti con il Parlamento, per quanto riguarda i profili di loro competenza.

Nella stessa settimana sarà proseguito l'esame dell'atto di indirizzo di iniziativa Folloni ed altri, iniziato nella seduta del 21 luglio scorso.

Una volta esaurito il programma delle audizioni relative all'indagine conoscitiva sullo stato della RAI, la Commissione procederà senza indugio alla discussione ed approvazione del documento conclusivo.

*INDAGINE CONOSCITIVA SULLO STATO DELLA RAI NEL QUADRO DEL SISTEMA RADIOTELEVISIVO: AUDIZIONE DI ESPERTI DELLA RAI IN MATERIA DI TECNOLOGIE DELLE COMUNICAZIONI; AUDIZIONE DEI RAPPRESENTANTI DELLA SOCIETÀ SIPRA; AUDIZIONE DEI RAPPRESENTANTI DELLA SOCIETÀ PUBLITALIA; AUDIZIONE DI ESPERTI DELLA RAI IN MATERIA DI TECNOLOGIE DELLE COMUNICAZIONI*  
(R048 000, B60\*, 0001\*)

Il dott. Guido VANNUCCHI, direttore della pianificazione tecnologica e gestione impianti della RAI, ed il dott. Giovanni SANTORO, svolgono una relazione introduttiva.

Pongono quindi quesiti i deputati Francesco STORACE, Giuseppe ROSSETTO, Luca LEONI ORSENIGO, il senatore Pasquale SQUITIERI, ed il Presidente Marco TARADASH, ai quali risponde il dott. Guido VANNUCCHI.

*AUDIZIONE DEI RAPPRESENTANTI DELLA SOCIETÀ SIPRA*

Il dott. Marcello TACCI, presidente della SIPRA, ed il dott. Eduardo GILIBERTI, direttore generale, svolgono una relazione introduttiva.

Pongono quindi quesiti i deputati Francesco STORACE, Giuseppe ROSSETTO, Luciano GALLIANI ed il Presidente Marco TARADASH, ai quali risponde il dott. Eduardo GILIBERTI.

*AUDIZIONE DEI RAPPRESENTANTI DELLA SOCIETÀ PUBLITALIA*

Il dott. Giuliano ANDREANI, amministratore delegato della Publitalia ed il dott. Carlo MOMIGLIANO, vice direttore generale, svolgono una relazione introduttiva.

Pongono quindi quesiti i deputati Francesco STORACE, Alfredo MEOCCI, Giuseppe ROSSETTO, Gilberto NICCOLINI, Luciano GALLIANI, ed il senatore Pasquale SQUITIERI, nonché il Presidente Marco TARADASH. Ad essi rispondono il dott. Giuliano ANDREANI ed il dott. Carlo MOMIGLIANO.

*La seduta termina alle ore 19,50.*

## **SOTTOCOMMISSIONI**

### **AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

#### **Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 2 AGOSTO 1994

**11<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
PERLINGIERI

*La seduta inizia alle ore 9,15.*

**DOC. XXII, N. 3 - MARTELLI ed altri: Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle strutture sanitarie**

(Parere alla 12<sup>a</sup> Commissione: favorevole)

Il relatore MENSORIO illustra la proposta di inchiesta parlamentare e propone di esprimere un parere favorevole.

Conviene la Sottocommissione.

**(108) SALVATO ed altri: Abolizione della pena di morte nel codice penale militare di guerra**

(Parere alle Commissioni riunite 2<sup>a</sup> e 4<sup>a</sup>: favorevole)

Su proposta del relatore CASADEI MONTI, la Sottocommissione esprime un parere favorevole.

**(472) RIZ: Riforma del sistema di diritto internazionale privato**

(Parere alla 2<sup>a</sup> Commissione: favorevole)

Il presidente PERLINGIERI richiama l'attenzione sull'importanza e la complessità della materia trattata nel disegno di legge.

Il senatore RIZ precisa che il testo in esame deriva da una lunga e compiuta elaborazione di un'apposita commissione ministeriale ed è stato approvato all'unanimità dal Senato nel corso della XI legislatura: solo lo scioglimento anticipato delle Camere, dunque, ne ha impedito la definitiva approvazione.

Attualmente, comunque, sul medesimo testo è stata richiesta la procedura d'urgenza ai sensi dell'articolo 81 del Regolamento. Invita, pertanto, alla sollecita formulazione di un parere al fine di consentire l'immediato esame di merito da parte della Commissione giustizia.

Il presidente PERLINGIERI rinnova la preoccupazione di svolgere un esame superficiale per un disegno di legge che in alcune disposizioni, ad esempio con l'articolo 24, evoca rilevanti profili di ordine costituzionale.

Il senatore RIZ insiste nella richiesta di pervenire a un'immediata formulazione del parere e ribadisce che l'elaborazione del testo è stata accurata anche riguardo alla sua compatibilità costituzionale.

Il relatore GARATTI ritiene che non vi sia alcunchè da osservare, sul testo in esame, per quanto di competenza.

La Sottocommissione, quindi, conviene di formulare un parere favorevole.

**(443) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione russa sulla cooperazione nello smantellamento delle armi nucleari soggette a riduzione nella Federazione russa, fatto a Roma il 1° dicembre 1993**

(Parere alla 3ª Commissione: favorevole)

Riferisce il senatore PIERONI, che esprime apprezzamento per l'opportuno coinvolgimento di paesi che non dispongono di armi nucleari nel controllo sullo smantellamento di tali ordigni.

Propone, quindi, di esprimere un parere favorevole.

La Sottocommissione concorda.

**(444) Ratifica ed esecuzione dell'emendamento al Protocollo di Montreal relativo alle sostanze che impoveriscono la fascia d'ozono, adottato dalle Nazioni Unite nella quarta riunione tenutasi a Copenaghen il 23-25 novembre 1992**

(Parere alla 3ª Commissione: favorevole)

Su proposta del relatore PIERONI, la Sottocommissione esprime parere favorevole.

**(477) Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla cooperazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica francese nel campo della previsione e della prevenzione dei rischi maggiori e dell'assistenza reciproca in caso di catastrofi naturali o dovute all'attività dell'uomo, fatta a Parigi il 16 settembre 1992**

(Parere alla 3ª Commissione: favorevole)

Il relatore PIERONI propone di formulare un parere favorevole: la Sottocommissione concorda.

**(546) Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Polonia, fatto a Varsavia l'11 ottobre 1991**

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione: favorevole)

Su conforme proposta del relatore PIERONI, si conviene di trasmettere un parere favorevole alla Commissione di merito.

**(616) Conversione in legge del decreto-legge 15 luglio 1994, n. 449, recante modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature, nonché riorganizzazione degli organi collegiali del Ministero dell'ambiente**

(Parere alla 13<sup>a</sup> Commissione: esame e rimessione alla sede plenaria)

Il relatore PIERONI esprime la propria radicale contrarietà alle disposizioni di cui all'articolo 6, che postulano una sostanziale disarticolazione del Ministero dell'ambiente.

Su richiesta del senatore MAGLIOZZI, l'esame del provvedimento viene quindi rimesso alla sede plenaria.

*La seduta termina alle ore 9,30.*

**DIFESA (4ª)****Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 2 AGOSTO 1994

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Ramponi, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

*alla 1ª Commissione:*

**(700) Conversione in legge del decreto-legge 27 luglio 1994, n. 469, recante misure urgenti in materia di trattamento economico del personale statale e in materia di pubblico impiego:** parere favorevole;

*alla 2ª Commissione:*

**(686) Conversione in legge del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 356, recante disposizioni urgenti per la copertura dei posti vacanti nell'organico del Corpo di polizia penitenziaria,** approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole;

*alla 3ª Commissione:*

**(443) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione russa sulla cooperazione nello smantellamento delle armi nucleari soggette a riduzione nella Federazione russa, fatto a Roma il 1º dicembre 1993:** parere favorevole;

**(546) Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Polonia, fatto a Varsavia l'11 ottobre 1991:** parere favorevole;

*alla 10ª Commissione:*

**(662) Conversione in legge del decreto-legge 25 luglio 1994, n. 463, recante interventi urgenti a sostegno dell'economia:** parere favorevole.

## **BILANCIO (5<sup>a</sup>)**

### **Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 2 AGOSTO 1994

**11<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
GRILLO

*Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro Mongiello.*

*La seduta inizia alle ore 15,20.*

**(444) Ratifica ed esecuzione dell'emendamento al Protocollo di Montreal relativo alle sostanze che impoveriscono la fascia d'ozono, adottato dalle Nazioni Unite nella quarta riunione tenutasi a Copenaghen il 23-25 novembre 1992**

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione: favorevole)

Riferisce il senatore ZACCAGNA, il quale osserva che si tratta della ratifica ed esecuzione dell'emendamento al Protocollo di Montreal relativo alle sostanze che impoveriscono la fascia d'ozono. Per quanto di competenza, il provvedimento non comporta problemi.

La Sottocommissione concorda, pertanto, di trasmettere un parere favorevole.

**(546) Ratifica ed esecuzione del trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Polonia, fatto a Varsavia l'11 ottobre 1991**

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione: favorevole)

Riferisce il senatore PODESTÀ, il quale osserva che si tratta della ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Polonia. Per quanto di competenza, il provvedimento non comporta problemi.

La Sottocommissione concorda, pertanto, di trasmettere un parere favorevole.

**(617) Emendamenti al disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 1994, n. 450, recante disposizioni in materia di versamento della quota fissa individuale annua per l'assistenza medica di base e di tariffe per prestazioni sanitarie**

(Parere alla 12ª Commissione: in parte favorevole e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Riferisce il senatore ZACCAGNA, il quale osserva che, dopo che in data 26 luglio 1994 è stato trasmesso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'articolo 2, comma 2, e articolo 3, comma 4, del provvedimento, giungono emendamenti dalla Commissione di merito. Di essi quelli 2.3, 2.3-bis e 3.1, 3.2 e 3.3, se accolti, farebbero venir meno i motivi di contrarietà sul provvedimento. Mancano invece di quantificazione e di copertura gli emendamenti: 1.1, 1.1-bis, 1.2, 2.1, 2.1-bis, 2.2 e 2.4.

La Sottocommissione concorda, pertanto, di trasmettere un parere nei termini indicati dal relatore, vale a dire contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 1.1, 1.1-bis, 2.1, 2.1-bis, 2.2 e 2.4.

**(662) Emendamenti al disegno di legge: Conversione in legge, del decreto-legge 25 luglio 1994, n. 463, recante interventi urgenti a sostegno dell'economia**

(Parere alla 10ª Commissione: in parte di nulla osta e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Riferisce il senatore PODESTÀ, il quale, premesso che è già stato dato un parere favorevole sul testo, fa presente che sono pervenuti emendamenti. L'emendamento 1.2. comporta una spesa a carico di un accantonamento di fondo globale che non presenta disponibilità. Quanto agli emendamenti 1.3 e 1.4, in tema di interpretazione autentica della normativa relativa ai contributi previdenziali degli affittacamere, occorre far presente che si tratta dei medesimi emendamenti già presentati al disegno di legge 354, e riproposti ad innumerevoli precedenti provvedimenti di urgenza. Sulla precedente versione degli emendamenti, il parere fu contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, a causa della sua mancata quantificazione e copertura. Nell'occasione di tale parere si richiese ai presentatori di individuare i criteri per la quantificazione dell'emendamento stesso, affidandosi poi eventualmente al Tesoro per il reperimento dei fondi a copertura. Gli emendamenti proposti invece non quantificano l'onere.

Posto che in ogni caso occorre udire in materia il parere del Tesoro, l'INPS, sentito per le vie brevi, ha fatto notare che tali emendamenti, che consentono minori esborsi contributivi per una categoria, possono far sorgere pretese emulative da parte di altre. Inoltre, pur facendo corrispondere ad una diminuzione dei contributi, una riduzione delle prestazioni, essi non eliminano la possibile non corrispondenza tra contributi versati e prestazioni, poichè resterebbe salvo il diritto ad ottenere il trattamento minimo di pensione, a prescindere dalle quote versate. Ciò può comportare un problema di minori entrate. Quanto infine al terzo comma dei due emendamenti, esso, provocando il ricalcolo della contribuzione, causa un sicuro esborso di cassa per l'INPS, anche a fronte di

prestazioni già in corso. L'emendamento 2.1 ha già ricevuto un parere contrario, in quanto non è indicata la rubrica del fondo globale imputata a copertura. Sugli emendamenti 3.1, 3.2 e 3.3 è stato già espresso un parere contrario: successivamente il Tesoro ha mutato atteggiamento, facendo presente che le Camere di commercio non ricevono contributi da parte dello Stato. Se questa è la posizione del Tesoro, il parere di nullaosta può basarsi sul presupposto per cui la struttura delle entrate delle Camere di commercio esclude trasferimenti da parte dello Stato. Quanto agli emendamenti al disegno di legge di conversione, essi reintroducono precedenti articoli che poi non sono stati ripresentati nella versione reiterata del decreto.

Per gli emendamenti 1.0.1 e 1.0.2, la materia è quella dei precedenti articoli 7 ed 8, che sembrano quasi identici alla versione modificata dalla Camera dei deputati di tali due articoli, su cui le due Commissioni bilancio hanno espresso parere contrario. Sulla base di questa premessa, quindi, la Commissione deve decidere se confermare o meno tale parere, ovviamente con l'aiuto del Tesoro, motivato dai pericoli che i due testi comportano per la finanza pubblica. *Nulla quaestio* per l'emendamento 1.0.3. e sull'emendamento 1.0.4, dovrebbe trattarsi di una sostituzione di imputazione di spesa tra i capitoli citati: è consigliabile avere garanzie su ciò da parte del Tesoro.

Quanto poi agli emendamenti 1.8 e 1.9, ad essi manca la copertura, perchè la rubrica relativa al Ministero dell'industria non presenta disponibilità adeguate. Quanto all'emendamento 2.10, che istituisce un maggior onere per 10 anni a partire dal 1993, si fa presente che l'esercizio 1993 è chiuso e poi il Tesoro deve illustrare se il capitolo imputato a copertura è costruito come limite di impegno o meno: al momento, comunque, rimarrebbe scoperta la spesa per il primo anno, vale a dire il 1993.

Il senatore ZACCAGNA, osserva che l'emendamento 1.3 costituisce l'interpretazione autentica di una normativa INPS che lo stesso istituto disapplica: esso tende a far sì che gli affittacamere versino contributi previdenziali proporzionali al reddito percepito. La quantificazione dell'onere è prevista per 90 miliardi, come risulta dalla relazione tecnica stilata sull'emendamento. Dichiaro infine che sarebbe disponibile a lasciar decadere il comma 1-*quater* dell'emendamento in quanto, poichè interviene su posizioni pregresse, potrebbe comportare problemi di copertura.

Il sottosegretario MONGIELLO fa presente, a proposito dell'emendamento 1.2, che il criterio di copertura dell'onere di lire 50 miliardi connesso con il rifinanziamento nel 1994 del Fondo nazionale per l'artigianato non è idoneo allo scopo in quanto l'indicato accantonamento di Fondo speciale della legge finanziaria 1994 non presenta alcuna disponibilità. Circa gli emendamenti 1.3 e 1.4, osserva che essi riguardano norme di interpretazione autentica della normativa concernente i contributi previdenziali degli affittacamere ed hanno già ricevuto parere contrario, per carenza di quantificazione dei connessi oneri e mancanza di copertura, in occasione della loro presentazione quali norme emendative ad altri provvedimenti. Pur rinnovando il proprio parere contrario, manifesta comunque la disponibilità del Tesoro a trovare una soluzione

adeguata. Sull'emendamento 2.1, ricorda che in merito era già stato espresso parere contrario, per inidoneità del proposto criterio di copertura, parere che, pertanto, va riconfermato. Nulla da osservare, invece, sull'emendamento 2.3 che prevede l'utilizzo, ai fini dello svolgimento di attività di ricerca per il progetto CANPEC-ENEA, anche dei fondi assegnati dal CIPE per la realizzazione di nuove infrastrutture e non ancora utilizzati.

Riguardo agli emendamenti 3.1 e 3.2, fa presente che la disposizione ivi proposta è intesa a completare gli inquadramenti del personale camerale ai sensi dell'articolo 108 del Regolamento approvato con decreto ministeriale del 12 luglio 1982, tenuto conto dell'annullamento in via giurisdizionale del decreto del Presidente della Repubblica n. 665 del 1984. Pur non avendo osservazioni da formulare circa la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'applicazione della disposizione medesima, in considerazione di quanto comunicato dal competente Ministero dell'industria, segnala una nota del Dipartimento della Funzione Pubblica in merito all'inopportunità della proposta soluzione legislativa che tratta di materia riservata alla contrattazione e che si porrebbe anche come pericoloso precedente in prossimità dei rinnovi contrattuali. Infine, quanto agli emendamenti 1.0.1, 1.0.2 e 1.0.3, osserva che essi ripropongono gli articoli 7, 8 e 9 del precedente decreto-legge n. 312 del 1994 nella versione emendata dalla Camera dei deputati e sulla quale il Tesoro aveva espresso parere contrario. Tenuto conto che tali norme risultano ora inserite in un nuovo decreto-legge recante interventi urgenti in materia di trasporti e parcheggi, esprime parere contrario sugli emendamenti in questione poichè i fondi su cui gli emendamenti troverebbero copertura sono già impegnati dal decreto testè citato e, pertanto, i suddetti emendamenti non risultano coperti.

Il senatore ZACCAGNA esprime riserve sulla nota inviata dall'INPS circa gli emendamenti 1.3 e 1.4 in quanto non condivide le motivazioni addotte per contestare gli emendamenti, vale a dire il riferimento a possibili pretese emulative da parte di altri soggetti e l'eventuale non corrispondenza tra contributi versati e prestazioni.

Il senatore MANTOVANI chiede per quali motivi il Governo abbia espresso parere favorevole sugli emendamenti 3.1, 3.2 e 3.3, modificando il parere espresso in altra occasione.

Il presidente GRILLO fa presente che il parere favorevole deve intendersi riferito alla sussistenza della copertura finanziaria degli emendamenti e non al merito degli stessi.

Il senatore MANTOVANI propone di esprimere parere contrario su tali emendamenti senza operare il riferimento all'articolo 81 della Costituzione.

Il senatore DI BENEDETTO interviene per precisare, in merito agli emendamenti citati dal senatore Mantovani, che i fondi di cui trattasi sono a carico delle Camere di Commercio e risultano già accantonati, senza pertanto che costituiscano ulteriore aggravio per i contributi che le imprese dovranno pagare.

Su proposta del presidente GRILLO, la Sottocommissione concorda, a maggioranza, di trasmettere un parere nei termini indicati dal relatore ed emersi dal dibattito.

**(686) Conversione in legge del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 356, recante disposizioni urgenti per la copertura dei posti vacanti nell'organico del Corpo di polizia penitenziaria**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 2ª Commissione: favorevole)

Riferisce il senatore ZACCAGNA, il quale osserva che perviene dalla Camera dei deputati un decreto-legge, con il parere favorevole della Commissione bilancio, con cui si dispone l'assunzione di idonei per la polizia penitenziaria, secondo una deroga già prevista, e si proroga la rafferma dei militari fino al 31 dicembre 1994. Per l'articolo 1, relativo alle assunzioni, teoricamente il relativo onere dovrebbe essere già scontato in bilancio, essendo già prevista la deroga da parte della legge di finanza pubblica per l'anno in corso: di ciò conviene avere assicurazione da parte del Tesoro.

Il sottosegretario MONGIELLO non esprime osservazioni sul provvedimento.

Su proposta del presidente GRILLO, la Sottocommissione concorda di trasmettere un parere favorevole.

**(687) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 401, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle unità sanitarie locali**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 12ª Commissione: favorevole)

Riferisce il senatore ZACCAGNA, il quale osserva che si tratta di un decreto-legge in tema di nomine dei direttori generali delle unità sanitarie locali, già approvato, con modificazioni, dalla Camera dei deputati. La Commissione bilancio dell'altro ramo del Parlamento ha espresso un parere favorevole sul testo e sugli emendamenti. Il decreto non sembra comportare problemi, per quanto di competenza, in quanto le determinazioni in esso previste sono in linea con la legislazione vigente.

Il sottosegretario MONGIELLO non esprime osservazioni sul provvedimento.

Su proposta del presidente GRILLO, la Sottocommissione concorda di trasmettere un parere favorevole.

**(688) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1º luglio 1994, n. 429, recante interventi urgenti per il palazzo di giustizia nella città di Napoli e per le esigenze connesse allo svolgimento della Conferenza mondiale dei ministri della giustizia**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 2ª Commissione: contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Riferisce il senatore ZACCAGNA, il quale osserva che perviene dalla Camera dei deputati un decreto-legge riguardante interventi per il pa-

lazzo di giustizia di Napoli in connessione con lo svolgimento della Conferenza mondiale dei Ministri della giustizia. Le condizioni poste dalla Commissione bilancio della Camera dei deputati sono state accolte. Osserva poi che non si comprendeva, in base al comma 5 dell'articolo 1, che comunque è stato soppresso, su quali capitoli gravava la copertura, il che impediva al Parlamento di verificare sia se sussistevano i mezzi, sia che l'utilizzo dei singoli capitoli avvenisse in conformità alla legge contabile. Il Tesoro doveva indicare quindi quali sono questi capitoli, anche perchè il bilancio è fissato per capitoli dal Parlamento e le relative variazioni, nel caso essi fungano da copertura finanziaria per nuove o maggiori spese, devono essere comunque approvate dal Parlamento, nonostante la nuova o maggiore spesa sia disposta in via d'urgenza dal Governo. Da ricordare che il comma 4 del medesimo articolo 1 continua a prevedere che i provvedimenti sono adottati anche in deroga alle norme di contabilità dello Stato.

Il sottosegretario MONGIELLO osserva che l'articolo 1 del provvedimento, così come riformulato a seguito delle modifiche apportate dalla Camera dei deputati, pone a carico dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 del decreto-legge 16 dicembre 1993, n. 522, convertito in legge 11 febbraio 1994, n. 102, gli interventi previsti dal decreto-legge n. 429 del 1994. Gli stanziamenti autorizzati dalla citata legge n. 102 sono stati finalizzati per la gestione e manutenzione di tutti gli edifici sede degli uffici giudiziari di Napoli. Poichè non residuano disponibilità per finanziare le opere e forniture previste dal decreto-legge in esame, il parere è contrario sul provvedimento.

La Sottocommissione concorda, pertanto, di trasmettere un parere contrario sul provvedimento, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

**(692) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 giugno 1994, n. 416, recante disposizioni fiscali in materia di reddito di impresa**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 6ª Commissione: in parte favorevole e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Riferisce il senatore ZACCAGNA, il quale osserva che perviene dalla Camera dei deputati un decreto-legge in materia di ristrutturazione del trattamento tributario del reddito d'impresa. Secondo la relazione tecnica non si hanno minori entrate, il che viene confermato dal parere favorevole della Commissione bilancio della Camera dei deputati. Quanto alle modifiche introdotte dall'altro ramo del Parlamento, ugualmente l'impressione è che non si incida sull'assunto del non peggioramento del livello delle entrate: è comunque consigliabile acquisire il parere del Governo su questo punto.

Il sottosegretario MONGIELLO dichiara che non è stato acquisito il parere del Ministero delle finanze, il quale dovrà assicurare l'invarianza del gettito relativamente alle modifiche apportate dalla Camera dei deputati.

La Sottocommissione concorda, pertanto, di trasmettere un parere in parte favorevole e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle modifiche apportate dalla Camera dei deputati.

*La seduta termina alle ore 16,05.*

**ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)****Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 2 AGOSTO 1994

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente della Commissione Zecchino, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

*alla 3<sup>a</sup> Commissione:*

**(477) Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla cooperazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica francese nel campo della previsione e della prevenzione dei rischi maggiori e dell'assistenza reciproca in caso di catastrofi naturali o dovute all'attività dell'uomo, fatta a Parigi il 16 settembre 1992:** parere favorevole;

**(546) Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Polonia, fatto a Varsavia l'11 ottobre 1991:** parere favorevole.

**INDUSTRIA (10<sup>a</sup>)****Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 2 AGOSTO 1994

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente LOMBARDI CERRI, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

*alla 3<sup>a</sup> Commissione:*

**(444) Ratifica ed esecuzione dell'emendamento al Protocollo di Montreal relativo alle sostanze che impoveriscono la fascia d'ozono, adottato dalle Nazioni Unite nella quarta riunione tenutasi a Copenaghen il 23-25 novembre 1992:** parere favorevole;

**(546) Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Polonia, fatto a Varsavia l'11 ottobre 1991:** parere favorevole;

*alla 6<sup>a</sup> Commissione:*

**(651) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, recante disposizioni tributarie urgenti per accelerare la ripresa dell'economia e dell'occupazione, nonché per ridurre gli adempimenti a carico del contribuente,** approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole;

*alla 12<sup>a</sup> Commissione:*

**(204) Modificazioni alla legge 4 maggio 1990, n. 107, sulle trasfusioni di sangue:** parere favorevole.

*alla 13<sup>a</sup> Commissione:*

**(379) Ronchi ed altri: Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale:** parere favorevole.

**LAVORO (11°)****Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 2 AGOSTO 1994

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente della Commissione Smuraglia, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

*alla 6ª Commissione:*

**(651) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, recante disposizioni tributarie urgenti per accelerare la ripresa dell'economia e dell'occupazione, nonché per ridurre gli adempimenti a carico del contribuente:** parere favorevole con osservazioni.

*alla 10ª Commissione:*

**(662) Conversione in legge del decreto-legge 25 luglio 1994, n. 463, recante interventi urgenti a sostegno dell'economia:** parere favorevole con osservazioni.

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13<sup>a</sup>)****Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 2 AGOSTO 1994

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente della Sottocommissione Terzi, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

*alla 3<sup>a</sup> Commissione:*

**(444) *Ratifica ed esecuzione dell'emendamento al Protocollo di Montreal relativo alle sostanze che impoveriscono la fascia d'ozono, adottato dalle Nazioni Unite nella quarta riunione tenutasi a Copenaghen il 23-25 novembre 1992: parere favorevole;***

**(546) *Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Polonia, fatto a Varsavia l'11 ottobre 1991: parere favorevole.***

## CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

### **GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI**

*Mercoledì 3 agosto 1994, ore 14,30*

*Verifica dei poteri*

Esame delle seguenti materie:

- Verifica delle elezioni della Regione Liguria.
- Verifica delle elezioni della Regione Toscana.
- Verifica delle elezioni della Regione Veneto.

---

### **AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 3 agosto 1994, ore 15,30*

*In sede consultiva*

- I. Esame, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, dei disegni di legge:
  - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 giugno 1994, n. 416, recante disposizioni fiscali in materia di reddito di impresa (692) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
  - Conversione in legge del decreto-legge 27 luglio 1994, n. 469, recante misure urgenti in materia di trattamento economico del personale statale e in materia di pubblico impiego (700).
  - Conversione in legge del decreto-legge 30 luglio 1994, n. 476, recante interventi urgenti per il risanamento e l'adeguamento dei sistemi di

- smaltimento delle acque usate e degli impianti igienico-sanitari dei centri storici e nelle isole dei comuni di Venezia e di Chioggia (701).
- Conversione in legge del decreto-legge 30 luglio 1994, n. 477, recante riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport (702).
- II. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, del disegno di legge:
- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 1994, n. 429, recante interventi urgenti per il palazzo di giustizia nella città di Napoli e per le esigenze connesse allo svolgimento della Conferenza mondiale dei Ministri della giustizia (688) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

*In sede referente*

- I. Esame dei disegni di legge:
- Conversione in legge del decreto-legge 18 giugno 1994, n. 381, recante istituzione dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (426).
  - DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CORRAO. - Modifica dell'articolo 3 dello Statuto della Regione siciliana (330).
- II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:
- PASQUINO ed altri. - Norme sul conflitto di interessi (278).
  - Conversione in legge del decreto-legge 15 giugno 1994, n. 376, recante disposizioni urgenti in favore degli enti locali in materia di personale (429).
  - BATTAGLIA. - Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, concernente l'istituzione di sezioni della Corte dei conti per la Regione siciliana (410).

*In sede consultiva*

Esame dei disegni di legge:

- SALVATO ed altri. - Istituzione del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (101).
- ROVEDA. - Provvedimenti atti a contrastare la deindustrializzazione ed il decadimento industriale (157).
- BRUTTI ed altri. - Introduzione del voto limitato per l'elezione, da parte del Parlamento in seduta comune delle due Camere, dei componenti del Consiglio superiore della magistratura (318).
- SMURAGLIA ed altri. - Norme per la tutela della dignità e libertà della persona che lavora, contro le molestie sessuali nei luoghi di lavoro (193).

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, recante disposizioni tributarie urgenti per accelerare la ripresa dell'economia e dell'occupazione, nonché per ridurre gli adempimenti a carico del contribuente (651) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Conversione in legge del decreto-legge 15 luglio 1994, n. 449, recante modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature, nonché riorganizzazione degli organi collegiali del Ministero dell'ambiente (616).

#### *Comunicazioni del Governo*

Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri sugli orientamenti del Governo in tema di decretazione d'urgenza.

---

### **GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 3 agosto 1994, ore 16*

#### *In sede referente*

##### I. Esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 356, recante disposizioni urgenti per la copertura dei posti vacanti nell'organico del Corpo di polizia penitenziaria (686) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1<sup>o</sup> luglio 1994, n. 429, recante interventi urgenti per il palazzo di giustizia nella città di Napoli e per le esigenze connesse allo svolgimento della Conferenza mondiale dei Ministri della giustizia (688) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- BRUTTI ed altri. - Riforma della professione forense (327).

##### II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 18 giugno 1994, n. 380, recante modificazioni delle leggi 21 novembre 1991, n. 374, istitutiva del giudice di pace, e 26 novembre 1990, n. 353, concernente provvedimenti urgenti per il processo civile (425).
- PREIONI. - Proroga dei termini di entrata in vigore della legge 21 novembre 1991, n. 373, istitutiva del giudice di pace, e della legge 26 novembre 1990, n. 353, contenente provvedimenti urgenti per il processo civile (208).

---

**AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 3 agosto 1994, ore 15*

*Sui lavori della Commissione*

Proposta di indagine conoscitiva sul ruolo dell'Italia nell'ONU, con particolare riferimento alle azioni per la salvaguardia della pace e alla politica delle sanzioni.

---

**BILANCIO (5<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 3 agosto 1994, ore 15,30*

*Affari assegnati*

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 125-bis del Regolamento, del Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 1995-1997 (*Doc. LVII, n. 1*).

---

**FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 3 agosto 1994, ore 8,30 e 16*

*In sede referente*

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, recante disposizioni tributarie urgenti per accelerare la ripresa dell'economia e dell'occupazione, nonché per ridurre gli adempimenti a carico del contribuente (651) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

## II. Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 giugno 1994, n. 416, recante disposizioni fiscali in materia di reddito di impresa (692) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

---

**LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 3 agosto 1994, ore 15,30*

*Procedure informative*

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla situazione finanziaria dell'INPS a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 240 del 10 giugno 1994 in materia di pensioni integrate al minimo.

*In sede referente*

## I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- SMURAGLIA ed altri. - Norme per la tutela della dignità e libertà della persona che lavora, contro le molestie sessuali nei luoghi di lavoro (193).

## II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE. - Norme in tema di democrazia, rappresentanza e rappresentatività sindacali (1).
- SALVATO ed altri. - Norme per l'elezione del consiglio unitario delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro (104).
- SMURAGLIA ed altri. - Norme in materia di rappresentanze sindacali unitarie, di rappresentatività delle organizzazioni sindacali, di efficacia dei contratti collettivi di lavoro e principi in tema di democrazia industriale (328).

---

**IGIENE E SANITÀ (12<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 3 agosto 1994, ore 9 e 15,30*

*In sede referente*

## I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 1994, n. 450, recante disposizioni in materia di versamento della quota fissa individuale an-

nua per l'assistenza medica di base e di tariffe per prestazioni sanitarie (617).

II. Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 401, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle unità sanitarie locali (687) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

*Comunicazioni del Governo*

Seguito del dibattito sulle comunicazioni del Ministro della sanità, rese nelle sedute del 22 giugno e del 6 luglio.

---

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 3 agosto 1994, ore 15,30*

*In sede referente*

Esame congiunto dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 15 luglio 1994, n. 449, recante modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature, nonché riorganizzazione degli organi collegiali del Ministero dell'ambiente (616).
- GIOVANELLI ed altri. - Modifiche alla legge 10 maggio 1976, n. 319 e nuova disciplina dei limiti e delle sanzioni in materia di inquinamento idrico (199).

